

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.7.2004
COM(2004) 486 def.

2004/0155 (COD)
2004/0159 (COD)

Volume II

Proposta di

DIRETTIVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che rifondono la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e la direttiva 93/6/CE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento o degli enti creditizi

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2004) 921 }

↓ 93/6/CEE (adattato)

2004/0159 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

(rifusa)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo ~~57~~ 47 ,
paragrafo 2, ~~prima e terza frase,~~

vista la proposta della Commissione¹,

~~in cooperazione con il Parlamento europeo,²~~

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁵,

considerando quanto segue:

↓ nuovo

- (1) La direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi⁶, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
-

↓ 93/6/CEE considerando 1
(adattato)

- (2) ~~considerando che l'obiettivo principale~~ Uno degli obiettivi della direttiva ~~93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel~~

¹ GU C [...], [...], pag. [...].

² GU C [...], [...], pag. [...].

³ GU C [...], [...], pag. [...].

⁴ GU C [...], [...], pag. [...].

⁵ GU C [...], [...], pag. [...].

⁶ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2004/xx/CE, GU[...]

~~settore dei valori mobiliari⁷ ☒ 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio⁸ e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio⁹ ☒ è di permettere alle imprese di investimento autorizzate dalle autorità competenti del loro Stato membro di origine e sottoposte alla vigilanza delle medesime autorità di stabilire succursali e di prestare liberamente servizi negli altri Stati membri. che quindi la Detta direttiva prevede un coordinamento delle norme per quanto riguarda l'autorizzazione e la continuazione delle attività delle imprese di investimento.~~

↓ 93/6/CEE considerando 2
(adattato)

- (3) ~~considerando che la~~ Detta direttiva, tuttavia, non stabilisce norme comuni per i fondi propri delle imprese di investimento né l'entità del capitale iniziale di dette imprese, ~~che e~~ non fissa ☒ neppure ☒ un quadro comune per l'osservazione dei rischi di mercato cui sono esposte le medesime imprese, ~~che fa riferimento in numerose disposizioni ad un'altra iniziativa della Comunità il cui obiettivo sarebbe precisamente quello di adottare misure coordinate nei campi menzionati.~~
-

↓ 93/6/CEE considerando 3
(adattato)

- (4) ~~considerando che l'impostazione adottata è quella di~~ ☒ È opportuno ☒ realizzare soltanto l'armonizzazione essenziale necessaria e sufficiente a garantire il reciproco riconoscimento dell'autorizzazione e dei sistemi di vigilanza prudenziale, ~~che l'adozione di~~ ☒ Per la realizzazione del riconoscimento reciproco nel quadro del mercato interno finanziario, è opportuno adottare ☒ misure di coordinamento per quanto riguarda la definizione dei fondi propri delle imprese di investimento, la fissazione dell'entità del capitale iniziale e la determinazione di un quadro comune per l'osservazione dei rischi di mercato delle imprese di investimento ~~sono aspetti essenziali dell'armonizzazione necessaria per la realizzazione del riconoscimento reciproco e quindi nel quadro del mercato interno finanziario.~~
-

↓ nuovo

- (5) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati dai singoli Stati membri, ma possono, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, la presente direttiva si limita alle disposizioni minime richieste per la realizzazione di tali obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tal fine.

⁷ GU L 141 dell'11.06.1993, pag. 27, modificata da ultimo dalla direttiva [2004/xx/CE, GU (...)]

⁸ GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1

⁹ GU L 145 del 30.04.2004, pag. 1.

↓ 93/6/CEE considerando 4
(adattato)

- (6) ~~considerando che~~ È opportuno stabilire importi di capitale iniziale differenti sulla base dell'insieme di attività che le imprese di investimento sono autorizzate ad effettuare.
-

↓ 93/6/CEE considerando 5
(adattato)

- (7) ~~considerando che~~ Le imprese di investimento già esistenti debbono essere autorizzate, a talune condizioni, a continuare la loro attività anche se non soddisfano agli importi minimi di capitale iniziale fissati per le nuove imprese d'investimento .
-

↓ 93/6/CEE considerando 6
(adattato)

- (8) ~~considerando che~~ È opportuno che gli Stati membri ~~possano anche~~ abbiano facoltà di stabilire norme più severe di quelle previste dalla presente direttiva.
-

↓ 93/6/CEE considerando 7
(adattato)

~~considerando che la presente direttiva fa parte di una più ampia iniziativa internazionale volta a ravvicinare le regole in vigore in materia di vigilanza sulle imprese di investimento e gli enti creditizi (in appresso denominati collettivamente «enti»);~~

↓ nuovo

- (9) Per il buon funzionamento del mercato interno sono necessarie non solo disposizioni legislative, ma anche una stretta e regolare cooperazione e una convergenza sensibilmente più accentuata delle prassi di regolamentazione e di vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri.
-

↓ 93/6/CEE considerando 8
(adattato)

~~considerando che le norme comuni di base per i fondi propri degli enti sono un elemento su cui fa perno il mercato interno nel settore dei servizi di investimento, poiché i fondi propri servono a garantire la sopravvivenza degli enti e a tutelare gli investitori;~~

↓ nuovo

- (10) Poiché le imprese di investimento corrono, per quanto riguarda il loro portafoglio di negoziazione, gli stessi rischi che gli enti creditizi, è opportuno che le pertinenti disposizioni della direttiva 2000/12/CE si applichino anche alle imprese di investimento.

↓ 93/6/CEE considerando 9
(adattato)
⇒ nuovo

(11) ~~considerando che in un mercato comune finanziario gli enti, a prescindere dal fatto che siano~~ ⇒ I fondi propri delle ~~imprese di investimento e~~ ⇒ e degli ~~enti creditizi~~ ⇒ (in appresso, collettivamente, "enti") possono servire ad assorbire perdite che non sono compensate da un volume sufficiente di utili, per assicurare la continuità degli enti e tutelare gli investitori. I fondi propri costituiscono inoltre per le autorità competenti un importante criterio per valutare, in particolare, la solvibilità degli enti e per altri fini prudenziali. Inoltre, nel mercato interno gli enti, siano essi imprese di investimento o enti creditizi, sono in ~~direttamente concorrenziali tra di loro.~~ ⇒ Di conseguenza, per rafforzare il sistema finanziario comunitario e per prevenire distorsioni di concorrenza, è opportuno definire norme di base comuni in materia di fondi propri. ⇐

↓ 93/6/EC considerando 10
(adattato)

~~considerando che è pertanto auspicabile pervenire ad un eguale trattamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento;~~

↓ nuovo

(12) A tal fine è opportuno prendere come base di partenza la definizione di "fondi propri" contenuta nella direttiva 2000/12/CE e definire norme specifiche supplementari che tengano conto della diversa portata dei requisiti patrimoniali relativi al rischio di mercato.

↓ 93/6/CEE considerando 11
(adattato)

(13) ~~considerando che, p~~Per quanto concerne gli enti creditizi, norme comuni per la vigilanza e l'osservazione dei rischi creditizi sono già state stabilite ~~nella direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi~~¹⁰ [X] dalla direttiva 2000/12/CE [X] ~~;~~

↓ nuovo

(14) Sotto tale profilo, le disposizioni sui requisiti patrimoniali minimi vanno considerate unitamente ad altri strumenti specifici intesi anch'essi ad armonizzare le tecniche fondamentali di vigilanza sugli enti.

¹⁰ ~~GU L 386 del 30. 12. 1989, pag. 14. Direttiva modificata dalla direttiva 92/30/CEE (GU L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52).~~

↓ 93/6/CEE considerando 12
(adattato)

- (15) ~~considerando che è~~ necessario sviluppare norme comuni relative ai rischi di mercato degli enti creditizi e creare un quadro complementare per la vigilanza dei rischi degli enti, in particolare i rischi di mercato, i rischi di posizione, i rischi di regolamento/controparte e i rischi di cambio.
-

↓ 93/6/EC considerando 13
(adattato)

- (16) ~~considerando che è~~ necessario ~~introdurre~~ utilizzare il concetto di portafoglio di negoziazione, che include le posizioni nei valori mobiliari e in altri strumenti finanziari detenuti a scopi di transazione e principalmente soggetti ai rischi di mercato e alle esposizioni connesse a taluni servizi finanziari prestati ai clienti.
-

↓ 93/6/CEE considerando 14
(adattato)

- (17) ~~considerando che è auspicabile che~~ Per alleviare gli oneri amministrativi per gli enti con scarse attività di portafoglio di negoziazione, tanto in termini assoluti quanto in termini relativi, è opportuno che tali enti possano applicare la direttiva ~~89/647/CEE~~ [2000/12/CEE] piuttosto che i requisiti di cui agli allegati I e II della presente direttiva.
-

↓ 93/6/EC considerando 15
(adattato)

- (18) ~~considerando che è~~ importante tener conto, nella ~~vigilanza~~ sorveglianza del rischio regolamento/consegna, dell'esistenza di sistemi che offrono una protezione adeguata , riducendo ~~al fine di diminuire~~ tale rischio.
-

↓ 93/6/CEE considerando 16
(adattato)

- (19) ~~considerando che e~~Comunque gli enti debbono conformarsi alle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda la copertura del loro rischio di cambio sulla loro attività totale; . ~~che~~ Si debbono esigere minori requisiti patrimoniali relativamente alle posizioni in valute strettamente correlate, sia confermate statisticamente, sia derivanti da intese interstatali vincolanti, ~~segnatamente nella prospettiva della creazione dell'Unione monetaria europea.~~
-

↓ 93/6/EC considerando 17
(adattato)

- (20) ~~considerando che il~~esistenza, ~~in tutti gli enti~~, di sistemi interni di osservazione e di controllo del rischio tasso d'interesse, in tutte le ~~loro~~ attività degli enti , è uno strumento di particolare rilievo per minimizzare tale rischio; ~~che e~~Di conseguenza è

~~necessario~~ ☒ opportuno ☒ che tali sistemi siano soggetti alla ~~supervisione~~
☒ vigilanza ☒ delle autorità competenti.

↓ 93/6/CEE considerando 18
(adattato)

(21) ~~considerando che la direttiva 92/121/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativa alla vigilanza ed al controllo dei grandi fidi degli enti creditizi¹¹~~ ☒ Poiché la direttiva [2000/12/CE] ☒ non è ~~intesa a stabilire~~ stabilisce norme comuni in merito alla ~~vigilanza~~ ☒ sorveglianza ☒ e ☒ al controllo ☒ dei grandi fidi relativi ad attività soggette principalmente a rischi di mercato, ☒ , è opportuno provvedere a definire dette norme. ☒ ~~che la suddetta direttiva fa bensì riferimento ad un'altra iniziativa della Comunità intesa all'adozione del richiesto coordinamento dei metodi in quel settore.~~

↓ 93/6/CEE considerando 19
(adattato)

~~considerando che è necessario adottare norme comuni per la vigilanza e il controllo dei grandi fidi delle imprese di investimento;~~

↓ nuovo)

(22) Il rischio operativo è un rischio significativo al quale sono esposti gli enti e che deve quindi essere coperto mediante fondi propri. È essenziale tenere conto della diversità degli enti nell'UE offrendo soluzioni alternative.

↓ 93/6/CEE considerando da 20 a 22 (adattato)

~~considerando che per gli enti creditizi esiste già la definizione di fondi propri nella direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi¹²;~~

~~considerando che la base per una definizione dei fondi propri per gli enti dovrebbe essere detta definizione;~~

~~considerando che non mancano ragioni per giustificare che, ai fini della presente direttiva, la definizione possa differire da quella della direttiva suddetta, in modo da tener conto delle particolari caratteristiche delle attività svolte da detti enti e che comportano principalmente rischi di mercato;~~

¹¹ GU L 29 del 5. 2. 1993, pag. 1.

¹² GU L 124 del 5. 5. 1989, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/30/CEE (GU n. L 110 del 24. 9. 1992, pag. 52).

↓ 93/6/CEE considerando 23
(adattato)

- (23) ~~considerando che la direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi,¹³~~ La direttiva [2000/12/CE] stabilisce il principio del consolidamento, ma non definisce norme comuni in merito al consolidamento di enti finanziari coinvolti in attività principalmente soggette a rischi di mercato, ~~che la suddetta direttiva fa riferimento ad un'altra iniziativa della Comunità volta all'adozione di misure coordinate in quel settore;~~
-

↓ nuovo

- (24) Perché sia garantita una adeguata solvibilità degli enti facenti parte di un gruppo è essenziale che i requisiti patrimoniali minimi si applichino sulla base della situazione finanziaria consolidata del gruppo. Per assicurare che i fondi propri siano adeguatamente distribuiti all'interno del gruppo e disponibili per proteggere gli investimenti là dove sono necessari, è opportuno che i requisiti patrimoniali minimi si applichino ai singoli enti facenti parte del gruppo, a meno che tale obiettivo possa essere efficacemente conseguito in altro modo.
-

↓ 93/6/CEE considerando 24
(adattato)

- (25) ~~considerando che~~ La direttiva ~~92/30/CEE~~ [2000/12/CE] non si applica a gruppi che ~~contengono~~ comprendono imprese d'investimento ma nessun ente creditizio, ~~che tuttavia si è ritenuto auspicabile costituire~~ Occorre quindi definire un quadro comune per l'introduzione della vigilanza su base consolidata delle imprese di investimento.
-

↓ nuovo

- (26) Occorre che gli enti dispongano di un capitale interno che, rispetto ai rischi cui sono o potrebbero essere esposti, sia adeguato sotto il profilo quantitativo, qualitativo e della distribuzione. Di conseguenza, gli enti dovrebbero possedere strategie e processi per valutare e mantenere l'adeguatezza del capitale interno.

- (27) È opportuno che le autorità competenti valutino l'adeguatezza dei fondi propri degli enti con riferimento ai rischi ai quali questi sono esposti.

- (28) Per l'efficiente funzionamento del mercato interno è essenziale una convergenza sensibilmente accentuata del recepimento e dell'applicazione delle disposizioni della legislazione comunitaria armonizzata.

- (29) Per lo stesso motivo e per assicurare che gli enti comunitari che operano in più Stati membri non debbano sopportare oneri sproporzionati a causa del fatto che le autorità dei singoli Stati membri continuano ad essere competenti in materia di autorizzazione
-

¹³ ~~GUL 110 del 28. 4. 1992, pag. 52.~~

e di vigilanza, è essenziale accrescere sensibilmente la cooperazione tra autorità competenti. In questo contesto occorre rafforzare il ruolo dell'autorità responsabile della vigilanza consolidata.

(30) Affinché il mercato interno possa funzionare in modo sempre più efficiente ed i cittadini della Comunità possano godere di adeguati livelli di trasparenza è necessario che le autorità competenti rendano pubblico, in maniera da consentire un confronto significativo, il modo in cui le disposizioni della presente direttiva vengono applicate.

(31) Per rafforzare la disciplina di mercato e incoraggiare gli enti a migliorare le loro strategie di mercato, il controllo dei rischi e l'organizzazione gestionale interna, occorre che essi siano tenuti ad un'opportuna informativa al pubblico.

↓ 93/6/CEE considerando 25
(adattato)
⇒ nuovo

(32) ~~considerando che saltuariamente possono essere necessari adeguamenti tecnici delle norme particolareggiate stabilite nella presente direttiva al fine di tener conto di nuovi sviluppi nel settore dei servizi di investimento; che la Commissione proporrà di conseguenza gli adeguamenti necessari;~~ ⇒ Le misure di esecuzione della presente direttiva devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁴. ⇐

↓ 93/6/CEE considerando 26
(adattato)

~~considerando che il Consiglio dovrebbe adottare, in una fase successiva, disposizioni volte ad adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, conformemente alla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁵; che nel frattempo il Consiglio stesso effettua tali adeguamenti su proposta della Commissione;~~

↓ 93/6/CEE considerando 27
(adattato)

~~considerando che è opportuno prevedere un riesame della presente direttiva entro tre anni dalla sua data di attuazione alla luce dell'esperienza, degli sviluppi sui mercati finanziari e dei lavori nelle sedi di cooperazione internazionale fra autorità competenti in materia di regolamentazione; che detto riesame deve inoltre prevedere una revisione dell'elenco dei settori suscettibili un adeguamento tecnico;~~

¹⁴ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

¹⁵ GU L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

↓ 93/6/CEE considerando 28

~~considerando che la presente direttiva e la direttiva 93/22/CEE sono così intimamente correlate che la loro entrata in vigore in date diverse potrebbe indurre una distorsione di concorrenza,~~

↓ nuovo

(33) Per evitare perturbazioni dei mercati ed assicurare la continuità dei livelli generali dei fondi propri, è opportuno prevedere specifiche disposizioni transitorie.

(34) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come principi generali del diritto comunitario.

(35) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo d'attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

(36) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto interno delle direttive indicati nell'allegato VIII, parte B.

↓ 93/6/CEE (adattato)

HA HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

⊠ CAPO I ⊠

⊠ Oggetto, campo d'applicazione e definizioni ⊠

⊠ SEZIONE 1 ⊠

⊠ OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE ⊠

↓ 93/6/CEE (adattato)

Articolo 1

1. ⊠ La presente direttiva stabilisce i requisiti di adeguatezza patrimoniale che si applicano alle imprese d'investimento e agli enti creditizi, le regole per calcolarli e le regole per la loro vigilanza prudenziale. ⊠ Gli Stati membri applicano le prescrizioni della presente direttiva alle imprese di investimento e agli enti creditizi definiti all'articolo 2.

2. Gli Stati membri hanno facoltà di imporre prescrizioni supplementari o più rigorose alle imprese di investimento e agli enti creditizi da essi autorizzati.

↓ nuovo

Articolo 2

1. Subordinatamente agli articoli 18, 20, da 28 a 32, 34 e 39 della presente direttiva, gli articoli da 68 a 73 della direttiva [2000/12/CE] si applicano *mutatis mutandis* alle imprese d'investimento.

Inoltre, gli articoli da 71 a 73 della direttiva [2000/12/CE] si applicano nelle seguenti situazioni:

- a) l'impresa madre di un'impresa d'investimento in uno Stato membro è un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro;
- b) l'impresa madre di un ente creditizio in uno Stato membro è un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro.

Quando una società di partecipazione finanziaria controlla sia un ente creditizio, sia un'impresa d'investimento, i requisiti basati sulla situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria si applicano all'ente creditizio.

↓ 93/6/CEE articolo 7, paragrafi 1 e 2 (adattato)

Articolo 7

Principi generali

~~1. La copertura patrimoniale prevista agli articoli 4 e 4 bis per gli enti che non sono né imprese madri né imprese figlie si applica su base individuale.~~

~~2. I requisiti previsti agli articoli 4 e 5~~

~~per gli enti che hanno come impresa figlia un ente creditizio ai sensi della direttiva 92/30/CEE, un'impresa di investimento o un altro ente finanziario o che detengono una partecipazione in siffatte entità e~~

~~per gli enti la cui impresa madre è una società di partecipazione finanziaria~~

~~si applicano su base consolidata secondo i metodi fissati in detta direttiva e nei paragrafi da 7 a 14 del presente articolo.~~

↓ 93/6/CEE articolo 7, paragrafo 3 (adattato)
→₁ 2004/xx/CE articolo 1
⇒ nuovo

2. Se un gruppo di cui al paragrafo ~~2~~ 1 non comprende enti creditizi, la direttiva ~~92/30/CEE~~ [2000/12/CE] si applica con i seguenti adeguamenti:

- ~~società di partecipazione finanziaria: un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, imprese di investimento o altri enti finanziari, quando almeno una di esse è un'impresa di investimento, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario¹⁶;~~
- ~~società di partecipazione mista: un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un'impresa di investimento o da una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, tra le cui imprese figlie figura almeno una impresa di investimento;~~
- ~~«autorità competenti»: le autorità nazionali preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle imprese d'investimento;~~
- ~~l'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma non è d'applicazione;~~

⇒ a) tutti i riferimenti a «enti creditizi» sono considerati come riferimenti a «imprese d'investimento»; ⇐

b) all'articolo 125 4, ~~paragrafi 1 e 2~~ e all'articolo 140, paragrafo 2 ~~7, paragrafo 5~~ della direttiva [2000/12/CE] ~~92/30/CEE~~, i riferimenti ~~alla~~ ad altri articoli della direttiva [2000/12/CE] ~~77/780/CEE~~ sono ~~sostituiti da~~ considerati come riferimenti alla direttiva 2004/39/CE ~~93/22/CEE~~;

c) ai ~~sensi~~ fini dell'articolo 3, ~~paragrafo 9~~ e dell'articolo 8, ~~paragrafo 3~~ 39, paragrafo 3 della direttiva ~~92/30/CEE~~ [2000/12/CE] ~~viene fatto riferimento alla procedura di cui all'articolo 10 della presente direttiva~~ i riferimenti al →₁ Comitato bancario europeo ← sono considerati come riferimenti al Consiglio e alla Commissione;

d) in deroga all'articolo 140, paragrafo 1 della direttiva [2000/12/CE], quando un gruppo non comprende un ente creditizio, la prima frase dell'articolo stesso è sostituita dal seguente testo: «Qualora un'impresa d'investimento, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista controllino una o più imprese figlie che siano imprese di assicurazione, le autorità competenti e le autorità alle quali è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione cooperano strettamente.»

¹⁶ GUL 35 dell'11.2.2003, pag. 1

↓ 93/6/CEE articolo 7, paragrafo 4

~~4. Le autorità competenti tenute a o incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata di gruppi di cui al paragrafo 3 possono, in attesa di un ulteriore coordinamento sulla vigilanza consolidata di tali gruppi e laddove le circostanze lo giustifichino, derogare a tale obbligo a condizioni che ciascuna impresa di investimento di tale gruppo:~~

~~i) utilizzi la definizione di fondi propri contenuta nel punto 9 dell'allegato V;~~

~~ii) rispetti individualmente i requisiti di cui agli articoli 4 e 5;~~

~~iii) elabori sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutti gli altri enti finanziari all'interno del gruppo.~~

↓ 93/6/CEE articolo 7, paragrafi 5 e 6 (adattato)

~~5. Le autorità competenti esigono che le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo e beneficiano della deroga di cui al punto 4 notificano loro i rischi, compresi quelli connessi alla composizione e alle fonti di capitale e finanziamento, che potrebbero ledere la situazione finanziaria di dette imprese. Se le autorità competenti ritengono che la situazione finanziaria delle suddette imprese non sia sufficientemente tutelata, prescrivono che queste ultime adottino opportune misure, ivi comprese, se necessario, limitazioni nei trasferimenti di capitale da tali imprese alle entità del gruppo.~~

~~6. Qualora le autorità competenti derogano agli obblighi di vigilanza su base consolidata previsti al paragrafo 4, esse adottano altre misure adeguate per il controllo dei rischi, segnatamente i grandi fidi, in tutto il gruppo, incluse le imprese che non sono localizzate in nessuno degli Stati membri.~~

↓ 93/6/CEE (adattato)

☒ SEZIONE 2 ☒

DEFINIZIONI

↓ 93/6/CEE articolo 2, primo comma (adattato)

Articolo 3

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le ☒ seguenti ☒ definizioni ~~in appresso:~~

~~1.a)~~ «Ente creditizio»: ☒ gli enti creditizi secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva [2000/12/CE]. ☒ ~~tutti gli enti rispondenti alla definizione dell'articolo 1, primo trattino della prima direttiva, del 12 dicembre~~

~~1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio¹⁷ e soggetti alle prescrizioni della direttiva 89/647/CEE.~~

↓ 2004/39/CE articolo 67, punto 2
(adattato)
⇒ nuovo

- b) «Impresa di investimento»: ~~tutti~~ gli enti definiti all'articolo 4, paragrafo 1 ~~rispondenti alla definizione dell'articolo 1, secondo trattino della direttiva~~ 2004/39/CE ~~del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari,~~ soggetti agli obblighi derivanti da detta direttiva, ad eccezione:
- ~~a) i)~~ degli enti creditizi ~~precedentemente definiti,~~
- ~~b) ii)~~ delle imprese locali definite ~~in appreso al punto 20)~~ alla lettera p) del paragrafo 1 del presente articolo; e
- ~~e) iii)~~ delle imprese che ~~si limitano~~ ⇒ sono autorizzate unicamente a prestare servizi di consulenza in materia di investimenti e/o ⇐ a ricevere e trasmettere ordini di investitori senza detenere fondi e/o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per questo motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti.
-

↓ 93/6/CEE articolo 2, punti 3 e 4
(adattato)

- ~~3. c)~~ «Ente»: gli enti creditizi e le imprese di investimento.
4. d) «Impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo»: le imprese che soddisfano i seguenti requisiti:
- i) sono imprese che, qualora fossero stabilite nella Comunità, rientrerebbero nella definizione di «impresa di investimento» ~~di cui al punto 2),~~
- ii) sono imprese ~~che siano~~ autorizzate in un paese terzo e
- iii) sono imprese ~~che siano~~ soggette e rispondenti a norme prudenziali giudicate dalle autorità competenti di livello almeno equivalente a quelle prescritte nella presente direttiva.

¹⁷ ~~GU L 322 del 17. 12. 1977, pag. 1. 30. Direttiva modificata dalla direttiva 89/646/CEE (GU L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1).~~

↓ 93/6/CEE (adattato)
⇒ nuovo

~~5. c) «Strumento finanziario»: gli strumenti definiti nella sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE ⇒ qualsiasi contratto che dia origine, per una parte, ad un'attività finanziaria e, per un'altra, ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale ⇐.~~

↓ 93/6/CEE articolo 2, punti 6 e 7
(nuovo)

~~6. «Portafoglio di negoziazione» («trading book») di un ente: il portafoglio che comprende:~~

~~a) le posizioni detenute in proprietà da tale ente in strumenti finanziari, merci e strumenti derivati su merci destinati a successiva vendita e/o acquisiti dall'ente al fine di beneficiare a breve termine di differenze effettive e/o previste tra i prezzi di acquisto e di vendita o di altre variazioni di prezzo o di interesse, nonché posizioni in strumenti finanziari, merci e strumenti derivati su merci derivanti da operazioni di «matched principal broking», oppure posizioni destinate a coprire il rischio inerente ad altri elementi del portafoglio;~~

~~b) le esposizioni dovute a transazioni non liquidate, consegne differite e titoli derivati negoziati fuori borsa, di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 dell'allegato II, le esposizioni dovute a operazioni di vendita con patto di riacquisto e concessione di titoli e di merci in prestito, basati su titoli o su merci compresi nel portafoglio di negoziazione di cui alla lettera a) contemplati nel punto 4 dell'allegato II e, previa approvazione delle autorità competenti, le esposizioni dovute ad operazioni di vendita con patto di riacquisto e ad assunzione di titoli e di merci in prestito, contemplati nello stesso punto, che soddisfano le condizioni previste ai successivi punti i), ii), iii e v) oppure le condizioni previste ai successivi punti iv) e v):~~

~~i) le esposizioni sono valutate quotidianamente rispetto ai prezzi di mercato secondo le procedure previste all'allegato II;~~

~~ii) la garanzia è adattata per tener conto di variazioni sostanziali del valore dei titoli o delle merci oggetto del contratto o della transazione in questione, secondo norme approvate dalle autorità competenti;~~

~~iii) il contratto o la transazione prevede la compensazione autonoma e immediata dei crediti dell'ente con i crediti della controparte in caso di inadempienza di quest'ultima;~~

~~iv) il contratto o la transazione in questione sono conclusi a livello di operatori del settore;~~

~~v) siffatti contratti e transazioni sono circoscritti agli usi appropriati e comunemente accettati dagli stessi, con esclusione quindi delle transazioni artificiali, in particolare diverse da quelle a breve termine e~~

~~e) Le esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, dividendi e depositi di garanzia su titoli derivati negoziati in borsa direttamente connesse con le voci incluse nel portafoglio di cui al punto 6 dell'allegato II.~~

~~L'inclusione di voci particolari nel portafoglio di negoziazione o l'esclusione dallo stesso deve rispettare procedure oggettive, compresi all'occorrenza i criteri di contabilità dell'ente interessato; le procedure in questione e la loro applicazione uniforme sono soggette all'esame delle autorità competenti.~~

↓ 93/6/CEE articolo 2, punto 7
(adattato)

~~7. «Impresa madre», «impresa figlia» e «ente finanziario»: questi termini sono definiti conformemente all'articolo 1 della direttiva 92/30/CEE;~~

↓ 93/6/CEE articolo 2, punto 8
(adattato)

~~8. «Società di partecipazione finanziaria»: un ente finanziario le cui imprese figlie siano esclusivamente o principalmente enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari e di cui almeno una di tali imprese figlie sia un ente creditizio o un'impresa di investimento.~~

↓ nuovo

f) «impresa d'investimento madre in uno Stato membro»: un'impresa d'investimento che ha come impresa figlia un ente o un altro ente finanziario o che detiene una partecipazione in siffatte entità e che non è essa stessa un'impresa figlia di un altro ente autorizzato nel medesimo Stato membro, o di una società di partecipazione finanziaria costituita nel medesimo Stato membro, e nella quale nessun altro ente autorizzato nel medesimo Stato membro detiene una partecipazione;

g) «impresa d'investimento madre nell'UE»: un'impresa di investimento madre in uno Stato membro che non è un'impresa figlia di un altro ente autorizzato in uno Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria costituita in uno Stato membro, e nella quale nessun altro ente autorizzato in uno Stato membro detiene una partecipazione;

↓ 93/6/CEE articolo 2, punto 9
(adattato)

~~9. «Ponderazione dei rischi»: i livelli di rischio di credito applicabili alle pertinenti controparti ai sensi della direttiva 89/647/CEE. Tuttavia per attività in forma di crediti e altre esposizioni nei confronti di imprese di investimento o di imprese di investimento riconosciute di paesi terzi nonché esposizioni nei confronti di stanze di compensazione e borse riconosciute, si applica la stessa ponderazione attribuita qualora la pertinente controparte sia un ente creditizio.~~

↓ 98/33/EC articolo 3 punto 1
(adattato)

~~10h)~~ «Strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC)»: le voci ~~fuori bilancio~~ ☒ comprese nell'elenco all'allegato IV della direttiva [2000/12/CE] diverse dalle voci per le quali il valore di esposizione viene considerato pari a zero ai sensi del punto 2 dell'allegato III di detta direttiva; ~~☒ alle quali a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/647/CEE si applicano i metodi di cui all'allegato II della predetta direttiva.~~

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~11.i)~~ «Mercato regolamentato»: un mercato ~~corrispondente alla definizione di cui all'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22/CEE;~~ ☒ secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 14 della direttiva 2004/39/CE ☒;

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~12. «Voci qualificate»: le posizioni long e short in attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/647/CEE e in titoli di debito emessi da imprese di investimento o da imprese di investimento riconosciute di paesi terzi. i titoli devono essere quotati almeno su un mercato regolamentato di uno Stato membro, o in una borsa di un paese terzo se quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in questione e devono, secondo l'ente interessato, presentare un sufficiente livello di liquidità nonché, in considerazione della solvibilità dell'emittente, un rischio di oscillazione del prezzo analogo o inferiore a quello delle voci dell'attivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/647/CEE. Le modalità con cui tali valori mobiliari vengono valutati sono soggette alla vigilanza delle autorità competenti, che rifiutano la valutazione dell'ente qualora ritengano che i titoli in questione presentino un rischio di oscillazione del prezzo troppo elevato per poter essere definiti voci qualificate.~~

~~Tuttavia, in deroga a quanto disposto al precedente capoverso, e in attesa di ulteriore coordinamento, le autorità competenti hanno il potere discrezionale di riconoscere come voci qualificate i valori mobiliari che presentino un sufficiente livello di liquidità e che, in considerazione della solvibilità dell'emittente, presentino un rischio di oscillazione del prezzo analogo o inferiore a quello delle voci dell'attivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1 lettera b) della direttiva 89/647/CEE. Il rischio di oscillazione del prezzo connesso con tali valori mobiliari deve essere stato valutato a siffatto livello da almeno due agenzie per la valutazione dei crediti riconosciute dalle autorità competenti, ovvero da una sola di dette agenzie, purché i valori mobiliari in questione non vengano valutati al di sotto di tale livello da un'altra agenzia riconosciuta dalle dette autorità.~~

~~Tuttavia le autorità competenti possono prevedere una deroga alla condizione di cui al precedente capoverso qualora non la giudichino appropriata in considerazione, ad esempio, delle caratteristiche del mercato o dell'emittente o dell'emissione oppure di una combinazione delle stesse.~~

~~Inoltre le autorità competenti impongono agli enti di applicare la ponderazione massima di cui all'allegato I, punto 14, tabella 1, ai valori mobiliari che presentino un particolare rischio a motivo dell'insufficiente solvibilità dell'emittente e/o dell'insufficiente liquidità.~~

~~Le autorità competenti di ciascuno Stato membro informano regolarmente il Consiglio e la Commissione in merito ai metodi applicati per valutare le voci qualificate, in particolare per quanto riguarda i metodi utilizzati per valutare il grado di liquidità dei titoli e la solvibilità dell'emittente.~~

~~13. «Voci connesse con le amministrazioni centrali»: le posizioni long e short in attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 89/647/CEE e quelle per le quali l'articolo 7 della direttiva 89/647/CEE prevede una ponderazione dello 0%.~~

↓ 93/6/CEE articolo 2, punto 14
(adattato)

~~14.j) «Titolo convertibile»: un valore mobiliare che a scelta del detentore può essere convertito in un altro valore mobiliare, di regola il titolo di capitale dell'emittente.~~

↓ 98/31/EC articolo 1, punto 1,
lettera b) (adattato)

~~15.k) «Warrant»: un titolo che attribuisce al detentore il diritto di acquistare un titolo o una merce sottostante ad un prezzo convenuto fino alla data o alla data di scadenza del *warrant* stesso e che può essere liquidato mediante consegna dei titoli o della merce sottostanti o in contanti.~~

~~16.l) «Finanziamento delle scorte»: la posizione che risulta quando una scorta di merce è venduta a termine ed il costo del finanziamento è bloccato fino alla data di consegna.~~

↓ 98/31/EC articolo 1, punto 1,
lettera c) (adattato)

~~17.m) «Operazione di vendita con patto di riacquisto»: la transazione l'operazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce valori mobiliari o merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di valori mobiliari o merci, laddove la garanzia sia emessa da una borsa valori riconosciuta che detenga i diritti sui valori mobiliari o sulle merci e il contratto non consenta all'ente di trasferire o costituire in pegno garanzia un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l'obbligo di riacquistarli (o di riacquistare titoli o merci della stessa specie) ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento; essa costituisce un'operazione di vendita con patto di riacquisto per l'ente che trasferisce i titoli o le merci e per chi li riceve.~~

↓ 93/6/CEE articolo 2, punto 17,
secondo comma

~~Un'operazione di vendita con patto di riacquisto è considerata transazione a livello di operatori del settore se la controparte è soggetta ad un coordinamento prudenziale in ambito comunitario o è un ente creditizio della zona A ai sensi della direttiva 89/647/CEE o un'impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo o se la transazione è conclusa con una stanza di compensazione o una borsa riconosciuta.~~

↓ 98/31/EC articolo 1, punto 1,
lettera d)

18-n) «Concessione e assunzione di titoli o merci in prestito»: la transazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci contro adeguata garanzia con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli o merci equivalenti ad una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito, costituisce una concessione di titoli o merci in prestito per l'ente che trasferisce i titoli o le merci e un'assunzione di titoli o merci in prestito per l'ente a cui tali titoli o merci sono trasferiti.

↓ 98/31/EC articolo 1 punto 1,
lettera d)

~~Un'assunzione di titoli o merci in prestito è considerata contratto a livello di operatori del settore se la controparte è soggetta ad un coordinamento prudenziale in un ambito comunitario o è un ente creditizio della zona A a norma della direttiva 89/647/CEE o un'impresa d'investimento riconosciuta di un paese terzo e/o se il contratto è concluso con una stanza di compensazione o una borsa riconosciuta.~~

↓ 93/6/CEE articolo 2, punto 19
(adattato)

19-o) «Membro della stanza di compensazione»: il membro di una borsa e/o di una stanza di compensazione, che abbia un rapporto contrattuale diretto con la controparte centrale (garante del mercato). ~~Le transazioni di quanti non sono membri della stanza di compensazione devono essere effettuate tramite un membro della stessa.~~

↓ 93/6/CEE articolo 2, punto 20
(adattato)
⇒ nuovo

20-p) «Impresa locale»: un'impresa che operi ~~in una borsa dei contratti «financial futures» o a premio unicamente~~ per conto proprio ⇒ sui mercati dei *financial futures* o dei contratti a premio o di altri strumenti derivati e sui mercati a pronti al solo scopo di coprire posizioni sui mercati degli strumenti derivati o che operi ⇐ per conto di altri membri ~~della stessa borsa~~ ⇒ dei medesimi mercati ⇐ ~~o stabiliscea prezzi per questi ultimi, e che goda della garanzia di un~~ ⇒ a condizione che l'esecuzione dei contratti sia garantita dai ⇐ membrie

della stanza di compensazione ⇒ dei mercati medesimi ⇐ della stessa borsa e i contratti in questione vanno computati nella determinazione della copertura patrimoniale complessiva del membro della stanza di compensazione, supponendo che le posizioni dell'impresa locale siano del tutto distinte da quelle del suddetto membro.

↓ 93/6/CEE articolo 2, punto 21
(adattato)

~~21.g)~~ «Coefficiente delta»: il rapporto fra la variazione prevista del prezzo di un contratto a premio e una piccola variazione di prezzo del titolo ☒ dello strumento ☒ sottostante.

↓ 93/6/CEE articolo 2, punto 22
(adattato)

~~22.~~ «Posizione long» ai fini dell'allegato I, punto 4: la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso d'interesse che riceverà ad una data futura, e «posizione short»: la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che pagherà ad una data futura.

↓ 93/6/CEE articolo 2, punto 23
(adattato)

~~23. r)~~ «Fondi propri»: i fondi propri ai sensi della direttiva 89/299/CEE ☒ [2000/12/CE] ☒. Tale definizione è tuttavia modificabile quando ricorrano le circostanze di cui all'allegato V.

↓ 93/6/EC articolo 2, punti 24 e 25 (adattato)

~~24.~~ «Capitale iniziale»: gli elementi 1) e 2) dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/299/CEE.

~~25.~~ «Fondi propri originari»: gli elementi 1), 2) e 3) meno 9), 10) e 11) di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/299/CEE.

↓ 93/6/CEE articolo 2, punto 26

~~26.s)~~ «Capitale»: i fondi propri.

↓ 93/6/CEE articolo 2, punto 27
(adattato)

~~27.~~ «Duration modificata»: la duration calcolata secondo la formula riportata al punto 26 dell'allegato I.

↓ nuovo

Ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, il termine impresa d'investimento include le imprese d'investimento riconosciute di paesi terzi.

Ai fini della lettera e) del primo comma, gli strumenti finanziari includono sia gli strumenti finanziari primari o strumenti a pronti, sia gli strumenti finanziari derivati il cui valore è derivato dal prezzo di uno strumento finanziario sottostante o da un tasso o da un indice o dal prezzo di un altro elemento sottostante e includono come minimo gli strumenti indicati nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE.

↓ 93/6/CEE articolo 2, punti 7 e 8
(adattato)

2. «Impresa madre», «impresa figlia» «società di gestione patrimoniale» e «ente finanziario»: questi termini ~~sono~~ includono le imprese definite come tali nell'articolo 4 della direttiva [2000/12/CE]. ~~conformemente all'articolo 1 della direttiva 92/30/CEE;~~

I termini «società di partecipazione finanziaria», «società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro», «società di partecipazione finanziaria madre nell'UE» e «impresa di servizi ausiliari» ~~= un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, imprese di investimento o altri enti finanziari, quando almeno una di esse è un'impresa di investimento~~ includono le imprese definite come tali nell'articolo 4 della direttiva [2000/12/CE], fermo restando che qualsiasi riferimento agli enti creditizi va interpretato come un riferimento agli enti.

↓ nuovo

3. Ai fini dell'applicazione della direttiva [2000/12/CE] ai gruppi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 che non comprendono un ente creditizio si applicano le seguenti definizioni:

↓ 2002/87/CE articolo 26
(adattato)

~~1.a)~~ «società di partecipazione finanziaria»: un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, imprese di investimento o altri enti finanziari, quando almeno una di esse è un'impresa di investimento, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE¹⁸ ~~del Parlamento europeo e del Consiglio.~~

~~2. b)~~ «società di partecipazione mista»: un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un'impresa di investimento o da una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, tra le cui imprese figlie figura almeno una impresa di investimento;

¹⁸ GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1

~~3~~ c) «autorità competenti»: le autorità nazionali preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle imprese d'investimento;

↓ 93/6/CEE (adattato)

☒ CAPO II ☒

CAPITALE INIZIALE

↓ 93/6/CEE articolo 2, punto 24 (adattato)

Articolo 4

~~1~~ «Capitale iniziale»: gli elementi ~~1) e 2)~~ ☒ di cui alle lettere a) e b) ☒ dell'articolo ~~2~~, ~~paragrafo 1~~ ☒ 57 ☒ della direttiva ~~89/299/CEE~~ ☒ [2000/12/CE] ☒.

↓ 93/6/CEE articolo 3, paragrafi 1 e 2 (adattato)

Articolo 5

1. È richiesto un capitale iniziale di 125 000 ~~ECU~~ ☒ EUR ☒ per le imprese di investimento che ☒ non trattino strumenti finanziari per conto proprio e non si impegnino irrevocabilmente all'acquisto di strumenti finanziari ma ☒ che detengono denaro e/o valori mobiliari dei clienti e che offrono uno o più dei seguenti servizi:

- a) la raccolta e la trasmissione degli ordini degli investitori su strumenti finanziari,
- b) l'esecuzione degli ordini degli investitori su strumenti finanziari,
- c) la gestione di portafogli individuali d'investimento in strumenti finanziari.

~~pureché non trattino strumenti finanziari per conto proprio e non si impegnino irrevocabilmente all'acquisto di strumenti finanziari.~~

~~La detenzione di posizioni fuori portafoglio di negoziazione in strumenti finanziari a scopo di investimento di fondi propri non è considerata attività di negoziazione ai sensi del primo comma o nel contesto del paragrafo 2.~~

2. Le autorità competenti possono ~~tuttavia~~ autorizzare imprese d'investimento che eseguono ordini degli investitori su strumenti finanziari a detenere detti strumenti in proprio a condizione che:

- a) siffatte posizioni derivino esclusivamente dall'impossibilità dell'impresa di garantire la copertura esatta dell'ordine ricevuto,

- b) il valore totale di mercato di tali posizioni non superi il 15 % del capitale iniziale dell'impresa,
- c) l'impresa soddisfi i requisiti di cui agli articoli 18, 20 e 28, e
- d) siffatte posizioni siano occasionali e provvisorie nonché rigorosamente limitate al tempo necessario per effettuare l'operazione in questione.

La detenzione di posizioni fuori portafoglio di negoziazione in strumenti finanziari a scopo di investimento di fondi propri non è considerata attività di negoziazione ai sensi del primo comma o nel contesto del paragrafo 3.

3.2 Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre l'importo di cui al paragrafo 1 a 50 000 ~~ECU~~ EUR qualora l'impresa non sia autorizzata a detenere denaro o valori mobiliari della clientela, né a trattare per conto proprio, né ad impegnarsi irrevocabilmente all'acquisto di titoli.

↓ 93/6/CEE articolo 3, paragrafo 3 (adattato)

~~3. Il capitale iniziale delle altre imprese di investimento è pari a 730 000 ECU.~~

↓ 2004/39/CE articolo 67, punto 2 (adattato)

Articolo 6

~~4. Il capitale iniziale delle imprese di cui all'articolo 2, punto 2), secondo e terzo trattino~~ locali è pari a 50 000 EUR se si tratta di imprese che beneficiano della libertà di stabilimento e/o prestano servizi ai sensi degli articoli 31 e/o 32 della direttiva 2004/39/CEE .

↓ 2004/39/CE articolo 67, punto 3 (adattato)

Articolo 7

~~In attesa della revisione della direttiva 93/6/CEE, Le imprese di cui all'articolo 2, punto 2,~~ 3, punto 1 , lettera ~~e~~ b), iii) della stessa:

- a) hanno un capitale iniziale di 50 000 EUR o
- b) hanno un'assicurazione della responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio comunitario o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 1 000 000 EUR per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1 500 000 EUR all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo o

- c) dispongono di una combinazione di capitale iniziale e di assicurazione della responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quella di cui alla lettera a) o alla lettera b).

Gli importi di cui al presente paragrafo sono periodicamente soggetti a revisione ad opera della Commissione per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in linea e contemporaneamente con gli aggiustamenti effettuati a norma dell'articolo 4, paragrafo 7 della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ (*).

Articolo 8

Quando un'impresa di investimento di cui all'articolo ~~2, punto 2, lettera e)~~ 3, punto 1), lettera b) iii) è registrata anche ~~a titolo~~ ai sensi della direttiva 2002/92/CE, essa deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 di tale direttiva e deve inoltre:

- a) avere un capitale iniziale di 25 000 EUR;
- b) sottoscrivere un'assicurazione della responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio comunitario o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 500 000 EUR per ciascuna richiesta di indennizzo e di 750 000 EUR all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo;
- c) disporre di una combinazione di capitale iniziale e di assicurazione della responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quella di cui alla lettera a) o alla lettera b).

↓ 93/6/CEE articolo 3, paragrafo 3 (adattato)

Articolo 9

Il capitale iniziale delle altre imprese di investimento è pari a 730 000 ~~ECU~~ EUR .

↓ 93/6/CEE articolo 3, paragrafi da 5 a 8 (adattato)

Articolo 10

1. In deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 6 e 9, ~~Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4~~ gli Stati membri possono confermare l'autorizzazione delle imprese di investimento e delle imprese di cui ~~al paragrafo 4~~ all'articolo 6 esistenti prima ~~dell'attuazione della presente direttiva~~ del 31 dicembre 1995 i cui fondi propri siano inferiori ai livelli di capitale iniziale per esse indicati ~~nei paragrafi da 1 a 4~~ all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 6 e 9 .

¹⁹ GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

I fondi propri di tali imprese non devono scendere al di sotto del livello di riferimento più elevato calcolato dopo la data di notifica della ~~presente~~ direttiva ~~93/6/CEE~~ . Il livello di riferimento è il livello medio giornaliero dei fondi propri calcolato sul semestre precedente la data del calcolo; il livello di riferimento sarà calcolato su detto periodo con frequenza semestrale.

2. Qualora il controllo di un'impresa di investimento contemplata dal paragrafo ~~5~~ ~~1~~ sia assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che lo esercitava anteriormente, i fondi propri dell'impresa devono raggiungere almeno il livello indicato ~~ai paragrafi da 1 a 4~~ all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 6 e 9 , ~~tranne nei casi seguenti:~~ in caso di ~~il~~ primo trasferimento per successione dopo ~~l'entrata in vigore della presente direttiva~~ il 31 dicembre 1995 , previa approvazione delle autorità competenti, e per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla data del trasferimento.;

~~ii) cambiamento di un socio in una partnership, purché almeno uno dei soci della stessa alla data di attuazione della presente direttiva continui a farne parte, e per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente direttiva.~~

3. ~~Tuttavia,~~ In presenza di determinate circostanze particolari e con il consenso delle autorità competenti, in caso di fusione di due o più imprese di investimento e/o imprese di cui ~~al paragrafo 4~~ all'articolo 6, non è necessario che i fondi propri dell'impresa risultante dalla fusione raggiungano il relativo livello indicato ~~nei paragrafi da 1 a 4~~ all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 6 e 9 . Per il periodo in cui il livello previsto ~~dai paragrafi da 1 a 4~~ all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 6 e 9 non è ancora stato raggiunto, fondi propri della nuova impresa non possono però scendere al di sotto dell'importo complessivo dei fondi propri delle imprese fuse alla data della fusione.

4. I fondi propri delle imprese di investimento e delle imprese di cui ~~al paragrafo 4~~ all'articolo 6 non possono scendere al di sotto del livello previsto ~~ai paragrafi da 1 a 5 e 7~~ all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, all'articolo 6, all'articolo 9 e all'articolo 10, paragrafi 1 e 3.

Tuttavia, se ciò si verificasse, le autorità competenti hanno facoltà di concedere a tali imprese, laddove le circostanze lo giustifichino, un periodo limitato per rettificare la loro situazione o cessare la loro attività.

↓ nuovo

CAPO III

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Articolo 11

1. Il portafoglio di negoziazione di un ente consiste nell'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci, detenute per la negoziazione o la copertura del rischio inerente ad altri elementi dello stesso portafoglio, strumenti che devono essere esenti da ogni clausola che ne limiti la negoziabilità o, in alternativa, poter essere coperti integralmente.

2. Le posizioni detenute a fini di negoziazione sono quelle intenzionalmente destinate a una successiva vendita a breve termine e/o assunte allo scopo di beneficiare a breve termine di differenze effettive o attese di prezzo tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse. Per posizioni si intendono le posizioni in proprio (*proprietary positions*) e le posizioni derivanti da servizi alla clientela (*client servicing*) o di supporto agli scambi (*market making*).

3. La destinazione alla negoziazione è dimostrata facendo riferimento alle strategie, alle politiche e alle procedure stabilite dall'ente per gestire la posizione o il portafoglio conformemente all'allegato VII, parte A.

4. Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli per la gestione del loro portafoglio di negoziazione conformemente all'allegato VII, parte B.

5. Le coperture interne possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione; in tal caso si applica l'allegato VII, parte C.

↓ nuovo

CAPO IV

FONDI PROPRI

↓ 93/6/CEE articolo 2, punto 25
(adattato)

Articolo 12

Per «fondi propri ~~originari~~ di base » ~~gli~~ si intende la somma degli elementi ~~1), 2) e 4)~~ di cui alle lettere a), b) e c) meno ~~9), 10) e 11)~~ la somma degli elementi di cui alle lettere i), j) e k) ~~all'articolo 2, paragrafo 1~~ dell'articolo 57 della direttiva ~~89/299/CEE~~ [2000/12/CE].

↓ nuovo

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° gennaio 2009, un'opportuna proposta di modifica del presente capo.

↓ 93/6/CEE allegato V, punto 1,
primo e secondo comma (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 13

1. ⇒ Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e gli articoli da 14 a 17 ⇐, i fondi propri delle imprese di investimento e degli enti creditizi sono definiti determinati in conformità della direttiva ~~89/299/CEE~~ del Consiglio [X] [2000/12/CE] [X].

Il primo comma si applica, inoltre, alle imprese d'investimento che non hanno una delle forme giuridiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della quarta direttiva del Consiglio 78/660/CEE.

↓ 93/6/CEE allegato V, punti 1,
secondo comma e da 2 a 5
(adattato)
→₁ 98/31/EC articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 4, lettere a) e b)
⇒ nuovo

2. →₁ In deroga al ~~punto~~ [X] paragrafo [X] 1, le autorità competenti possono consentire agli enti tenuti a soddisfare i requisiti patrimoniali [X] di cui all'articolo 21 e agli articoli da 28 a 32 [X] e agli allegati I, ~~II, III, IV, VI, VII e VIII~~ [X] e da III a VI [X] di ~~usare una definizione~~ [X] determinare i fondi propri, per questi soli fini, secondo una modalità [X] ~~alternativa unicamente nell'ambito di detti requisiti.~~ ← Nessuna parte dei fondi propri [X] utilizzati a tal fine [X] ~~essi costituiti~~ può essere utilizzata contemporaneamente per soddisfare altri requisiti patrimoniali.

La [X] modalità di determinazione [X] ~~definizione~~ alternativa ~~comprende~~ [X] consiste nel sommare [X] gli elementi di cui alle lettere [X] da [X] a), b) e [X] a [X] c) ~~meno~~ [X] e detrarre [X] l'elemento di cui alla lettera d); la detrazione di tale elemento è lasciata alla discrezione delle autorità competenti.

- a) i fondi propri quali sono definiti nella direttiva ~~89/299/CEE~~ [X] [2000/12/CE] [X], ad esclusione, ~~dei punti 12) e 13)~~ [X] delle lettere da l) a p) [X] dell'articolo ~~2, paragrafo 1~~ [X] 57 [X] di detta direttiva per le imprese di investimento tenute a detrarre dal totale degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) l'elemento di cui alla lettera d);
- b) gli utili netti del portafoglio di negoziazione dell'ente, al netto di prevedibili oneri o dividendi meno le perdite nette sulle loro altre attività, sempreché nessuno di tali importi sia già stato incluso ~~nell'elemento~~ di cui alla lettera a) [X] del presente paragrafo in quanto compreso fra gli elementi di cui alle lettere b) [X] o k) ~~a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, elementi 2) o 11)~~ [X] 57 [X] della direttiva ~~89/299/CEE~~ [X] [2000/12/CE] [X];

- c) i prestiti postergati e/o gli elementi di cui al ~~punto~~ ☒ paragrafo ☒ 5, fatte salve le condizioni di cui ai ~~punti da 3 a 7~~ ☒ paragrafi 3 e 4 e all'articolo 14 ☒ ;
- d) le attività non liquide quali ~~definite al punto 8~~ ☒ specificate all'articolo 15 ☒.

3. I prestiti postergati di cui al punto 2, lettera c) hanno una durata iniziale di almeno due anni. Essi sono interamente versati e nel contratto di prestito non è prevista alcuna clausola che ne disponga, in presenza di particolari circostanze diverse dalla liquidazione dell'ente, il rimborso prima della scadenza convenuta, tranne qualora le autorità competenti vi acconsentano. Né il capitale né gli interessi del prestito postergato possono essere rimborsati se il rimborso riduce i fondi propri dell'ente in questione ad un livello inferiore al 100 % della copertura complessiva dell'ente ☒ stesso ☒ .

Inoltre, l'ente notifica alle autorità competenti qualsiasi rimborso del prestito postergato non appena i suoi fondi propri scendono ad un livello inferiore al 120 % della copertura ☒ patrimoniale ☒ complessiva ad esso richiesta.

4. I prestiti postergati di cui al punto 2, lettera c), non possono superare il limite massimo del 150 % dei fondi propri ~~originari~~ ☒ di base ☒ destinati a soddisfare ☒ i requisiti di cui all'articolo 21 e agli articoli da 28 a 32 nonché agli ☒ ~~gli obblighi di cui agli allegati I, II, III, IV, VI, VII e VIII~~ ☒ da I a VI ☒ e possono avvicinarsi a questo limite massimo soltanto in particolari circostanze considerate accettabili dalle autorità competenti.

5. Le autorità competenti possono permettere agli enti di sostituire i prestiti postergati di cui ai ~~punti 3 e 4~~ al punto 2), lettera c) con gli elementi ~~3), 5), 6), 7) e 8)~~ del paragrafo 4 di cui alle lettere da d) ad h) dell'articolo ~~2~~ ☒ 57 ☒ della direttiva ~~89/299/CEE~~ ☒ [2000/12/CE] ☒ .

<p>↓ 98/31/CE allegato, punto 4, lettera c) (adattato)</p>
--

Articolo 14

1. Le autorità competenti possono permettere alle imprese d'investimento di superare il limite massimo per i prestiti postergati di cui ~~al punto~~ ☒ all'articolo 13, paragrafo ☒ 4 qualora ritengano che ciò sia compatibile con norme prudenziali e a condizione che il totale di tali prestiti postergati e degli elementi di cui ~~al punto~~ ☒ all'articolo 13, paragrafo ☒ 5 non superi il 200 % dei fondi propri ~~originari~~ ☒ di base ☒ destinati a soddisfare ~~gli obblighi~~ ☒ i requisiti ☒ di cui ☒ all'articolo 21, agli articoli da 28 a 32 nonché all'allegato I ☒ e agli allegati ~~I, II, III, IV, VI, VII e VIII~~ ☒ da III a VI ☒ oppure il 250 % di detto importo, laddove le imprese d'investimento detraggano l'elemento di cui ~~al punto~~ ☒ all'articolo 13, paragrafo ☒ 2, lettera d), nel computo dei fondi propri.

2. Le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi di superare il limite massimo per i prestiti postergati di cui ~~al punto~~ ☒ all'articolo 13, paragrafo ☒ 4 qualora ritengano che ciò sia compatibile con norme prudenziali e a condizione che il totale di tali prestiti postergati e degli elementi di cui ~~al punto 5~~ ☒ alle lettere da d) ad h) della direttiva [2000/12/EC] ☒ non superi il 250 % dei fondi propri ~~originari~~ ☒ di base ☒ destinati a

soddisfare ~~gli obblighi~~ i requisiti di cui agli articoli da 28 a 32 nonché all'allegato I e agli allegati ~~I, II, III, VI, VII e VIII~~ da III a VI .

↓ 93/6/CEE allegato V, punto 8
(adattato)

Articolo 15

Le attività non liquide di cui alla lettera d) dell'articolo 12, paragrafo 2 comprendono:

- a) le immobilizzazioni materiali, ~~tranne qualora terreni e fabbricati possano figurare come contropartita dei prestiti di cui costituiscono garanzia~~;
- b) partecipazioni, compresi i crediti subordinati, in enti creditizi o enti finanziari, facenti parte dei fondi propri di tali enti, salvo se detratti a norma ~~dell'articolo 2, paragrafo 1, elementi 12) e 13)~~ delle lettere da l) a p) dell'articolo 57 della direttiva ~~89/299/CEE~~ [2000/12/CE] o ~~del punto 15 iv) del presente allegato~~ dell'articolo 15, lettera d) della presente direttiva .
- c) partecipazioni e altri investimenti in imprese diverse dagli enti creditizi e dagli altri enti finanziari, non prontamente negoziabili;
- d) perdite di esercizio in società controllate;
- e) depositi effettuati, esclusi quelli rimborsabili entro 90 giorni, ed esclusi anche pagamenti connessi con contratti *futures* per i quali è previsto un deposito di garanzia o contratti a premio;
- f) prestiti e altri importi dovuti, non rimborsabili entro 90 giorni;
- g) giacenze in natura, a meno che esse siano già soggette ~~agli obblighi di copertura patrimoniale stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 2, e purché tali obblighi siano non meno~~ almeno altrettanto rigorosi di quelli stabiliti ~~in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, punto iii)~~ negli articoli da 18 a 20 .

↓ 93/6/CEE allegato V, punto 8,
secondo trattino, secondo comma
(adattato)

~~Laddove~~ Ai fini della lettera b), qualora azioni o quote siano detenute temporaneamente in un ente creditizio o ente finanziario in connessione con un intervento finanziario finalizzato alla ristrutturazione e al salvataggio di detto ente, le autorità competenti possono esentare da tale obbligo. Esse possono parimenti concedere una dispensa laddove si tratti di partecipazioni contenute nel portafoglio di negoziazione dell'impresa di investimento.

Articolo 16

~~9-~~ Le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo ~~e~~ che beneficiano della deroga di cui all'articolo ~~7, paragrafo 4,~~ 22 calcolano i loro fondi propri conformemente ai precedenti punti da ~~1 a 8~~ agli articoli da 13 a 15 , fatte salve le seguenti ~~modifiche~~ rettifiche .

- a) ~~i)~~ le attività non liquide di cui al ~~punto 2,~~ all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d) sono detratte;
- b) ~~ii)~~ l'esclusione di cui al ~~punto 2,~~ all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) non comprende le componenti ~~dei punti 12 e 13~~ di cui alle lettere da l) a p) dell'articolo ~~2, paragrafo 1~~ 57 della direttiva ~~89/299/CEE~~ [2000/12/CE] che l'impresa di investimento detiene nei confronti di imprese incluse nel consolidamento quale definito all'articolo ~~7~~ 2 , paragrafo ~~2~~ 1 della presente direttiva;
- c) ~~iii)~~ i limiti di cui all'articolo ~~6~~ 66 , paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva ~~89/299/CEE~~ [2000/12/CE] sono calcolati in riferimento ai fondi propri ~~originari~~ di base con detrazione delle componenti ~~degli elementi 12) e 13)~~ di cui alle lettere da l) a p) dell'articolo ~~2, paragrafo 1~~ 57 della direttiva ~~89/299/CEE~~ [2000/12/CE] di cui alla precedente ~~punto ii)~~ lettera b) che costituiscono elementi dei fondi propri ~~originari~~ di base delle imprese in questione;
- d) ~~iv)~~ le componenti ~~degli elementi 12) e 13)~~ di cui alle lettere da l) a p) dell'articolo ~~2, paragrafo 1~~ 57 della direttiva ~~89/299/CEE~~ [2000/12/CE] di cui alla precedente ~~punto iii)~~ lettera c) sono detratte dai fondi propri ~~originari~~ di base anziché dal totale di tutti gli elementi, come ~~prescritto~~ stabilito all'articolo ~~6~~ 66 , paragrafo 1, lettera c) della medesima direttiva, in particolare ai fini ~~dei punti da 4 a 7~~ dell'articolo 13, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 14 della ~~presente allegato~~ direttiva .

Articolo 17

1. Quando un ente calcola gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio ai fini dell'allegato II conformemente alle disposizioni degli articoli da 84 a 89 della direttiva [2000/12/CE], ai fini del calcolo di cui alla direttiva [2000/12/CE], allegato VII, parte 1, sottoparte 4 si applicano le disposizioni seguenti:

- a) le rettifiche di valore compiute per tener conto della qualità creditizia della controparte possono essere incluse nella somma delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati per le esposizioni di cui all'allegato II;
- b) previa approvazione delle autorità competenti, se il rischio di credito della controparte è preso adeguatamente in considerazione nella valutazione di una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione, l'ammontare della perdita attesa per l'esposizione al rischio di controparte è pari a zero.

Ai fini della lettera a), per gli enti in questione, tali rettifiche di valore non sono incluse nei fondi propri a fini diversi da quelli previsti nel presente comma.

2. Ai fini del presente articolo, si applicano gli articoli 153 e 154 della direttiva [2000/12/CE].

↓ 93/6/CEE (adattato)

☒ CAPO V ☒

☒ SEZIONE 1 ☒

COPERTURA ☒ DEI ☒ RISCHI

↓ 93/6/CEE articolo 4, paragrafo 1 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 18

1. ~~Le autorità competenti impongono agli~~ ☒ Gli ☒ enti ~~di costituire~~ ⇒ detengono ⇐ fondi propri ~~che siano~~ costantemente superiori o pari alla somma dei seguenti elementi:

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 2 (adattato)

- a) ~~ii)~~ ⇒ copertura patrimoniale, calcolata ~~a norma~~ ☒ secondo i metodi e le opzioni di cui agli articoli da 28 a 32 e ☒ ~~degli~~ allegati I, II e VI e, se del caso, ~~de~~all'allegato VIII, per il loro portafoglio di negoziazione;
- b) ~~ii)~~ ⇒ copertura patrimoniale, calcolata ~~a norma~~ ☒ secondo i metodi e le opzioni di cui ☒ ~~degli~~ allegati III e VIII ☒ IV ☒ e, se del caso, ~~de~~all'allegato VIII, per tutte le loro attività.

↓ 93/6/CEE articolo 4, paragrafo 1, punti iii) e iv) (adattato)

~~iii) — copertura patrimoniale prescritta nella direttiva 89/647/CEE per tutte le loro attività, esclusi il portafoglio di negoziazione e le attività non liquide dedotte dai fondi propri in conformità del punto 2), lettera d) dell'allegato V;~~

~~iv) — copertura patrimoniale prevista al paragrafo 2.~~

↓ 93/6/CEE articolo 4, paragrafo 1, punto iv), secondo comma

~~Indipendentemente dall'entità della copertura patrimoniale di cui ai punti da i) a iv) i fondi propri prescritti alle imprese di investimento non devono essere mai inferiori alla copertura di cui all'allegato IV.~~

↓ 93/6/CEE articolo 4, paragrafi da 2 a 5

~~2. Le autorità competenti impongono agli enti di costituire fondi propri adeguati per coprire i rischi occasionati da attività non contemplate né dalla presente direttiva né dalla direttiva 89/647/CEE e che rivestano la stessa natura dei rischi contemplati da tali direttive.~~

~~3. Se i fondi propri di un ente scendono al di sotto dell'ammontare dei fondi propri prescritti, calcolati a norma del paragrafo 1, le autorità competenti assicurano che l'ente in questione prenda adeguati provvedimenti per rettificare quanto prima la sua situazione.~~

~~4. Le autorità competenti impongono agli enti di istituire sistemi di osservazione e di controllo del rischio tasso di interesse per tutte le loro attività, sistemi soggetti alla supervisione dalle autorità stesse.~~

~~5. Gli enti sono tenuti a provare alle loro autorità competenti che dispongono di sistemi adeguati per calcolare con ragionevole precisione, in qualsiasi momento, la loro posizione finanziaria.~~

↓ 93/6/CEE articolo 4, paragrafo 6 (adattato)

2. In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono permettere agli enti di calcolare la copertura patrimoniale per il loro portafoglio di negoziazione secondo ~~la direttiva 89/647/CEE~~ l'articolo 75, lettera a) della direttiva [2000/12/CE] e i punti 6, 7, 8 e 10 dell'allegato II della presente direttiva, piuttosto che in conformità degli allegati I e II della presente direttiva, ~~sempreché~~ a condizione che .

a) ~~ii)~~ le operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione degli enti in questione non superino di norma il 5% dell'insieme delle loro operazioni, e

b) ~~ii)~~ l'insieme delle loro posizioni in portafoglio di negoziazione non superi di norma l'importo di 15 milioni di ~~ECU~~ EUR , e

c) ~~iii~~) le operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione degli enti in questione non superino in nessun momento il 6% dell'insieme delle loro operazioni e l'insieme delle loro posizioni in portafoglio di negoziazione non superi in nessun momento l'importo di 20 milioni di ~~ECU~~ EUR .

↓ 93/6/CEE articolo 4, paragrafo 7 (adattato)

3. Per calcolare la parte rappresentata dal portafoglio di negoziazione rispetto al totale delle attività ai sensi del paragrafo ~~6, punti i) e iii)~~ 2, lettere a) e c) , le autorità competenti possono riferirsi al totale delle operazioni in bilancio e fuori bilancio, al conto «profitti e perdite» o ai fondi propri dell'ente in questione, o a una combinazione di questi importi. Nella valutazione dell'entità delle operazioni in e fuori bilancio, ~~i titoli~~ gli strumenti di debito sono valutati al loro prezzo di mercato o al loro valore nominale, ~~è~~ gli strumenti di capitale al prezzo di mercato e i prodotti derivati al valore nominale o di mercato degli strumenti sottostanti. Si sommano le posizioni ~~long e short~~ lunghe e corte , indipendentemente dal loro segno.

↓ 93/6/CEE articolo 4, paragrafo 8 (adattato)

4. Se un ente ~~devesse superare~~ per più di un breve periodo uno o entrambi i limiti di cui al paragrafo ~~6, punti i) e ii)~~ 2, lettere a) e b) o supera uno o entrambi i limiti di cui al paragrafo ~~6, punto iii)~~ 2, lettera c) , ha l'obbligo di soddisfare i requisiti fissati all'articolo ~~4~~, paragrafo 1, ~~punto i)~~ lettera a) e non quelli della ~~direttiva 89/647/CEE~~ dell'articolo 75, lettera a) della direttiva [2000/12/CE] , per quanto riguarda il suo portafoglio di negoziazione, e di darne notifica all'autorità competente.

↓ nuovo

Articolo 19

1. Ai fini del punto 14 dell'allegato I, a discrezione delle autorità nazionali, una ponderazione dello 0% può essere applicata agli strumenti di debito emessi dalle stesse entità e denominati e finanziati in valuta locale.

↓ 93/6/CEE articolo 11, paragrafo 2 (adattato)

2. In deroga ~~ai punti~~ 13 e 14 dell'allegato I, gli Stati membri possono stabilire, per le obbligazioni ~~cui è attribuito un coefficiente di ponderazione del 10 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 89/647/CEE~~ di cui all'allegato VI, parte 1, punti da 65 e 67 della direttiva [2000/12/CE] , una copertura patrimoniale per rischio specifico pari alla metà della copertura fissata, a fronte di detto rischio, per un voce qualificata con la stessa durata residua di tali obbligazioni , ridotta applicando le percentuali indicate nell'allegato VI, parte 1, punto 68 della direttiva [2000/12/CE] .

3. Se, come previsto al punto 52 dell'allegato I, un'autorità competente riconosce come ammissibile un organismo d'investimento collettivo di un paese terzo, un'autorità competente di un altro Stato membro può far proprio tale riconoscimento senza procedere essa stessa ad una valutazione.

Articolo 20

1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e l'articolo 34 della presente direttiva, i requisiti di cui all'articolo 75 della direttiva [2000/12/CE] si applicano alle imprese di investimento.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire alle imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare i servizi di investimento che figurano al punto 3 e al punto 6 dell'allegato I, sezione A della direttiva 2004/39/CE di detenere fondi propri che siano costantemente superiori o pari alla somma dei seguenti elementi:

- a) la somma dei requisiti patrimoniali indicati nelle lettere da a) a c) dell'articolo 75 della direttiva [200/12/CE];
- b) l'importo stabilito all'articolo 21 della presente direttiva.

3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire alle imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme alle disposizioni dell'articolo 9, ma che rientrano nelle categorie che seguono, di detenere fondi propri che siano costantemente superiori o pari alla somma dei requisiti patrimoniali calcolati secondo le disposizioni delle lettere da a) a c) della direttiva [2000/12/CE] e dell'importo prescritto nell'articolo 21 della presente direttiva.

- a) imprese di investimento che negoziano per conto proprio allo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammessi ad un sistema di compensazione e regolamento o a una borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti;
- b) imprese di investimento:
 - i) che non detengono denaro o valori mobiliari della clientela;
 - ii) che effettuano solo negoziazioni per conto proprio;
 - iii) che non hanno clienti esterni;
 - iv) per le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni vengono effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo.

4. Le imprese di investimento di cui ai paragrafi 2 e 3 rimangono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo contenute nell'allegato V della direttiva [2000/12/CE].

Articolo 21

Alle imprese di investimento è prescritto di detenere fondi propri pari a un quarto delle loro spese fisse generali dell'esercizio precedente.

Le ~~competenti~~ autorità competenti hanno facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività di un'impresa rispetto all'esercizio precedente.

Quando il precedente periodo di attività dell'impresa è inferiore a un anno intero, compreso il giorno d'inizio dell'attività, tale copertura sarà pari a un quarto delle spese fisse generali del piano di attività preventivo, salvo eventuale adattamento prescritto dalle autorità competenti.

SEZIONE 2

APPLICAZIONE DEI REQUISITI PATRIMONIALI SU BASE CONSOLIDATA

Articolo 22

1. Le autorità competenti tenute a o incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata di gruppi di cui all'articolo 2 possono, caso per caso, derogare all'applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata a condizione che:

- a) ciascuna impresa di investimento del gruppo utilizzi la definizione di fondi propri contenuta nell'articolo 16;
- b) tutte le imprese di investimento del gruppo rientrino nelle categorie di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 20;
- c) ciascuna impresa di investimento del gruppo soddisfi i requisiti prescritti negli articoli 18 e 20 su base individuale e deduca al tempo stesso dai suoi fondi propri ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati;
- d) ciascuna società di partecipazione finanziaria che sia l'impresa madre di un'impresa di investimento facente parte del gruppo detenga un capitale, definito ai fini della presente disposizione come la somma degli elementi di cui alle lettere da a) ad h) dell'articolo 57 della direttiva [2000/12/CE], di entità almeno pari alla somma del valore contabile integrale delle partecipazioni, dei crediti subordinati e degli strumenti di cui all'articolo 57 della direttiva [2000/12/CE] in imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati,

e dell'importo totale di ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, istituti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati.

Quando i criteri di cui al primo comma sono soddisfatti, ciascuna impresa di investimento deve disporre di sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le società di partecipazione finanziaria, imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari facenti parte del gruppo.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire alle società di partecipazione finanziaria che sono imprese madri di un'impresa di investimento del gruppo di utilizzare un valore inferiore al valore calcolato conformemente alla lettera d) del paragrafo 1, purché non sia inferiore anche alla somma dei requisiti prescritti negli articoli 18 e 20 su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società di gestione patrimoniale e alle imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati e all'importo totale di ogni passività eventuale nei confronti di imprese di investimento, istituti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati. Ai fini del presente paragrafo il requisito patrimoniale per gli enti finanziari, le società di gestione patrimoniale e le imprese di servizi ausiliari è un requisito patrimoniale nozionale.

↓ 93/6/CEE articolo 7, paragrafi 5 e 6 (adattato)

Articolo 23

Le autorità competenti esigono che le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo che beneficiano della deroga di cui al ~~punto 20~~ all'articolo 22 notificano i loro rischi, compresi quelli connessi alla composizione e alle fonti di capitale e finanziamento, che potrebbero ledere la situazione finanziaria di dette imprese. Se le autorità competenti ritengono che la situazione finanziaria delle suddette imprese di investimento non sia sufficientemente tutelata, prescrivono che queste ultime adottino opportune misure, ivi comprese, se necessario, limitazioni nei trasferimenti di capitale da tali imprese alle entità del gruppo.

Qualora le autorità competenti derogano agli obblighi di vigilanza su base consolidata previsti ~~al paragrafo 4~~ all'articolo 22 , esse adottano altre misure adeguate per il controllo dei rischi, segnatamente i grandi fidi, in tutto il gruppo, incluse le imprese che non sono localizzate in nessuno degli Stati membri.

↓ nuovo

Quando le autorità competenti derogano all'obbligo di vigilanza su base consolidata previsto dall'articolo 22, i requisiti di cui al titolo V, capo 5 della direttiva [2000/12/CE] continuano ad applicarsi su base individuale e i requisiti di cui all'articolo 124 della direttiva [2000/12/CE] continuano ad applicarsi alla vigilanza delle imprese di investimento su base individuale.

↓ 93/6/CEE articolo 7, paragrafi da 7 a 9

~~7. Gli Stati membri possono non esigere l'applicazione, su base individuale o subconsolidata, delle coperture patrimoniali di cui agli articoli 4 e 5 ad un ente che, in quanto impresa madre, sia soggetto a vigilanza su base consolidata e alle imprese figlie di un siffatto ente che siano soggette alla loro autorizzazione e vigilanza e rientrino nella vigilanza su base consolidata dell'ente che è la loro impresa madre.~~

~~Analoga deroga è concessa qualora l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria con sede nello stesso Stato membro dell'ente, a condizione che ad essa si applichino la stessa vigilanza cui sono soggetti gli enti creditizi o le imprese d'investimento e in particolare i requisiti stabiliti dagli articoli 4 e 5.~~

~~Nei due casi suddetti, ove si applichi siffatta deroga, dovranno essere adottate misure volte a garantire una ripartizione adeguata di fondi propri all'interno del gruppo.~~

~~8. Quando un ente, impresa figlia di un'impresa madre che sia un ente, è stato autorizzato ed è situato in un altro Stato membro, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione applicano a tale ente le norme di cui agli articoli 4 e 5 su base individuale o, se del caso, subconsolidata.~~

~~9. In deroga al disposto del paragrafo 8, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa figlia di un'impresa madre che sia un ente possono, mediante un accordo bilaterale, delegare la propria responsabilità di vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale e sui grandi fidi alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre e che esercitano la vigilanza su di essa. La Commissione deve essere informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri, al Comitato consultivo bancario e al Consiglio salvo si tratti di gruppi contemplati dal paragrafo 3.~~

↓ nuovo

Articolo 24

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dai requisiti patrimoniali consolidati ivi stabiliti, a condizione che tutte le imprese di investimento del gruppo rientrino tra le imprese di investimento di cui all'articolo 20, paragrafo 2 e il gruppo non comprenda enti creditizi.

Quando le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, l'impresa di investimento madre è tenuta a detenere fondi propri che siano costantemente superiori o pari al più elevato dei due seguenti requisiti consolidati, calcolati secondo le disposizioni contenute nella sezione 3 del presente capo:

- a) la somma dei requisiti patrimoniali indicati nelle lettere da a) a c) dell'articolo 75 della direttiva [2000/12/CE];
- b) l'importo prescritto all'articolo 21.

Articolo 25

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dai requisiti patrimoniali consolidati ivi stabiliti, a condizione che tutte le imprese di investimento del gruppo rientrino tra le imprese di investimento di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, e il gruppo non comprenda enti creditizi.

Quando le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, l'impresa di investimento madre è tenuta a detenere fondi propri che siano costantemente superiori o pari al più elevato della somma dei requisiti consolidati, calcolati secondo le disposizioni contenute nella sezione 3 del presente capo, dei requisiti patrimoniali indicati nelle lettere da a) a c) dell'articolo 75 della direttiva [2000/12/CE] e dell'importo stabilito all'articolo 21 della presente direttiva.

↓ 93/6/CEE (adattato)

SEZIONE 3

CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE SU BASE CONSOLIDATA

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 4
(adattato)

Articolo 26

1. Qualora non sia applicata la deroga di cui ~~ai paragrafi 20 e~~ all'articolo 22, le autorità competenti possono, ai fini del calcolo della copertura patrimoniale di cui agli allegati I e VIII e delle esposizioni verso i clienti di cui agli articoli da 28 a 31 e all'allegato VI, su base consolidata, consentire la compensazione di posizioni del portafoglio di negoziazione di un ente con posizioni che un altro ente detenga nel proprio portafoglio di negoziazione in conformità delle disposizioni degli articoli da 28 a 32 e degli allegati I, V e VIII.

Inoltre esse possono consentire la compensazione di posizioni in cambi detenute da un ente con posizioni in cambi detenute da un altro ente, a norma dell'allegato III e/o dell'allegato VIII. Esse possono altresì consentire la compensazione di posizioni in merci detenute da un ente con le posizioni in merci detenute da un altro ente, a norma dell'allegato ~~VII~~ IV e/o dell'allegato VIII.

↓ 93/6/CEE articolo 7, paragrafo
11 (adattato)

2. Le autorità competenti possono ~~altresì~~ consentire la compensazione relativamente al portafoglio di negoziazione e alle posizioni in cambi e in merci, rispettivamente, di imprese stabilite in paesi terzi, se sono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le imprese in questione sono state autorizzate in un paese terzo e rispondono alla definizione di un ente creditizio di cui ~~al primo trattino dell'~~ all'articolo 1

4, paragrafo 1 della direttiva ~~77/780/CEE~~ [2000/12/CE], o sono imprese di investimento riconosciute di paesi terzi;

b) ~~ii)~~ dette imprese soddisfano, su base individuale, norme sull'adeguatezza patrimoniale equivalenti a quelle della presente direttiva;

c) ~~iii)~~ nei paesi in questione non esistono normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di fondi all'interno del gruppo.

↓ 93/6/CEE articolo 7, paragrafo 12 (adattato)

3. Le autorità competenti possono inoltre consentire la compensazione descritta nel paragrafo ~~10~~ 1 fra enti che fanno parte di un gruppo e che sono stati autorizzati dallo Stato membro in questione, a condizione che:

a) ~~i)~~ all'interno del gruppo esista una ripartizione adeguata dei fondi propri;

b) ~~ii)~~ il contesto normativo, giuridico e/o contrattuale in cui operano gli enti sia tale da garantire solidarietà finanziaria all'interno del gruppo.

↓ 93/6/CEE articolo 7, paragrafo 13 (adattato)

4. Inoltre, le autorità competenti possono consentire la compensazione descritta nel paragrafo ~~10~~ 1 fra enti che fanno parte di un gruppo e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo ~~12~~ 3 ed altri enti che fanno parte dello stesso gruppo e che sono stati autorizzati in un altro Stato membro, a condizione che l'ente sia tenuto a rispettare individualmente i requisiti patrimoniali previsti dagli articoli ~~4 e 5~~ 18, 20 e 28.

↓ 93/6/CEE articolo 7, paragrafi 14 e 15 (adattato)

Articolo 27

1. Ai fini del calcolo dei fondi propri su base consolidata si applica l'articolo ~~5~~ 65 della direttiva ~~89/299/CEE~~ [2000/12/CE].

2. Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata possono riconoscere la validità delle definizioni specifiche di fondi propri applicabili agli enti interessati ai sensi ~~dell'allegato V~~ del capo IV ai fini del calcolo dei loro fondi propri su base consolidata.

↓ 93/6/CEE (adattato)

☒ SEZIONE 4 ☒

☒ SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEI GRANDI FIDI ☒

↓ 93/6/CEE articolo 5, paragrafo 1 (adattato)

Articolo 28

1. Gli enti effettuano la ~~vigilanza~~ ☒ sorveglianza ☒ e il controllo dei loro grandi fidi conformemente ~~alla direttiva 92/121/CEE~~ ☒ agli articoli da 106 a 118 della direttiva [2000/12/CE] ☒.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 3 (adattato)

2. In deroga al paragrafo 1, gli enti che calcolano la copertura patrimoniale per il portafoglio di negoziazione a norma degli allegati I e II e, se del caso, all'allegato VIII, effettuano la ~~vigilanza~~ ☒ sorveglianza ☒ e il controllo dei loro grandi fidi a norma ~~della direttiva 92/121/CEE~~ ☒ degli articoli da 106 a 118 della direttiva [2000/12/CE] ☒, fatte salve le modifiche di cui ~~all'allegato VI~~ ☒ degli articoli da 29 a 32 ☒ della presente direttiva.

↓ nuovo

3. Entro il 31 dicembre 2007, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento della presente sezione, corredata, se del caso, di opportune proposte.

↓ 93/6/CEE allegato VI, punto 2 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 29

1. Le esposizioni verso singoli clienti risultanti dal portafoglio di negoziazione sono calcolate sommando gli elementi ☒ seguenti ☒ ~~da i), ii) ed iii) in appresso:~~

- a) ⇒ la differenza - se positiva - tra le posizioni ~~long~~ ☒ lunghe ☒ dell'ente rispetto alle posizioni ~~short~~ ☒ corte ☒ in tutti gli strumenti finanziari emessi dal cliente in questione ☒, calcolando ☒ ~~la~~ posizione netta in ciascuno dei vari strumenti ~~è calcolata~~ conformemente ai metodi di cui all'allegato I);

b) ~~ii)~~ in caso di sottoscrizione di ~~titoli~~ strumenti di debito o di capitale, l'esposizione dell'ente è la sua esposizione netta; ~~(calcolata deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base a un contratto formale) con applicazione dei coefficienti di riduzione di cui al punto 39 dell'allegato I.~~

c) ~~iii)~~ le esposizioni dovute a transazioni, accordi e contratti di cui all'allegato II, con il cliente in questione, calcolate come stabilito nel suddetto allegato ai fini del calcolo dei valori delle esposizioni stesse senza applicazione delle ponderazioni per il rischio di controparte.

Ai fini della lettera b) l'esposizione netta è calcolata deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base a un contratto formale, applicandovi i coefficienti di riduzione di cui al punto 41 dell'allegato I.

Ai fini della lettera b), in attesa di ulteriore coordinamento, le autorità competenti impongono agli enti di istituire sistemi di ~~vigilanza~~ sorveglianza e controllo delle loro esposizioni in impegni irrevocabili di acquisto tra il momento dell'impegno iniziale ed il giorno lavorativo 1 tenendo conto dei rischi sui mercati in questione.

Ai fini della lettera c), gli articoli da 84 a 89 della direttiva [2000/12/CE] sono esclusi dal rinvio contenuto nel punto 5 dell'allegato II della presente direttiva.

↓ 93/6/CEE allegato VI, punto 3
(adattato)

2. ~~Inoltre, le~~ Le esposizioni verso gruppi di clienti collegati comprese nel portafoglio di negoziazione sono calcolate sommando le esposizioni verso i singoli clienti in un gruppo, secondo le modalità di cui al punto ~~12~~ 1 .

↓ 93/6/CEE allegato VI, punto 4
(adattato)

Articolo 30

1. Le esposizioni totali verso singoli clienti o gruppi di clienti collegati sono calcolate sommando le esposizioni risultanti dal portafoglio di negoziazione e le esposizioni ~~fuori portafoglio di negoziazione~~ non incluse in questo, tenuto conto dell'articolo 4, paragrafi da 6 a 12 degli articoli da 112 a 117 della direttiva ~~92/121/CEE («grandi fidi»)~~ [2000/12/CE] .

Per calcolare l'esposizione fuori portafoglio di negoziazione, gli enti considerano pari a zero l'esposizione derivante da attività detratte dai loro fondi propri ai sensi della ~~punto 2,~~ lettera d) dell'allegato V dell'articolo 13, paragrafo 2 .

↓ 93/6/CEE allegato VI, punto 5
(adattato)
⇒ nuovo

2. Le esposizioni totali degli enti verso singoli clienti e gruppi di clienti collegati, calcolate secondo il ~~punto~~ ☒ paragrafo ☒ 4, sono segnalate conformemente all'articolo ~~3~~ ☒ 110 ☒ della direttiva ~~92/121/CEE («grandi fidi»)~~ ☒ [2000/12/CE] ☒ .

⇒ Per le operazioni diverse dalle operazioni di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, il calcolo dei grandi fidi verso clienti e gruppi di clienti collegati a fini di notifica non include il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito. ⇐

↓ 93/6/CEE allegato VI, punto 6
(adattato)

3. La somma delle esposizioni verso un singolo cliente o un gruppo di clienti collegati ☒ di cui al paragrafo 1 ☒ è limitata conformemente ~~all'articolo 4~~ ☒ agli articoli da 111 a 117 ☒ della direttiva ~~92/121/CEE~~ ☒ [2000/12/CE] ☒ ~~fatte salve le disposizioni transitorie dell'articolo 6 della stessa direttiva.~~

↓ 93/6/CEE allegato VI, punto 7
(adattato)

4. In deroga al ~~punto~~ ☒ paragrafo ☒ 3 le autorità competenti possono consentire che le attività costituite da crediti e altre esposizioni verso ~~imprese di investimento,~~ imprese di investimento riconosciute di paesi terzi e stanze di compensazione o borse ☒ di strumenti finanziari ☒ riconosciute siano soggette allo stesso trattamento riservato alle esposizioni verso enti ~~creditizi~~ ☒ di cui all'articolo 113, paragrafo 2, punto i), all'articolo 115, paragrafo 2 e all'articolo 116 ☒ ~~4, paragrafo 7, lettera i) e paragrafi 9 e 10~~ della direttiva ~~92/121/CEE~~ ☒ [2000/12/CE] ☒ .

↓ 93/6/CEE allegato VI, punto 8
(adattato) *Articolo 31*

Le autorità competenti possono autorizzare un superamento dei limiti fissati ~~all'articolo 4~~ ☒ agli articoli da 111 a 117 ☒ della direttiva ~~92/121/CEE~~ ☒ [2000/12/CE] ☒ , ~~sempreché siano contemporaneamente~~ ☒ se sono ☒ soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1 a) l'esposizione fuori portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti in questione non supera i limiti fissati ~~nella~~ ☒ negli articoli da 111 a 117 della ☒ direttiva ~~92/121/CEE~~ ☒ [2000/12/CE] ☒ , calcolati in riferimento ai fondi propri ~~ai sensi della~~ ☒ di cui alla ☒ direttiva ~~89/299/CEE~~ ☒ [2000/12/CE] ☒ , in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione;
- b) ~~l'impresa~~ ☒ l'ente ☒ dispone di una copertura patrimoniale aggiuntiva per detto superamento rispetto ai limiti indicati nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo ~~4~~ ☒ 111 ☒

della direttiva ~~92/121/CEE~~ [2000/12/CE], calcolata conformemente all'allegato VI della presente direttiva;

- c) qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti collegati di cui trattasi non supera il 500 % dei fondi propri dell'ente;
- d) qualsiasi superamento protrattosi per oltre 10 giorni non supera, nel complesso, il 600 % dei fondi propri dell'ente;
- ~~5.~~ e) l'ente comunica ogni tre mesi alle autorità competenti tutti i casi di superamento dei limiti di cui all'articolo 4 111 , paragrafi 1 e 2 della direttiva ~~92/121/CEE~~ (~~«grandi fidi»~~) [2000/12/CE] verificatisi nel trimestre precedente.

Per quanto riguarda la lettera e), per ogni caso di superamento sono indicati il relativo importo e il nome del cliente in questione.

↓ 93/6/CEE allegato VI, punti 9 e 12 (adattato)

Articolo 32

1. Le autorità competenti stabiliscono ~~le~~ procedure ~~che esse provvedono a notificare al Consiglio e alla Commissione~~ per impedire che gli enti si sottraggano intenzionalmente alle coperture patrimoniali aggiuntive cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all'articolo 4 111 , paragrafi 1 e 2 della direttiva ~~92/121/CEE~~ (~~«grandi fidi»~~) [2000/12/CE] qualora tali esposizioni ~~fossero~~ siano di durata superiore a 10 giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un'altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o effettuando transazioni artificiali al fine di chiudere l'esposizione nel periodo di 10 giorni e crearne una nuova. ~~Gli enti applicano sistemi atti a garantire che qualsiasi trasferimento effettuato a tal fine sia immediatamente segnalato alle autorità competenti.~~

Le autorità competenti notificano dette procedure al Consiglio e alla Commissione.

Gli enti applicano sistemi atti a garantire che qualsiasi trasferimento effettuato ~~a tal fine~~ al fine di cui al primo comma sia immediatamente segnalato alle autorità competenti.

2. Le autorità competenti possono consentire agli enti autorizzati a ricorrere alla ~~definizione~~ modalità alternativa di determinazione dei fondi propri di cui ~~al punto 2 dell'allegato V,~~ all'articolo 13, paragrafo 2, di applicare tale ~~definizione~~ modalità di determinazione ai fini ~~dei punti 5, 6 e 8~~ dell'articolo 30, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 31 , purché gli enti interessati siano tenuti, ~~in aggiunta,~~ a soddisfare tutti gli obblighi fissati agli articoli ~~3 e 4~~ da 110 a 117 della direttiva ~~92/121/CEE~~ (~~«grandi fidi»~~) [2000/12/CE] , per quanto riguarda le esposizioni fuori portafoglio di negoziazione, utilizzando fondi propri ai sensi della direttiva ~~89/299/CEE~~ [2000/12/CE] .

↓ 93/6/CEE (adattato)

⊠ SEZIONE 5 ⊠

VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI A FINI DI ~~SEGNALAZIONE~~

⊠ NOTIFICA ⊠

Articolo 33

↓ nuovo

1. Tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione sono valutate secondo regole di valutazione prudenti conformemente all'allegato VII, parte B. Dette regole obbligano gli enti ad assicurare che il valore indicato per ciascuna delle posizioni del portafoglio di negoziazione rispecchi correttamente il valore di mercato corrente. Detto valore comporta un grado di certezza adeguato, tenuto conto della natura dinamica delle posizioni del portafoglio di negoziazione, delle esigenze di solidità prudenziale e delle modalità di funzionamento e dello scopo dei requisiti patrimoniali per le posizioni del portafoglio di negoziazione.

2. Le posizioni sono oggetto di una nuova valutazione almeno quotidianamente.

↓ 93/6/CEE articolo 6 (adattato)

~~1. Gli enti valutano quotidianamente ai prezzi di mercato i loro portafogli di negoziazione, salvo che siano soggetti alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6.~~

~~23.~~ In assenza di prezzi di mercato disponibili nell'immediato, ~~ad esempio nel caso in cui si trattino nuove emissioni sui mercati primari,~~ le autorità competenti hanno facoltà di non applicare l'obbligo di cui ai paragrafi 1 ⊠ e 2 ⊠ ~~del presente articolo,~~ ⊠; in tal caso impongono ⊠ ~~e di imporre~~ agli enti l'uso di metodi di valutazione alternativi, a condizione che questi siano sufficientemente prudenti e siano stati approvati dalle ~~competenti~~ autorità ⊠ competenti ⊠.

↓ 93/6/CEE

VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

↓ nuovo

CAMPO DI APPLICAZIONE

↓ 96/3/CEE

Articolo 7

Principi generali

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 4

~~10. Qualora non sia applicata la deroga di cui ai paragrafi 7 e 9, le autorità competenti possono, ai fini del calcolo della copertura patrimoniale di cui agli allegati I e VIII e delle esposizioni verso i clienti di cui all'allegato VI, su base consolidata, consentire la compensazione di posizioni del portafoglio di negoziazione di un altro ente in conformità degli allegati I, VI e VIII.~~

~~Inoltre esse possono consentire la compensazione di posizioni in cambi detenute da un ente con posizioni in cambi detenute da un altro ente, a norma dell'allegato III e/o dell'allegato VIII. Esse possono altresì consentire la compensazione di posizioni in merci detenute da un ente con le posizioni in merci detenute da un altro ente, a norma dell'allegato VII e/o dell'allegato VIII.~~

↓ nuovo

SEZIONE 6

GESTIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

Articolo 34

Le autorità competenti esigono che ciascuna impresa di investimento, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 13 della direttiva 2004/39/CE, soddisfi i requisiti di cui agli articoli 22 e 123 della direttiva [2000/12/CE].

↓ 93/6/CEE (adattato)

⊠ SEZIONE 7 ⊠

OBBLIGHI DI ~~SEGNALAZIONE~~ ⊠ NOTIFICA ⊠

↓ 93/6/CEE articolo 8 (adattato)

Articolo 35

1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese d'investimento e gli enti creditizi comunichino alle autorità competenti dello Stato membro d'origine tutte le informazioni necessarie per accertare che le disposizioni adottate in conformità della presente direttiva siano rispettate. Gli Stati membri garantiscono altresì che i ~~meccanismi~~ ⊠ processi ⊠ interni di controllo e le procedure amministrative e contabili degli enti consentano di verificare in ogni momento il rispetto di tali disposizioni.
 2. Le imprese di investimento ~~sono tenute a trasmettere le segnalazioni~~ ⊠ trasmettono le notifiche ⊠ alle autorità competenti nei modi specificati da queste ultime, almeno mensilmente nel caso delle imprese di cui all'articolo ~~3, paragrafo 3~~ ⊠ 9 ⊠, almeno trimestralmente nel caso delle imprese di cui all'articolo ~~3~~ ⊠ 5 ⊠, paragrafo 1 e almeno semestralmente nel caso delle imprese di cui all'articolo ~~3~~ ⊠ 5 ⊠, paragrafo 2.
 3. In deroga al paragrafo 2, le imprese di investimento di cui all'articolo ~~3~~ ⊠ 5 ⊠, paragrafi ~~1 e 3~~ ⊠ all'articolo 9 ⊠ sono tenute a fornire informazioni su base consolidata o subconsolidata soltanto semestralmente.
 4. Gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere le ~~segnalazioni~~ ⊠ notifiche ⊠ alle autorità competenti, nei modi specificati da queste ultime, con la medesima frequenza stabilita per tali obblighi nella direttiva ~~89/647/CEE~~ ⊠ [2000/12/CE] ⊠.
-

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 5 (adattato)

5. Le autorità competenti impongono agli enti di ~~segnalare~~ ⊠ notificare ⊠ immediatamente i casi in cui le loro controparti in operazioni di vendita con patto di riacquisto o di concessione e assunzione di titoli e merci in prestito non adempiono i loro obblighi. ~~La Commissione riferisce al Consiglio in merito a detti casi e alle relative implicazioni in ordine al trattamento delle operazioni stesse nella presente direttiva, entro un termine di tre anni dalla data di cui all'articolo 12. La segnalazione contiene inoltre precise indicazioni sulla rispondenza degli enti a ciascuna delle condizioni loro applicabili di cui all'articolo 2, punto 6), lettera b), punti da i) a v), in particolare quelle di cui al punto v). Essa specifica inoltre le eventuali variazioni intervenute nel volume relativo delle operazioni tradizionali di prestito dell'ente nonché l'entità delle relative operazioni di vendita con patto di riacquisto e concessione e assunzione di titoli o merci in prestito. Laddove, sulla base di tale relazione e di altre informazioni, la Commissione constata la necessità di ulteriori misure di salvaguardia per prevenire irregolarità, essa presenta adeguate proposte.~~

⊠ CAPO VI ⊠

⊠ SEZIONE 1 ⊠

AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 36

1. Gli Stati membri designano le autorità ~~eui-compet~~ ⊠ competenti per ⊠ l'assolvimento delle funzioni previste nella presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni stesse.
2. Le autorità ~~di cui al paragrafo 1~~ ⊠ competenti ⊠ devono essere pubbliche autorità oppure enti ufficialmente riconosciuti dalla legislazione nazionale o dalle pubbliche autorità come soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore in ciascuno Stato membro.
3. ~~Le~~ ⊠ Alle ⊠ autorità ⊠ competenti ⊠ ~~interessate devono disporre di~~ ⊠ sono attribuiti ⊠ tutti i poteri necessari all'assolvimento delle loro funzioni, ⊠ e ⊠ in particolare ~~ai fini di controllare~~ ⊠ per verificare ⊠ la composizione del portafoglio di negoziazione.
1. ~~4. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per assolvere le funzioni previste dalla presente direttiva, segnatamente nel caso in cui i servizi di investimento siano espletati in regime di prestazione di servizi o mediante creazione di succursali in uno o più Stati membri. Esse si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni atte a facilitare la vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e, in particolare, il controllo del rispetto da parte di questi delle norme della presente direttiva. Tutte le informazioni scambiate tra autorità competenti ai sensi della presente direttiva riguardo alle imprese di investimento sono tutelate dal segreto d'ufficio come disposto nell'articolo 25 della direttiva 93/22/CEE; quelle riguardo agli enti creditizi sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE, come modificata dalla direttiva 89/646/CEE.~~

↓ nuovo

SEZIONE 2

VIGILANZA

Articolo 37

1. Gli articoli da 124 a 132, 136 e 144 della direttiva [2000/12/CE] si applicano *mutatis mutandis* alla vigilanza delle imprese di investimento, con i seguenti adattamenti:

- a) i riferimenti all'articolo 6 della direttiva [2000/12/CE] si intendono come riferimenti all'articolo 5 della direttiva 2004/39/CE;
- b) i riferimenti agli articoli 22 e 123 della direttiva [2000/12/CE] si intendono come riferimenti all'articolo 34 della presente direttiva;
- c) i riferimenti agli articoli da 44 a 52 della direttiva [2000/12/CE] si intendono come riferimenti agli articoli 54 e 58 della direttiva 2004/39/CE.

Se una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE ha tra le sue imprese figlie tanto un ente creditizio quanto un'impresa di investimento, un'autorità competente responsabile della vigilanza dell'ente creditizio è designata come responsabile della vigilanza consolidata delle entità controllate da quella società di partecipazione finanziaria madre.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 2 della direttiva [2000/12/CE] si applicano anche al riconoscimento dei modelli interni degli enti a norma dell'allegato V della presente direttiva.

La durata del riconoscimento di cui al comma precedente è di sei mesi.

↓ 93/6/CEE articolo 9, paragrafo 4 (adattato)

Articolo 38

1. Le autorità competenti degli Stati membri ~~collaborano~~ cooperano strettamente per assolvere le funzioni previste dalla presente direttiva, segnatamente ~~nel caso in cui~~ quando i servizi di investimento ~~siano~~ sono espletati in regime di prestazione di servizi o mediante creazione di succursali ~~in uno o più Stati membri~~.

Esse si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni atte a facilitare la vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale ~~delle imprese di investimento e~~ degli enti ~~creditizi~~ e, in particolare, il controllo del rispetto da parte di questi delle norme della presente direttiva.

2. Tutte le informazioni scambiate tra autorità competenti ai sensi della presente direttiva riguardo alle imprese di investimento sono tutelate dal segreto d'ufficio ☒ a norma delle disposizioni seguenti ☒ :

- a) ☒ per le imprese di investimento, quelle di cui ☒ ~~come disposto nell'articolo 25~~ ☒ agli articoli 54 e 58 ☒ della direttiva ~~93/22/CEE~~ ☒ 2004/39/CE; ☒
- b) ~~quelle riguardo agli~~ ☒ per gli ☒ enti creditizi ~~sono soggette all'obbligo~~ ☒ quelle ☒ di cui ~~all'articolo 12~~ ☒ agli articoli da 44 a 52 ☒ della direttiva ~~77/780/CEE, come modificata dalla direttiva 89/646/CEE~~ [2000/12/CE].

↓ nuovo

Capo VII

Requisiti in materia di informativa

Articolo 39

Si applicano alle imprese di investimento i requisiti di cui al titolo V, capo 5 della direttiva [2000/12/CE].

↓ 93/6/CEE (adattato)

☒ CAPO VIII ☒

☒ SEZIONE 1 ☒

↓ nuovo

Articolo 40

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di controparte ai sensi della presente direttiva e per il rischio di credito ai sensi della direttiva [2000/12/CE], e fatte salve le disposizioni dei punti da 2 a 6 dell'allegato III della direttiva [2000/12/CE], le esposizioni verso imprese di investimento riconosciute di paesi terzi e le esposizioni verso stanze di compensazione o borse riconosciute sono equiparate alle esposizioni verso enti.

Articolo 41

Entro il 31 dicembre 2008, la Commissione riesamina e, se del caso, rivede il trattamento del rischio di controparte stabilito nell'allegato II.

⊠ SEZIONE 2 ⊠

⊠ POTERI DI ESECUZIONE ⊠

Articolo 42

1. ~~Nell'attesa dell'adozione di un'ulteriore direttiva che stabilisca le disposizioni di adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico nei settori sotto specificati, il Consiglio, conformemente alla decisione del Consiglio 87/373/CEE, adotta gli adeguamenti che si dimostrassero necessari, decidendo a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.~~ ⊠ La Commissione delibera sulle eventuali modifiche da apportare ai seguenti punti secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2: ⊠

- a) precisazione delle definizioni dell'articolo ~~2~~ ⊠ 3 ⊠ per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità;
- b) precisazione delle definizioni dell'articolo ~~2~~ ⊠ 3 ⊠ per tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari;
- c) modifica degli importi del capitale iniziale prescritto ~~all'articolo 3~~ ⊠ negli articoli da 5 a 9 ⊠ e dell'importo di cui all'articolo 4 ⊠ 18 ⊠, paragrafo ~~6~~ ⊠ 2 ⊠, per tener conto degli sviluppi ~~del settore~~ ⊠ in campo ⊠ economico e monetario;
- ⇒ d) modifica della classificazione delle imprese di investimento di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, per tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari; ⇐
- ⇒ e) precisazione del requisito di cui all'articolo 21 per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità; ⇐
- f) uniformazione della terminologia e formulazione delle definizioni in conformità degli atti successivi riguardanti gli enti creditizi e le imprese di investimento e argomenti connessi;
- ⇒ g) modifica delle disposizioni tecniche degli allegati da I a VII per tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari, delle tecniche di misurazione del rischio, delle norme contabili o dei requisiti stabiliti dalla legislazione comunitaria. ⇐

↓ nuovo

Articolo 43

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

↓ 93/6/CEE (adattato)

☒ SEZIONE 3 ☒

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

↓ 93/6/CEE articolo 11

~~Articolo 11~~

~~1. Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione alle imprese di investimento contemplate all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 93/22/CEE (relativa ai servizi nel campo degli investimenti) i cui fondi propri, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, siano inferiori ai livelli prescritti a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3. Tuttavia i fondi propri di tali imprese devono successivamente soddisfare le condizioni stabilite ai paragrafi da 4 a 7 di detto articolo 3.~~

~~2. In deroga al punto 14 dell'allegato I, gli Stati membri possono stabilire, per le obbligazioni cui è attribuito un coefficiente di ponderazione del 10 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 89/647/CEE, una copertura patrimoniale per rischio specifico pari alla metà della copertura fissata, a fronte di detto rischio, per un voce qualificata con la stessa durata residua di tali obbligazioni.~~

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 6
(adattato)

~~Articolo 1~~

~~Fino al 31 dicembre 2006 gli Stati membri possono autorizzare i loro enti ad utilizzare i coefficienti minimi di spread, di riporto e secchi riportati nella seguente tabella anziché quelli indicati ai punti 13, 24, 27 e 28 dell'allegato VII, a condizione che gli enti, a parere delle loro autorità competenti:~~

- ~~i) effettuino transazioni su merci di notevole entità,~~
- ~~ii) abbiano un portafoglio merci diversificato, e~~
- ~~iii) non siano ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in merci a norma dell'allegato VIII.~~

Tabella				
	Metalli preziosi (eccetto l'oro)	Metalli comuni	Prodotti agricoli («softs»)	Altri, compresi i prodotti energetici
Coefficienti spread %	1.0	1.2	1.5	1.5
Coefficienti di riporto	0.3	0.5	0.6	0.6
Coefficienti sechi	8	10	12	15

~~Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'applicazione del presente articolo.~~

↓ nuovo

Articolo 44

L'articolo 152, paragrafi da 1 a 6 della direttiva [2000/12/CE] si applica, conformemente all'articolo 2 e al capo V, sezioni 2 e 3 della presente direttiva, alle imprese di investimento che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, ai fini dell'allegato II della presente direttiva, conformemente agli articoli da 84 a 89 della direttiva [2000/12/CE], o che utilizzano un metodo avanzato di misurazione di cui all'articolo 105 di detta direttiva ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali relativi al rischio operativo.

Articolo 45

Fino al 31 dicembre 2012, per le imprese di investimento il cui indicatore pertinente per l'area di attività "Negoziazioni e vendite" rappresenti almeno il 50% del totale degli indicatori pertinenti per tutte le sue aree di attività, calcolati conformemente all'allegato X, parte 2, paragrafi da 1 a 8, della direttiva [2000/12/CE], gli Stati membri possono applicare una percentuale del 15% all'area di attività "Negoziazioni e vendite".

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46

~~1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi alla data di cui all'articolo 31, secondo comma della direttiva 93/22/CEE. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.~~

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 47 e agli allegati I, II, III, V e VII. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola da cui risulti la concordanza tra quest'ultime e quelle della presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 dicembre 2006.

Tali disposizioni, quando vengono adottate dagli Stati membri, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ~~le principali~~ il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 47

1. L'articolo 152, paragrafi da 7 a 12 della direttiva [2000/12/CE] si applica mutatis mutandis ai fini della presente direttiva, fatte salve le seguenti disposizioni che si applicano qualora venga esercitata la facoltà di cui all'articolo 152, paragrafo 7 della direttiva [2000/12/CE]:

a) i riferimenti contenuti nell'allegato II, punto 6 della direttiva [2000/12/CE] sono intesi come riferimenti alla direttiva 2000/12/CE nel testo in vigore prima della data di cui all'articolo 46;

b) L'allegato II, punto 4.1., si applica nel testo in vigore prima della data di cui all'articolo 46.

2. L'articolo 157, paragrafo 2 della direttiva [2000/12/CE] si applica mutatis mutandis ai fini degli articoli 18 e 30.

↓ 93/6/CEE articolo 13

~~Articolo 13~~

~~La Commissione presenta quanto prima al Consiglio proposte concernenti i requisiti patrimoniali per le transazioni in prodotti di base e relativi strumenti derivati nonché le quote di organismi di investimento collettivo.~~

~~Il Consiglio dovrà pronunciarsi sulle proposte della Commissione al più tardi sei mesi prima dell'applicazione della presente direttiva.~~

↓ nuovo

Articolo 48

La direttiva 93/6/CEE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato VIII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto interno delle direttive indicati nell'allegato VIII, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IX.

Articolo 49

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

↓ 93/6/CEE articolo 14

~~CLAUSOLA DI REVISIONE~~

~~Articolo 14~~

~~Entro tre anni dalla data citata nell'articolo 12, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, esamina e, se necessario, modifica la presente direttiva in base all'esperienza acquisita nella sua applicazione e tenendo conto dell'evoluzione del mercato, con particolare riferimento agli sviluppi nell'ambito delle sedi di cooperazione internazionale fra autorità competenti in materia di regolamentazione.~~

Articolo 50

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO I

⇒ CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO DI POSIZIONE

INTRODUZIONE DISPOSIZIONI GENERALI

Compensazione

1. La differenza (positiva) tra la posizione ~~long (short)~~ lunga (corta) dell'ente rispetto alle sue posizioni ~~short (long)~~ corte (lunghe) nello stesso ~~titolo~~ strumento finanziario , sia esso uno strumento di capitale, di debito o un titolo convertibile, e in identici contratti, siano essi contratti *financial futures*, contratti a premio, *warrant* e *warrant* coperti, sarà la sua posizione netta in ciascuno dei vari strumenti. Nel calcolare la posizione netta le autorità competenti possono consentire che le posizioni in ~~titoli~~ strumenti derivati siano equiparate, con le modalità specificate ai successivi paragrafi da 4 a 7, a posizioni nel titolo/nei titoli sottostante(i) (o di riferimento). Le posizioni detenute dagli enti in ~~titoli~~ strumenti di debito propri non sono computate nel calcolo del rischio specifico di cui al punto 14.

2. Non è consentita alcuna compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante, salvo che le autorità competenti adottino una strategia che prenda in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile oppure prevedano una copertura patrimoniale atta ad assorbire eventuali perdite potenziali che possono manifestarsi in sede di conversione.

3. Tutte le posizioni nette, indipendentemente dal segno, prima di essere aggregate devono essere convertite quotidianamente nella valuta di notifica dell'ente ~~tenuto a procedere alle segnalazioni~~, al tasso di cambio a vista prevalente sul mercato.

Strumenti particolari

↓ 93/6/CEE (adattato)
→₁ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 1, lettera a)

4. I contratti standardizzati a termine (contratti *futures*) sui tassi d'interesse, i contratti differenziali a termine sul tasso d'interesse (FRA) e gli impegni a termine di acquisto o vendita di strumenti di debito sono equiparati a combinazioni di posizioni ~~long~~ lunghe e ~~short~~ corte . Una posizione ~~long~~ lunga su contratti *futures* sui tassi di interesse equivale pertanto ad una combinazione di un debito con scadenza alla data di consegna prevista nel contratto *futures* e di una disponibilità in un'attività con scadenza alla data di scadenza del titolo o della posizione di riferimento sottostante al contratto *futures* in questione. Analogamente un FRA venduto equivale a una posizione ~~long~~ lunga con scadenza alla data di liquidazione più il periodo di riferimento e ad una posizione ~~short~~ corta con scadenza identica alla data di liquidazione. Sia il debito che la disponibilità in attività sono inclusi nella ~~colonna «Amministrazione centrale»~~ prima categoria indicata in nella tabella 1, al punto ~~13~~ 14, per il calcolo del capitale richiesto a fronte del rischio specifico di contratti standardizzati a termine sui tassi d'interesse e FRA. Un impegno a termine di acquisto d'uno strumento di debito equivale ad una combinazione di un debito, con scadenza alla data di consegna, e di una posizione ~~long~~ lunga (a pronti) nello strumento di debito stesso. Il debito è incluso nella ~~colonna «Amministrazione centrale»~~ prima categoria indicata in nella tabella 1, al punto 14, ai fini del rischio specifico, e lo strumento di debito è incluso nella colonna appropriata della medesima tabella.
→₁ --- ←

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 1, lettera a)
(adattato)

Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un future negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il future e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un future, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando il metodo dei modelli interni illustrato nell'allegato ~~VIII~~.

~~Fino al 31 dicembre 2006~~ Le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto derivato negoziato fuori borsa del tipo cui si fa riferimento nel presente punto, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se hanno la certezza che essa fornisce una misura precisa del rischio connesso con il contratto derivato ed è almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per il contratto in questione, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato ~~VIII~~.

↓ 93/6/CEE articolo 2, punto 22
(adattato)

Per «lposizione ~~long~~ lunga » ai fini ~~dell'allegato I, punto 4~~ del presente punto si intende la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso d'interesse che riceverà ad una

data futura, e per «posizione ~~short~~ corta »= la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che pagherà ad una data futura.

↓ 93/6/CEE (adattato)

5. I contratti a premio su tassi d'interesse, ~~titoli~~ strumenti di debito, ~~titoli~~ strumenti di capitale, indici di borsa, *financial futures*, *swaps* e divise estere sono equiparati, ai fini del presente allegato, a posizioni di valore pari a quello dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto in identici ~~titoli~~ strumenti sottostanti o prodotti derivati. Il coefficiente delta applicato è quello della borsa valori dell'operazione o quello calcolato dalle autorità competenti oppure, laddove non sia disponibile o per i contratti a premio negoziati fuori borsa, quello calcolato dall'ente stesso purché il modello che esso usa sia considerato accettabile dalle autorità competenti.

Tuttavia, le autorità competenti possono anche disporre che gli enti calcolino i propri coefficienti delta ricorrendo ad un metodo da esse prescritto.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 1, lettera b) (adattato)

~~Le autorità competenti impongono l'adozione di garanzie~~ È predisposta una copertura contro gli altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con i contratti a premio. Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio venduto, negoziato in borsa, sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa, se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII. ~~Fino al 31 dicembre 2006~~ Le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto a premio su merci negoziato ~~OTC~~ fuori borsa , regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio negoziato ~~OTC~~ fuori borsa ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII. Inoltre esse possono permettere che la copertura richiesta per un contratto a premio acquistato, negoziato in borsa oppure fuori borsa, sia pari a quella per ~~il~~ ~~titolo~~ lo strumento sottostante, a condizione che la copertura risultante non superi il valore di mercato del contratto stesso. La copertura per un contratto a premio venduto fuori borsa è fissata in relazione ~~al titolo~~ allo strumento sottostante.

↓ 98/31/EC articolo 1, punto 7 e allegato, punto 1, lettera c) (adattato)

6. Per i *warrant* su ~~titoli~~ strumenti di debito e ~~su azioni~~ strumenti di capitale valgono le norme previste al punto 5 per i contratti a premio.

7. Ai fini del rischio tasso d'interesse gli *swaps* sono equiparati a ~~titoli~~ strumenti in bilancio. Perciò uno *swap* sul tasso d'interesse in base al quale un ente riceve un tasso d'interesse variabile e paga un tasso d'interesse fisso è equiparato ad una posizione ~~long~~ lunga in ~~un titolo~~ uno strumento a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla successiva revisione del tasso d'interesse e a una posizione ~~short~~ corta in ~~un titolo~~ uno strumento a tasso fisso con la stessa scadenza dello *swap*.

8. Per i derivati su crediti, salvo disposizioni contrarie, va utilizzato l'ammontare nozionale del contratto derivato sul credito. Nel calcolo della copertura patrimoniale richiesta per il rischio di mercato della parte che assume il rischio di credito (il "venditore della protezione"), le posizioni sono determinate come segue:

Un *total return swap* dà origine a una posizione lunga nel rischio generale di mercato dell'obbligazione di riferimento e una posizione corta nel rischio generale di mercato di un titolo di Stato al quale è assegnata una ponderazione del rischio dello 0% ai sensi dell'allegato VI della direttiva [2000/12/CE]. Esso dà inoltre origine a una posizione lunga nel rischio specifico dell'obbligazione di riferimento.

Un *credit default swap* non dà origine ad una posizione per il rischio generale di mercato. Ai fini del rischio specifico, l'ente deve registrare una posizione lunga sintetica in una obbligazione dell'entità di riferimento. Se il prodotto comporta il pagamento di premi o di interessi, i flussi di cassa corrispondenti vanno rappresentati come posizioni nozionali in un titolo di Stato con un corrispondente tasso fisso o variabile.

Una *credit linked note* (strumento collegato al merito di credito) dà origine a una posizione lunga nel rischio generale di mercato della *note* stessa, come un prodotto derivato su interessi. Ai fini del rischio specifico, nasce una posizione lunga sintetica in una obbligazione dell'entità di riferimento. Inoltre, nasce una posizione lunga nel rischio specifico dell'emittente della *note*.

Un paniere *first-asset-to-default* dà origine a una posizione pari all'ammontare nozionale in una obbligazione di ciascuna entità di riferimento. Se l'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è minore del requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase del presente comma, l'importo del pagamento massimo può essere preso come requisito patrimoniale per il rischio specifico.

Un paniere *second-asset-to-default* dà origine a una posizione pari all'ammontare nozionale in una obbligazione di ciascuna entità di riferimento meno una (quella con il requisito patrimoniale più basso per il rischio specifico). Se l'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è minore del requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase del presente comma, detto ammontare può essere preso come requisito patrimoniale per il rischio specifico.

Se un paniere *credit linked note* ha un rating esterno e soddisfa le condizioni per essere considerato una voce di debito qualificata, può essere registrata un'unica posizione lunga con

il rischio specifico dell'emittente della *note* invece delle posizioni di rischio specifiche per tutte le entità di riferimento.

Un prodotto basato su un paniere che garantisce una protezione proporzionale dà origine ad una posizione in ciascuna entità di riferimento ai fini del rischio specifico: l'ammontare nozionale totale del contratto è ripartito tra le posizioni secondo la proporzione dell'ammontare nozionale totale che è rappresentata da ciascuna esposizione verso un'entità di riferimento. Se può essere scelta più di una obbligazione di una entità di riferimento, il rischio specifico è determinato dall'obbligazione con la ponderazione per il rischio più elevata. Invece della scadenza dell'obbligazione si applica la scadenza del contratto derivato su crediti.

Per la parte che trasferisce il rischio di credito (il "compratore della protezione"), le posizioni sono determinate in modo speculare rispetto al venditore della protezione, eccetto che per una *credit linked note* (che non comporta una posizione corta nell'emittente). Se ad un determinato momento si ha un'opzione *call* abbinata ad uno *step-up*, detto momento è trattato come la scadenza della protezione. Nel caso dei derivati su crediti *nth to default*, i compratori della protezione possono compensare il rischio specifico per n-1 delle attività sottostanti (ossia le attività n-1 con il requisito più basso per il rischio specifico).

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~89.~~ Tuttavia, ~~gli~~ Gli enti che valutano ai prezzi giornalieri di mercato e gestiscono il rischio di tasso d'interesse ~~sui titoli~~ sugli strumenti derivati, contemplati ~~nei paragrafi~~ ai punti da 4 a 7, sulla base del flusso di cassa attualizzato hanno la facoltà di utilizzare modelli di sensibilità per calcolare le posizioni di cui sopra, e potranno utilizzarli per qualsiasi titolo obbligazionario ammortizzato nell'arco della sua durata residua anziché mediante rimborso finale del capitale in un'unica soluzione. Sia il modello che il suo impiego da parte dell'ente devono essere approvati dalle autorità competenti. Tali modelli dovrebbero generare posizioni aventi, nei confronti delle variazioni del tasso d'interesse, la stessa sensibilità del flusso di cassa sottostante. La sensibilità deve essere valutata con riferimento ai movimenti indipendenti nell'ambito di tassi campione lungo la curva di rendimento, con almeno un punto di sensibilità in ciascuna delle fasce di scadenza riportate nella tabella 2 (cfr. punto ~~18~~ 20). Le posizioni sono incluse nel calcolo della copertura patrimoniale in base alle disposizioni enunciate ~~nei paragrafi da 15 a 30~~ ai punti da 17 a 32 .

910. Gli enti che non utilizzano modelli di cui al punto ~~8~~ 9 possono ~~in alternativa,~~ previa approvazione delle autorità competenti, trattare come posizioni compensate le posizioni in ~~titoli~~ strumenti derivati di cui ai punti da 4 a 7 che soddisfino le seguenti condizioni minime:

- ~~i~~a) le posizioni sono di pari importo e sono denominate nella stessa valuta;
- ~~ii~~b) il tasso di riferimento (per le posizioni a tasso variabile) o il tasso d'interesse nominale (per le posizioni a tasso fisso) è strettamente allineato;
- ~~iii~~c) la successiva data di fissazione del tasso di interesse o, per le posizioni a tasso fisso, la durata residua corrispondono ai seguenti limiti:
 - i) termine inferiore a un mese: stesso giorno;

- ii) termine compreso tra un mese e un anno: entro 7 giorni;
- iii) termine superiore ad un anno: entro 30 giorni.

~~1011.~~ L'ente che trasferisce valori mobiliari o diritti garantiti relativi alla proprietà di valori mobiliari in un contratto di riporto e l'ente che trasferisce valori mobiliari nell'ambito di un concessionario di titoli in prestito include detti valori mobiliari nel calcolo della sua copertura patrimoniale in conformità del presente allegato, purché i valori stessi soddisfino i criteri di cui all'articolo ~~2, punto 6, lettera a)~~ 11 .

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~11. Le posizioni in quote di organismi di investimento collettivo sono soggette ai requisiti patrimoniali di cui alla direttiva 89/647/CEE anziché agli obblighi di copertura per il rischio posizione di cui al presente allegato.~~

Rischio specifico e rischio generale

12. Il rischio di posizione su ~~un titolo~~ uno strumento di debito o su ~~un titolo~~ uno strumento di capitale (o un derivato di ~~un titolo~~ uno strumento di debito o di capitale) negoziato va ripartito in due componenti per calcolare la copertura patrimoniale relativa. La prima componente sarà l'elemento rischio specifico, cioè il rischio di una variazione del prezzo ~~del titolo~~ dello strumento interessato dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente ~~del titolo~~ dello strumento sottostante. La seconda componente riguarda il rischio generale, vale a dire il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta (nel caso di ~~un titolo~~ uno strumento di debito negoziato o di un derivato di ~~un titolo~~ uno strumento di debito) ad una variazione del livello dei tassi d'interesse, oppure (nel caso di ~~un titolo~~ uno strumento di capitale o di un derivato di ~~un titolo~~ uno strumento di capitale) a un movimento generale sul mercato ~~dei titoli~~ degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei ~~titoli individuali~~ singoli strumenti .

~~TITOLI~~ STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI

13. ~~L'ente classifica~~ Le proprie posizioni nette sono classificate in relazione alla valuta in cui sono denominate e ~~calcola~~ la copertura patrimoniale per il rischio generale e il rischio specifico è calcolata separatamente in ciascuna valuta.

Rischi specifici

↓ 93/6/CEE (adattato)

⇒ nuovo

14. L'ente imputa le sue posizioni nette, ~~calcolate conformemente al punto 1, alle categorie appropriate della tabella 1 in funzione delle loro durate residue e quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate. Esso aggiunge le sue posizioni ponderate (a prescindere dal fatto che siano long o short) per calcolare la sua copertura patrimoniale per il rischio specifico.~~ ⇒ nel portafoglio di negoziazione, calcolate conformemente al punto 1, alle categorie appropriate della tabella 1 in funzione dell'emittente/obbligato, della valutazione esterna o interna del merito di credito e delle durate residue e quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate.

Esso aggiunge le sue posizioni ponderate (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare la sua copertura patrimoniale per il rischio specifico. ⇐

↓ 93/6/CEE

~~Tabella 1~~

Voci amministrazione centrale	Voci qualificate			Altre voci
	0-6 mesi	+ di 6 mesi e fino a 24 mesi	+ di 24 mesi	
0,00%	0,25%	1,00%	1,60%	8,00%

↓ nuovo

Tabella 1

Voci	Copertura patrimoniale del rischio specifico
Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri ai quali sarebbe attribuita una ponderazione di rischio dello 0% secondo l'approccio RSA o IRB.	0%
Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri ai quali sarebbe attribuita una ponderazione di rischio del 20% o del 50% secondo l'approccio RSA o IRB.	0,25% (durata residua inferiore o pari a sei mesi) 1,00% (durata residua maggiore di sei mesi e inferiore o pari a 24 mesi) 1,60% (durata residua superiore a 24 mesi)
Altre voci qualificate secondo la definizione di cui al punto 15.	
Tutte le altre voci	8,00%

15. Ai fini del punto 14 le “voci qualificate” comprendono:

- a) le posizioni lunghe e corte in attività che soddisfano i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari

almeno a *investment grade* (qualità elevata) nel processo di classificazione di cui al titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 1 della direttiva [2000/12/CE];

- b) posizioni lunghe e corte in attività che, considerando la solvibilità dell'emittente, hanno una PD (probabilità di inadempimento) non superiore a quella delle attività di cui alla precedente lettera a), secondo l'approccio di cui al titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 2 della direttiva [2000/12/CE].
- c) posizioni lunghe e corte in attività per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito prescelta e che soddisfano le seguenti condizioni:
 - i) sono considerate sufficientemente liquide dagli enti interessati;
 - ii) la loro qualità d'investimento è, a giudizio dell'ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla lettera a);
 - iii) sono quotate almeno su un mercato regolamentato di uno Stato membro, o in una borsa di un paese terzo se quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in questione;
- d) sono posizioni lunghe e corte in attività emesse da enti che, secondo quanto stabilito discrezionalmente dalle autorità competenti, sono soggetti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti nella direttiva [2000/12/CE].

Le modalità con cui gli strumenti di debito vengono valutati sono soggette alla verifica delle autorità competenti, che rifiutano la valutazione dell'ente qualora ritengano che gli strumenti in questione presentino un rischio specifico troppo elevato per poter essere definiti voci qualificate.

16. Le autorità competenti impongono agli enti di applicare la ponderazione massima di cui alla tabella 1 agli strumenti che presentino un particolare rischio a motivo dell'insufficiente solvibilità dell'emittente o liquidità.

↓ 93/6/CEE

Rischi generali

a) in funzione della scadenza

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~15~~17. La procedura per il calcolo della copertura patrimoniale per il rischio generale comporta due fasi fondamentali. In primo luogo tutte le posizioni sono ponderate in funzione della scadenza (come si spiega al punto ~~16~~ 18), per calcolare l'entità della copertura patrimoniale richiesta. Successivamente è ammessa una riduzione di tale copertura quando una posizione ponderata è detenuta parallelamente ad una posizione ponderata opposta nella stessa fascia di scadenza. È parimenti ammissibile una riduzione della copertura quando le posizioni ponderate opposte rientrano in fasce di scadenza diverse; l'entità della riduzione dipende in tal caso dall'appartenenza o meno delle due posizioni alla medesima zona e dalle

zone specifiche in cui esse rientrano. Le zone (gruppi di fasce di scadenza) sono complessivamente tre.

~~16~~18. L'ente imputa le sue posizioni nette alle opportune fasce di scadenza della colonna 2 o 3 della tabella 2 (cfr. punto ~~18~~ 20). A tale scopo si fa riferimento alla durata residua nel caso ~~dei titoli~~ degli strumenti a tasso fisso e al periodo di tempo fino alla successiva revisione del tasso d'interesse nel caso di ~~titoli~~ strumenti a tasso d'interesse variabile. Va operata una distinzione tra ~~titoli~~ strumenti di debito con una cedola minima del 3 % e ~~titoli~~ strumenti con una cedola inferiore al 3 %, assegnandoli quindi alla colonna 2 o 3 della tabella 2. ~~In seguito~~ Si applica poi a ciascuna posizione la ponderazione indicata per la relativa fascia di scadenza nella colonna 4 della tabella 2.

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~17~~19. Successivamente, si calcola la somma delle posizioni ponderate ~~long~~ lunghe e la somma delle posizioni ponderate ~~short~~ corte in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo valore che è compensato dal secondo in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione ponderata compensata nella predetta fascia mentre la posizione residua ~~long o short~~ lunga o corta è la posizione ponderata non compensata per la medesima fascia. In seguito è calcolato il totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce.

~~18~~20. Si calcolano i totali delle posizioni ~~long~~ lunghe ponderate non compensate per le fasce comprese in ciascuna delle zone di cui alla tabella 2 per determinare la posizione ~~long~~ lunga ponderata non compensata per ciascuna zona. Analogamente, le posizioni ~~short~~ corte ponderate non compensate per ciascuna fascia in una particolare zona sono sommate per calcolare la posizione ~~short~~ corta ponderata non compensata per detta zona. La parte della posizione ~~long~~ lunga ponderata non compensata di una determinata zona che è compensata dalla posizione ~~short~~ corta ponderata non compensata della medesima zona costituisce la posizione ponderata compensata di tale zona. La parte della posizione ~~long~~ lunga ponderata non compensata o della posizione ~~short~~ corta ponderata non compensata per una zona che non può ~~quindi~~ essere compensata in tal modo costituisce la posizione ponderata non compensata della zona in questione.

Tabella 2

Zone	Fasce di scadenza		Ponderazioni (%)	Variazione ipotizzata del tasso di interesse (%)
	Cedola del 3 % o più	Cedola inferiore al 3 %		
Uno	0 ≤ 1 mesi	0 ≤ 1 mesi	0,00	—
	> 1 ≤ 3 mesi	> 1 ≤ 3 mesi	0,20	1,00
	> 3 ≤ 6 mesi	> 3 ≤ 6 mesi	0,40	1,00
	> 6 ≤ 12 mesi	> 6 ≤ 12 mesi	0,70	1,00
Due	> 1 ≤ 2 anni	> 1,0 ≤ 1,9 anni	1,25	0,90

	> 2 ≤ 3 anni	> 1,9 ≤ 2,8 anni	1,75	0,80
	> 3 ≤ 4 anni	> 2,8 ≤ 3,6 anni	2,25	0,75
Tre	> 4 ≤ 5 anni	> 3,6 ≤ 4,3 anni	2,75	0,75
	> 5 ≤ 7 anni	> 4,3 ≤ 5,7 anni	3,25	0,70
	> 7 ≤ 10 anni	> 5,7 ≤ 7,3 anni	3,75	0,65
	> 10 ≤ 15 anni	> 7,3 ≤ 9,3 anni	4,50	0,60
	> 15 ≤ 20 anni	> 9,3 ≤ 10,6 anni	5,25	0,60
	> 20 anni	> 10,6 ≤ 12,0 anni	6,00	0,60
		> 12,0 ≤ 20,0 anni	8,00	0,60
	> 20 anni	12,50	0,60	

↓ 93/6/CEE (adattato)

1921. 19. È quindi calcolata l'entità della posizione ponderata non compensata ~~long (short)~~ lunga (corta) della zona 1 che è compensata dalla posizione ponderata non compensata ~~short (long)~~ corta (lunga) della zona 2. Tale valore ~~figura~~ è indicato al punto ~~23~~ 25 come la posizione ponderata compensata tra la zona 1 e la zona 2. Il medesimo calcolo è quindi effettuato per la parte residua della posizione ponderata non compensata della zona 2 e la posizione ponderata non compensata della zona 3 onde calcolare la posizione ponderata compensata tra la zona 2 e la zona 3.

2022. L'ente ha facoltà di invertire l'ordine dei calcoli di cui al punto ~~19~~ 21 se desidera calcolare la posizione ponderata compensata fra la zona 2 e la zona 3 prima di calcolare quella fra la zona 1 e la zona 2.

↓ 93/6/CEE (adattato)

2123. La parte residua della posizione ponderata non compensata nella zona 1 è quindi compensata con la parte residua di quella della zona 3 dopo la compensazione di tale zona con la zona 2, per determinare la posizione ponderata compensata fra la zona 1 e la zona 3.

2224. Le posizioni residue dopo i tre distinti calcoli di compensazione presentati ai punti ~~19,~~ ~~20 e 21~~ 21, 22 e 23 sono sommate.

2325. La copertura patrimoniale dell'ente risulta dalla somma:

- a) del 10 % del totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce di scadenza;
- b) del 40 % della posizione ponderata compensata della zona 1;
- c) del 30 % della posizione ponderata compensata della zona 2;

- d) del 30 % della posizione ponderata compensata della zona 3;
- e) del 40 % della posizione ponderata compensata tra le zone 1 e 2 e tra le zone 2 e 3 (cfr. punto ~~19~~ 21);
- f) del 150 % della posizione ponderata compensata tra le zone 1 e 3;
- g) del 100 % delle posizioni residue ponderate non compensate.

b) in funzione della ~~duration~~ durata finanziaria

~~2426~~. In luogo del sistema di cui ai punti da ~~15 a 23~~ 17 a 25 le autorità competenti di uno Stato membro possono in via generale o a titolo individuale, permettere agli enti di ricorrere a un sistema di calcolo della copertura patrimoniale per il rischio generale ~~sui titoli~~ sugli strumenti di debito negoziati che tenga conto della ~~duration~~ durata finanziaria ~~dei titoli~~ degli strumenti in questione, purché ciò avvenga in via continuativa.

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~2527~~. ~~Con questo~~ Nel sistema di cui al punto 26 l'ente prende il valore di mercato di ciascuno ~~titolo~~ strumento di debito a tasso fisso e calcola quindi il suo rendimento alla scadenza, che rappresenta il tasso di sconto implicito ~~del titolo~~ dello strumento . In caso di ~~titoli~~ strumenti a tasso variabile l'ente prende il valore di mercato di ciascuno ~~titolo~~ strumento e calcola quindi il suo rendimento supponendo che il capitale sia dovuto a decorrere dal momento in cui il tasso d'interesse può essere modificato per il periodo successivo.

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~2628~~. Successivamente l'ente calcola la durata finanziaria modificata di ciascuno ~~titolo~~ strumento di debito servendosi della formula: durata finanziaria modificata = ((durata finanziaria (D))/(1 + r)) in cui:

D	=	$\frac{((\sum_{t=1}^m ((t C_t)/((1+r)^t)))/(\sum_{t=1}^m ((C_t)/((1+r)^t))))$
---	---	---

dove:		
R	=	rendimento alla scadenza (cfr. punto 25);
C _t	=	pagamento in contanti al momento t;
M	=	scadenza finale (cfr. punto 25).

~~2729~~. Si classifica ciascuno ~~titolo~~ strumento di debito nella zona appropriata della tabella 3 in base alla ~~duration~~ durata finanziaria modificata del titolo stesso.

Tabella 3

Zone	Durata duration finanziaria duration modificata (in anni)	Interesse presunto (variazione in %)
Uno	$> 0 \leq 1,0$	1,0
Due	$> 1,0 \leq 3,6$	0,85
Tre	$> 3,6$	0,7

~~2930~~. Si calcola quindi la posizione ponderata in base alla ~~duration~~ durata finanziaria ~~duration~~ del titolo dello ~~duration~~ strumento ~~duration~~ moltiplicando il suo valore di mercato per la ~~duration~~ durata finanziaria ~~duration~~ modificata e per la variazione presunta del tasso d'interesse riferita ad uno strumento con quella ~~duration~~ durata finanziaria ~~duration~~ modificata specifica (cfr. colonna 3 della tabella 3).

~~2931~~. Si determina rispettivamente la sua posizione ~~long~~ lunga ~~duration~~ ponderata in base alla ~~duration~~ durata finanziaria ~~duration~~ e la sua posizione ~~short~~ corta ~~duration~~ ponderata in base alla ~~duration~~ durata finanziaria ~~duration~~ all'interno di ciascuna zona. In ciascuna zona, la parte della prima posizione che è compensata dalla seconda rappresenta la relativa posizione compensata ponderata in base alla ~~duration~~ durata finanziaria ~~duration~~.

↓ 93/6/CEE (adattato)

Si calcolano quindi per ciascuna zona le posizioni non compensate ponderate in base alla ~~duration~~ durata finanziaria ~~duration~~ seguendo le procedure indicate ai punti da ~~19 a 22~~ 21 a 24 ~~duration~~ per le posizioni ponderate non compensate.

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~3032~~. La copertura patrimoniale richiesta all'ente risulta dalla somma dei seguenti elementi:

- 2 % della posizione compensata ponderata in base alla ~~duration~~ durata finanziaria ~~duration~~ in ciascuna zona;
- 40 % delle posizioni compensate ponderate in base alla ~~duration~~ durata finanziaria ~~duration~~ tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;
- 150 % della posizione compensata ponderata in base alla ~~duration~~ durata finanziaria ~~duration~~ tra la zona 1 e la zona 3;
- 100 % delle posizioni residue non compensate ponderate in base alla ~~duration~~ durata finanziaria ~~duration~~.

TITOLI STRUMENTI DI CAPITALE

~~31~~33. L'ente addiziona in conformità con il punto 1 tutte le posizioni nette ~~long~~ lunghe ~~in conformità con il punto 1~~ e tutte le posizioni nette ~~short~~ corte . La somma dei due dati fornisce la posizione lorda generale. La differenza ~~di~~ dell' una rispetto all'altra costituisce la posizione netta generale.

Rischi specifici

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~32~~34 L'ente addiziona in conformità con il punto 1 tutte le posizioni nette ~~long~~ lunghe ~~in conformità con il punto 1~~ e tutte le posizioni nette ~~short~~ corte . L'ente moltiplica la posizione lorda generale per il coefficiente del 4 % al fine di calcolare la copertura patrimoniale per rischi specifici.

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~33~~35. In deroga al punto ~~35~~ 34 , le autorità competenti hanno facoltà di consentire che la copertura patrimoniale per rischi specifici sia ridotta dal 4% al 2% della posizione lorda generale per i portafogli ~~titoli~~ di strumenti di capitale detenuti da un ente che soddisfano le seguenti condizioni:

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 1, lettera d) (adattato)

ia) ~~i titoli~~ gli strumenti di capitale non devono essere quelli di emittenti che hanno emesso solo ~~titoli~~ strumenti di debito negoziati per i quali è al momento prevista, nella tabella 1, ~~riportata al punto 14~~, la ponderazione dell'8 % o ai quali si applica un coefficiente di ponderazione inferiore solo perché sono coperti da garanzia o da fideiussione;

↓ 93/6/CEE(adattato)

ib) ~~i titoli~~ gli strumenti di capitale debbono essere considerati ~~titoli~~ strumenti di elevata liquidità dalle autorità competenti in base a criteri obiettivi;

↓ 93/6/CEE (adattato)

ic) nessuna posizione individuale deve rappresentare più del 5 % del valore del portafoglio ~~titoli~~ complessivo di strumenti di capitale dell'ente. ~~Tuttavia~~ Ai fini della lettera c) le autorità competenti possono autorizzare posizioni individuali fino ad un massimo del 10 % purché il loro totale non superi il 50 % del portafoglio.

↓ 93/6/CEE

Rischi generali

~~34~~36. La copertura patrimoniale per rischi generali sarà pari alla posizione netta generale dell'ente moltiplicata per il coefficiente dell'8 %.

Contratti *futures* su indici di borsa

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~35~~37. I contratti *futures* su indici di borsa, gli equivalenti, ponderati con il coefficiente delta, di contratti a premio relativi a *futures* su indici di borsa e indici di borsa definiti in appresso collettivamente «contratti *futures* su indici di borsa», possono essere scomposti in posizioni in ciascuno ~~dei titoli~~ degli strumenti di capitale che li costituiscono. Queste posizioni possono essere trattate come posizioni sottostanti negli stessi ~~titoli~~ strumenti di capitale, e, fatta salva l'approvazione delle autorità competenti, ~~esse sono pertanto~~ possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi ~~titoli~~ strumenti di capitale sottostanti.

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~36~~38. Le autorità competenti provvedono affinché gli enti che hanno effettuato compensazioni delle loro posizioni in uno o più ~~dei titoli~~ degli strumenti di capitale che costituiscono un contratto *futures* su indici di borsa con posizioni opposte del contratto stesso dispongano di capitali sufficienti per coprire il rischio di perdite derivanti da variazioni non parallele del valore del *futures* rispetto a quelle del valore ~~dei titoli~~ degli strumenti di capitale che lo compongono; le stesse regole si applicano, quando un ente detiene posizioni opposte in contratti *futures* su indici di borsa la cui scadenza e/o composizione non siano identiche.

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~37~~39. In deroga alle disposizioni dei punti ~~35 e 36~~ 37 e 38 , per i contratti *futures* su indici di borsa che sono trattati in borsa e rappresentano, secondo le autorità competenti, indici ampiamente diversificati è prevista una copertura patrimoniale dell'8 % per i rischi generali, mentre non è obbligatoria alcuna copertura per i rischi specifici. Detti contratti *futures* su indici di borsa sono inclusi nel calcolo della posizione netta generale di cui al punto ~~34~~ 33 , ma non sono presi in considerazione per il calcolo della posizione lorda generale di cui allo stesso punto.

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~38~~40. Qualora un contratto *futures* su indici di borsa non sia scomposto nelle posizioni sottostanti, è trattato come singolo ~~titolo~~ strumento di capitale. Tuttavia si può non tener conto del rischio specifico su questo singolo ~~titolo~~ strumento di capitale, se il contratto *futures* su indici di borsa di cui trattasi è negoziato in borsa e rappresenta, a giudizio delle autorità competenti, un indice ampiamente diversificato.

IMPEGNO IRREVOCABILE DI ACQUISTO

↓ 93/6/CEE (adattato)

3941. In caso di impegno irrevocabile di acquisto di ~~titoli~~ strumenti di debito e di capitale, le autorità competenti possono autorizzare un ente ad applicare la procedura indicata in appresso per calcolare la copertura patrimoniale. In primo luogo, esso calcola le posizioni nette deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base ad un contratto formale. ~~==~~ In secondo luogo, esso riduce le posizioni nette applicando i ~~seguenti~~ coefficienti di riduzione indicati nella tabella 4:

Tabella 4

- giorno lavorativo 0:	100 %
- giorno lavorativo 1:	90 %
- giorni lavorativi 2-3:	75 %
- giorno lavorativo 4:	50 %
- giorno lavorativo 5:	25 %
- dopo il giorno lavorativo 5:	0 %.

↓ 93/6/CEE

Il giorno lavorativo 0 è il giorno lavorativo in cui l'ente si impegna irrevocabilmente ad accettare un quantitativo conosciuto di titoli ad un prezzo convenuto.

In terzo luogo, l'ente calcola la copertura patrimoniale utilizzando le posizioni ridotte in impegni irrevocabili di acquisto.

Le autorità competenti vigilano affinché gli enti detengano un capitale sufficiente a fronte del rischio di perdita esistente tra il momento dell'impegno iniziale e il giorno lavorativo 1.

↓ nuovo

COPERTURA PATRIMONIALE DEL RISCHIO SPECIFICO PER LE POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE COPERTE DA STRUMENTI DERIVATI SU CREDITI

42. Viene riconosciuta una riduzione per la protezione fornita da derivati su crediti conformemente ai principi esposti ai punti da 43 a 46.

43. Viene riconosciuta una riduzione integrale quando i valori dei due elementi dello strumento si muovono sempre in senso opposto e pressoché nella stessa misura. Ciò si verifica in una delle seguenti situazioni:

- a) i due elementi consistono di strumenti esattamente identici;

- b) una posizione lunga per cassa è coperta da un *total rate of return swap* (o viceversa) e vi è una esatta corrispondenza tra l'obbligazione di riferimento e l'esposizione sottostante (cioè, la posizione per cassa). La scadenza dello *swap* stesso può essere diversa da quella dell'esposizione sottostante.

In questi casi, non va applicato un requisito patrimoniale per nessuno dei due lati della posizione.

44. Viene applicata una riduzione dell'80% quando i valori dei due elementi si muovono sempre in senso opposto e quando esiste una perfetta corrispondenza in termini di obbligazione di riferimento, di scadenza tanto dell'obbligazione di riferimento quanto del derivato su crediti e della valuta in cui è espressa l'esposizione sottostante. Inoltre le caratteristiche essenziali del contratto derivato su crediti non devono far sì che le oscillazioni del prezzo del derivato si discostino sostanzialmente da quelle della posizione per cassa. Nella misura in cui l'operazione trasferisce il rischio, si applica una riduzione dell'80% del rischio specifico al lato dell'operazione con il coefficiente patrimoniale più elevato, mentre il requisito per l'altro lato è pari a zero.

45. Viene riconosciuta una riduzione parziale quando i valori dei due elementi si muovono solitamente in senso opposto. Ciò si verifica nelle seguenti situazioni:

- a) la posizione risponde alle condizioni di cui al punto 43, lettera b), ma vi è un disallineamento tra l'obbligazione di riferimento e l'obbligazione sottostante. Tuttavia le posizioni soddisfano i seguenti requisiti:
- i) l'obbligazione di riferimento ha rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;
 - ii) l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento hanno il medesimo debitore e sono presenti clausole di *cross-default* o *cross-acceleration* giuridicamente opponibili;
- b) la posizione risponde alle condizioni di cui al punto 43, lettera a) o del punto 44, ma vi è un disallineamento di valuta o di scadenza tra la protezione creditizia e l'attività sottostante (i disallineamenti di valuta vanno inclusi nel normale rischio di cambio da notificare di cui all'allegato III);
- c) la posizione risponde alle condizioni di cui al punto 44, ma vi è un disallineamento tra la posizione per cassa e il derivato su crediti. Tuttavia l'attività sottostante figura fra le obbligazioni (consegnabili) nella documentazione contrattuale dello strumento derivato su crediti.

In ciascuno di questi casi, invece di aggiungere i requisiti patrimoniali per il rischio specifico per ciascuno dei lati dell'operazione, si applica soltanto il più elevato dei due requisiti patrimoniali.

46. In tutti i casi che non rientrano nel punto 45, si calcola un requisito patrimoniale per il rischio specifico per ciascuno dei due lati della posizione.

REQUISITI PATRIMONIALI PER LE QUOTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO (OIC) NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

47. I requisiti patrimoniali per le posizioni in quote di organismi di investimento collettivo (OIC) che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 11 per essere incluse nel portafoglio di negoziazione sono calcolati conformemente ai metodi di cui ai punti da 48 a 56.

48. Fatte salve le altre disposizioni della presente sezione, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito patrimoniale in relazione al rischio di posizione (specifico e generale) del 32%. Fatte salve le disposizioni dell'allegato III, punto 3, i) o dell'allegato V, punto 13, v), quando viene applicato il trattamento modificato per l'oro secondo dette disposizioni, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito patrimoniale per il rischio di posizione (specifico e generale) e per il rischio di cambio non superiore al 40%.

49. Gli enti possono determinare il requisito patrimoniale per le posizioni in quote di OIC che soddisfano i criteri di cui al punto 51 con i metodi di cui ai punti da 53 a 56.

50. Salvo disposizione contraria, non è consentita alcuna compensazione tra gli investimenti sottostanti di un OIC e altre posizioni detenute dall'ente.

CRITERI GENERALI

51. I criteri generali di ammissibilità dell'uso dei metodi di cui ai punti da 53 a 56, per le quote di OIC emesse da società soggette a vigilanza o costituite all'interno della Comunità, sono i seguenti:

- a) il prospetto dell'OIC o il documento a questo equivalente specifica:
 - i) le categorie di attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire;
 - ii) se sono prescritti limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli;
 - iii) se è ammessa la leva finanziaria, il grado massimo di leva finanziaria;
 - iv) se sono ammessi gli investimenti in derivati finanziari negoziati fuori borsa o operazioni del tipo pronti contro termine, una politica per limitare il rischio di controparte derivante da queste operazioni;
- b) l'attività dell'OIC è oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano di valutare le attività e le passività, i redditi e le operazioni dell'OIC nel periodo di riferimento delle relazioni stesse.
- c) le quote/azioni dell'OIC sono liquidabili in contanti, a carico delle attività dell'impresa, su base giornaliera su richiesta del detentore;
- d) gli investimenti dell'OIC sono separati dalle attività del gestore dell'OIC;
- e) l'ente che effettua l'investimento sottopone l'OIC ad una adeguata valutazione dei rischi.

52. Gli OIC di paesi terzi possono essere ammissibili se sono soddisfatti i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) del punto 51, previa approvazione dell'autorità competente per l'ente.

METODI SPECIFICI

53. Se l'ente è al corrente degli investimenti sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può prendere direttamente in considerazione tali investimenti sottostanti per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di posizione (generale e specifico) relativo a tali posizioni conformemente ai metodi di cui al presente allegato o, previa autorizzazione, conformemente ai metodi di cui all'allegato V. Quando si applica questo trattamento (*look-through*), le posizioni in quote di OIC sono trattate come posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC. È consentita la compensazione tra posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC e altre posizioni detenute dall'ente, a condizione che l'ente detenga un numero di quote sufficiente da consentirne la liquidazione ovvero la creazione in cambio degli investimenti sottostanti.

54. Gli enti possono calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di posizione (generale e specifico) relativo alle posizioni in quote di OIC conformemente ai metodi di cui al presente allegato o, previa autorizzazione, conformemente ai metodi di cui all'allegato V, in riferimento a posizioni ipotetiche che rappresentano quelle necessarie per riprodurre la composizione e l'andamento dell'indice esterno o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito di cui alla lettera a), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) secondo il mandato di gestione, l'OIC ha lo scopo di riprodurre la composizione e l'andamento di un indice esterno o di un paniere fisso di strumenti di capitale o di debito;
- b) è constatabile inequivocabilmente una correlazione minima di 0,9 tra le variazioni giornaliere di prezzo delle quote dell'OIC e dell'indice o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito che riproduce per una durata minima di sei mesi. Per correlazione si intende nel presente contesto il coefficiente di correlazione tra i rendimenti giornalieri del fondo negoziato in borsa e dell'indice o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito.

55. Se l'ente non è al corrente degli investimenti sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di posizione (generale e specifico) conformemente ai metodi di cui al presente allegato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) si ipotizza che l'OIC investa in primo luogo, nella misura massima consentita dal mandato di gestione, nelle classi di attività soggette al requisito patrimoniale più elevato per il rischio di posizione (generale e specifico) e continui successivamente ad investire in ordine discendente finché non sia raggiunto il limite massimo complessivo per gli investimenti. La posizione nelle quote dell'OIC è trattata come il possesso diretto della posizione ipotetica.
- b) gli enti, per tenere conto dell'esposizione indiretta massima che potrebbero raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare il loro requisito patrimoniale per il rischio di posizione, aumentano proporzionalmente la posizione nelle quote dell'OIC fino all'esposizione massima agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal mandato di gestione del fondo;
- c) se il requisito patrimoniale per il rischio di posizione (generale e specifico) ottenuto con questo metodo è superiore a quello stabilito al punto 48, il requisito patrimoniale è limitato a quest'ultimo livello.

56. Gli enti possono affidare ad un terzo il calcolo e la notifica dei requisiti patrimoniali per il rischio di posizione (generale e specifico) relativo a posizioni in quote di OIC contemplate ai punti 53 e 55, conformemente ai metodi di cui al presente allegato, purché sia adeguatamente garantita la correttezza del calcolo e della notifica.

↓ 93/6/CEE (adattato)

ALLEGATO II

☒ CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL ☒ RISCHIO ☒ DI ☒ REGOLAMENTO ☒ E DI ☒ CONTROPARTE

RISCHIO ☒ DI ☒ REGOLAMENTO/CONSEGNA

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 2, lettera a)
(adattato)

1. Per le transazioni su ~~obbligazioni, azioni~~ ☒ strumenti di debito, strumenti di capitale ☒ e merci (ad esclusione dei contratti di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito) che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, va calcolata la differenza di prezzo alla quale l'ente si trova esposto. Si tratta della differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per ~~l'obbligazione, l'azione~~ ☒ lo strumento di debito, lo strumento di capitale ☒ o la merce in questione e il suo valore corrente di mercato, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente. Al fine di calcolare la copertura patrimoniale richiesta, occorre moltiplicare la differenza per il fattore appropriato, quale risulta dalla colonna A della tabella di cui al punto 2.

↓ 93/6/CEE (adattato)

2. In deroga alle disposizioni del punto 1, un ente può, con l'accordo delle autorità competenti, calcolare la copertura patrimoniale richiesta moltiplicando il prezzo di liquidazione convenuto per ogni ~~transazione~~ ☒ operazione ☒ che risulta non liquidata in un periodo compreso fra 5 e 45 giorni lavorativi dopo la data di scadenza, per il fattore appropriato quale risulta dalla colonna B della tabella ☒ 1 ☒ ~~in appresso~~. A decorrere da 46 giorni lavorativi dopo la data di scadenza, la copertura patrimoniale deve essere pari al 100 % della differenza di prezzo alla quale l'ente si trova esposto, come risulta dalla colonna A ☒ della tabella 1 ☒.

☒ Tabella 1 ☒

Numero di giorni lavorativi dopo la data di liquidazione	Colonna A (%)	Colonna B (%)
5 — 15	8	0.5
16 — 30	50	4.0
31 — 45	75	9.0
46 o più	100	cfr. punto 2

RISCHIO ☒ DI ☒ CONTROPARTE

↓ nuovo

3. Un ente è tenuto a detenere una copertura per il rischio di controparte relativo ad esposizioni dovute a:

- a) operazioni rimaste inadempite;
- b) strumenti derivati negoziati fuori borsa e derivati su crediti;
- c) operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di prestito attivo o passivo di titoli o merci basate su titoli o su merci compresi nel portafoglio di negoziazione;
- d) esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, dividendi e depositi di garanzia inerenti a contratti derivati negoziati in borsa, non contemplate nel presente allegato o nell'allegato I né detratte dai fondi propri ai sensi dell'articolo 13, punto 2, lettera d) direttamente connesse con voci comprese nel portafoglio di negoziazione.

4. Ai fini di cui sopra si considera che un'operazione è rimasta inadempita se l'ente ha effettuato esborsi per titoli o merci prima di riceverli o ha consegnato titoli o merci prima di riceverne il corrispettivo e, se si tratta di un'operazione transfrontaliera, sono trascorsi uno o più giorni dal pagamento o dalla consegna.

5. Fatti salvi i punti da 6 a 9, i valori delle esposizioni e gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alle disposizioni del titolo V, capo 2, sezione 3 della direttiva [2000/12/CE], intendendo i riferimenti contenuti in detta sezione agli "enti creditizi" come riferimenti ad "enti" e quelli agli "enti creditizi imprese madri" come riferimenti a "imprese madri" e intendendo coerentemente ogni termine concomitante.

6. Ai fini del punto 5:

si considera l'allegato IV della direttiva [2000/12/CE] modificato in modo che, dopo il punto 3), lettera d), si leggano i termini "e derivati su crediti";

si considera l'allegato III della direttiva [2000/12/CE] modificato in modo che, dopo la tabella 1 bis, siano inserite le disposizioni seguenti:

Per determinare il valore dell'esposizione creditizia potenziale futura per un contratto derivato *total return swap* o *credit default swap*, si moltiplica il valore nominale del contratto per le percentuali seguenti:

se l'obbligazione di riferimento è tale che, se desse luogo ad un'esposizione diretta dell'ente, costituirebbe una voce qualificata ai fini dell'allegato I – 5%;

se l'obbligazione di riferimento è tale che, se desse luogo ad un'esposizione diretta dell'ente, non costituirebbe una voce qualificata ai fini dell'allegato I – 10%.

Tuttavia, nel caso di un *credit default swap*, un ente la cui esposizione dovuta allo *swap* rappresenta una posizione lunga nel sottostante può considerare pari allo 0%

l'esposizione creditizia potenziale futura, a meno che il *credit default swap* sia soggetto a liquidazione per inadempimento in caso di insolvenza dell'ente la cui esposizione dovuta allo *swap* rappresenta una posizione corta nel sottostante, anche qualora il sottostante non si trovi in stato di inadempimento.

Se il derivato su crediti assicura una protezione con riferimento allo “*nth to default*” di una serie di obbligazioni sottostanti, si determina quale delle percentuali indicate sopra sia applicabile sulla base del fatto che l'obbligazione con l'*n^{esima}* più bassa qualità creditizia sia un'esposizione che, se fosse un'esposizione dell'ente, costituirebbe una voce qualificata ai fini dell'allegato I.

7. Ai fini del punto 5, nel calcolare gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio gli enti non possono impiegare il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie esposto nell'allegato VIII, parte 3, punti da 25 a 30 della direttiva [2000/12/CE] per il riconoscimento degli effetti delle garanzie reali finanziarie.

8. Ai fini del punto 5, nel caso delle operazioni di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, tutti gli strumenti finanziari e tutte le merci che possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione possono essere riconosciuti come garanzie reali ammissibili. Per le esposizioni dovute a strumenti derivati negoziati fuori borsa contabilizzati nel portafoglio di negoziazione, le merci che possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione possono anche essere riconosciute come garanzie reali ammissibili. Ai fini del calcolo delle correzioni di volatilità, quando gli strumenti finanziari o le merci sono concessi in prestito, venduti o messi a disposizione, o presi in prestito, acquistati o ricevuti a titolo di garanzia o ad altro titolo nel quadro di una simile operazione, gli strumenti e le merci in questione sono trattati allo stesso modo degli strumenti di capitale non inclusi in un indice principale quotati in una borsa riconosciuta.

9. Ai fini del punto 5, in relazione al riconoscimento di accordi quadro di compensazione relativi a contratti di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito e/o ad altre operazioni correlate ai mercati finanziari, la compensazione tra posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e posizioni non comprese in tale portafoglio è riconosciuta solo se le operazioni compensate soddisfano i seguenti requisiti:

- a) tutte le operazioni sono valutate quotidianamente in base ai prezzi di mercato;
- b) tutti gli elementi concessi in prestito, venduti o messi a disposizione, o presi in prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'operazione possono essere riconosciuti come garanzie finanziarie ammissibili ai sensi delle disposizioni del titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 3 della direttiva [2000/12/CE] senza che venga applicato il punto 8 del presente allegato.

10. Se un derivato su crediti compreso nel portafoglio di negoziazione fa parte di una copertura interna e la protezione del credito è riconosciuta ai sensi della direttiva [2000/12/CE], si considera che la posizione nel derivato su crediti non comporta un rischio di controparte.

11. Il requisito patrimoniale è pari all'8% del totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

↓ 93/6/CEE

~~Transazioni rimaste inadempite~~

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 2, lettera b)

~~3.1. Un ente è tenuto a detenere una copertura per il rischio di controparte se:~~

~~i) ha effettuato esborsi per titoli o merci prima di riceverli o ha consegnato titoli o merci prima di riceverne il corrispettivo, e~~

~~e~~

~~ii) in caso di transazioni transfrontaliere, è passato un giorno o più dalla data del pagamento o della consegna.~~

~~3.2. La copertura patrimoniale è pari all'8 % del valore dei titoli o delle merci o della somma liquida di spettanza dell'ente moltiplicato per la ponderazione del rischio applicabile alla pertinente controparte.~~

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 2, lettera c)

~~Operazioni di vendita con patto di riacquisto nonché concessione e assunzione di titoli o merci in prestito~~

~~4.1. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le concessioni di titoli o merci in prestito in cui i titoli o le merci trasferite costituiscono elementi del portafoglio di negoziazione, l'ente calcola la differenza tra il valore di mercato dei titoli o delle merci e il finanziamento ottenuto dall'ente o il valore di mercato della garanzia, qualora tale differenza sia positiva. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e l'assunzione di titoli o merci in prestito, l'ente calcola la differenza tra il finanziamento concesso dall'ente stesso o il valore di mercato della garanzia e il valore di mercato dei titoli o delle merci ricevute, qualora tale differenza sia positiva.~~

↓ 93/6/CEE

~~Le autorità competenti verificano che l'eccesso di garanzia prestata sia accettabile.~~

~~Inoltre le autorità competenti possono autorizzare gli enti a non includere nei calcoli descritti nel primo comma del presente punto l'importo dell'eccesso di garanzia laddove esso sia garantito in modo tale che l'ente che trasferisce abbia sempre la certezza della restituzione dell'eccesso di garanzia in caso di inadempimento della controparte.~~

~~Gli interessi maturati sono da includere nel calcolo del valore di mercato del finanziamento dato o ottenuto e della garanzia.~~

~~4.2. La copertura patrimoniale è pari all'8 % dell'ammontare risultante dal punto 4.1 moltiplicato per la ponderazione del rischio applicabile alla pertinente controparte.~~

Titoli derivati fuori borsa

↓ 98/33/CE articolo 3, punto 2

~~5. Per calcolare la copertura patrimoniale relativa ai titoli derivati negoziati fuori borsa da esso detenuti, l'ente applica l'allegato II della direttiva 89/647/CEE. La ponderazione del rischio da applicare alle pertinenti controparti è determinata a norma dell'articolo 2, punto 9, della presente direttiva.~~

~~Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti degli Stati membri possono esentare dall'applicazione dei metodi elencati nell'allegato II i contratti OTC regolati da una stanza di compensazione per i quali la stanza di compensazione agisce come controparte legale e tutti i partecipanti garantiscono integralmente su base giornaliera l'esposizione che presentano nei confronti della stanza di compensazione, fornendo una copertura dell'esposizione corrente e di quella potenziale futura. Le autorità competenti devono accertarsi che la garanzia fornita assicuri lo stesso livello di copertura di quella di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto 7, della direttiva 89/647/CEE e che sia eliminato il rischio di un accumulo delle esposizioni nei confronti della stanza di compensazione che oltrepassi il valore di mercato della garanzia fornita. Gli Stati membri informano la Commissione dell'uso che essi fanno di tale facoltà.~~

↓ 93/6/CEE

ALTRI

~~6. I requisiti patrimoniali di cui alla direttiva 89/647/CEE si applicano alle esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, dividendi e depositi di garanzia inerenti a contratti futures o contratti a premio negoziati in borsa, non contemplate nel presente allegato o nell'allegato I né detratte dai fondi propri ai sensi dell'allegato V, punto 2 d) direttamente connesse con voci comprese nel portafoglio di negoziazione.~~

~~La ponderazione del rischio da applicare alle pertinenti controparti è determinata conformemente all'articolo 2, punto 9 della presente direttiva.~~

↓ 93/6/CEE (adattato)

ALLEGATO III

CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO DI CAMBIO

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera a) (adattato)

1. Se la somma della posizione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro di un ente, calcolata in base al metodo indicato ~~in appresso~~ al punto 2 , rappresenta più del 2 % del totale dei fondi propri del medesimo, per calcolare la copertura patrimoniale per il rischio di cambio si moltiplica tale somma per l'8 %.

~~Sino al 31 dicembre 2004 le autorità competenti possono consentire agli enti di calcolare la copertura patrimoniale moltiplicando per l'8 % l'importo costituito dalla somma della posizione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro che eccede il 2 % del totale dei fondi propri.~~

↓ 93/6/CEE (adattato)

2. Per determinare il requisito patrimoniale per il rischio di cambio l'ente utilizza un metodo di calcolo in due fasi.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera b) (adattato)

~~32.1.~~ L'ente calcola dapprima la posizione aperta netta in ciascuna divisa (compresa quella utilizzata ~~nella segnalazione~~ per la notifica) e in oro.

La posizione aperta netta consiste nella somma dei seguenti elementi (positivi o negativi):

- a) la posizione netta a pronti (ossia tutte le voci dell'attivo meno tutte le voci del passivo compresi i ratei d'interesse maturati, nella divisa in questione e, per l'oro, la posizione netta a pronti in oro);
- b) la posizione netta a termine (ossia tutti gli importi da ricevere meno tutti gli importi da versare nell'ambito di operazioni a termine su divise e oro, compresi i future su valuta e oro e il capitale di *swap* su valuta non inclusi nella posizione a pronti);
- c) garanzie irrevocabili (e ~~titoli~~ strumenti analoghi) di cui è certa l'escussione e che risulteranno presumibilmente irrecuperabili;
- d) entrate/uscite nette future non ancora maturate ma già integralmente coperte (a discrezione dell'ente che effettua la ~~segnalazione~~ notifica e con l'accordo preventivo delle autorità competenti, le entrate/uscite nette future non

ancora contabilizzate, ma già integralmente coperte da transazioni su cambi esteri a termine possono essere comprese in tale voce). L'ente deve attenersi in via continuativa a questo metodo;

- e) l'equivalente netto delta (o su base delta) del portafoglio totale dei contratti a premio in valuta estera e in oro;
- f) il valore di mercato di altri contratti a premio (cioè non in valuta estera e non in oro);

Le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sul coefficiente di capitale possono essere escluse dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa. Tali posizioni dovrebbero essere di natura non negoziabile o strutturale e la loro esclusione, nonché qualsiasi modifica delle condizioni della loro esclusione, è subordinata all'accordo delle autorità competenti. Lo stesso trattamento, fatte salve le condizioni sopra indicate, può essere applicato alle posizioni detenute da un ente in relazione a voci già detratte nel calcolo dei fondi propri.

↓ nuovo

Ai fini del calcolo di cui al primo comma, per le quote di OIC vengono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC. Gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, se l'esattezza di dette informazioni è adeguatamente garantita. Se l'ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell'OIC, si presume che l'OIC sia investito in valuta fino al limite massimo consentito per la valuta estera dal mandato d'investimento dell'OIC stesso e l'ente, per le posizioni del portafoglio di negoziazione, computa l'esposizione indiretta massima che potrebbe raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare il proprio requisito patrimoniale per il rischio di cambio. A tal fine aumenta proporzionalmente la posizione nelle quote dell'OIC fino all'esposizione massima agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal mandato di gestione del fondo. La posizione ipotetica dell'OIC in valuta estera è trattata come una valuta distinta secondo il trattamento degli investimenti in oro, con la differenza che, se è nota la direzione degli investimenti dell'OIC, la posizione lunga complessiva può essere sommata alla posizione complessiva aperta lunga in valuta e la posizione corta complessiva può essere sommata con la posizione complessiva aperta corta in valuta. Non sarebbe consentita alcuna compensazione tra dette posizioni prima del calcolo.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera b)

Le autorità competenti hanno facoltà di consentire agli enti di usare il valore netto attualizzato nel calcolo della posizione aperta netta in ciascuna valuta e in oro.

↓ 93/6/CEE (adattato)
→₁ 98/31/EC articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera c)

→₁ 42.2. Successivamente, le posizioni corte e lunghe nette in ciascuna valuta diversa da quella di segnalazione ☒ notifica ☒ e la posizione netta, corta o lunga, in oro sono convertite nella valuta di segnalazione ☒ notifica ☒ ai tassi di cambio e alla quotazione a pronti. ← Esse sono poi sommate separatamente per formare, rispettivamente, il totale delle posizioni ~~short~~ ☒ corte ☒ nette e il totale delle posizioni ~~long~~ ☒ lunghe ☒ nette. Il più elevato di questi due totali rappresenta la posizione netta generale in valuta estera dell'ente.

↓ 93/6/CEE (adattato)

53.

In deroga ai precedenti punti ~~da 1 a 4~~ ☒ e 2 ☒, e in attesa di un ulteriore coordinamento, le autorità competenti possono disporre o consentire ~~il ricorso a procedure alternative, da parte degli enti~~ ☒ di utilizzare ☒, ai fini del presente allegato ☒, le procedure indicate qui di seguito ☒.

↓ 93/6/CEE (adattato)

63.1. ~~In primo luogo, il~~ Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a costituire una copertura patrimoniale a fronte di posizioni in valute strettamente correlate inferiore a quella che deriverebbe dall'applicazione dei punti ~~da 1 a 4~~ ☒ e 2 ☒. Le autorità competenti possono considerare strettamente correlate due valute soltanto qualora le probabilità di una perdita - calcolata sulla base dei dati dei tassi di cambio giornalieri dei 3 o 5 anni precedenti - su posizioni uguali e contrarie in tali valute nei dieci giorni lavorativi successivi, che non superi il 4 % del valore della posizione compensata in questione (espressa nella valuta utilizzata nella segnalazione), siano pari ad almeno il 99 % dei casi, se il periodo di osservazione è di 3 anni, ovvero al 95 %, se il periodo di osservazione è di 5 anni. I fondi propri prescritti per la posizione compensata in due valute strettamente correlate corrispondono al 4 % moltiplicato per il valore della posizione compensata. La copertura patrimoniale per le posizioni non compensate in valute strettamente correlate, e per tutte le posizioni in altre valute, corrisponde all'8 % moltiplicato per la somma più elevata delle posizioni ~~«short» o «long»~~ ☒ corte o lunghe ☒ nette in tali divise, previa deduzione delle posizioni compensate nelle valute strettamente correlate.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera d) (adattato)

~~7. In secondo luogo, sino al 31 dicembre 2004, le autorità competenti possono consentire agli enti di applicare un metodo diverso da quelli previsti ai punti da 1 a 6 ai fini del presente allegato. La copertura patrimoniale risultante da tale metodo deve essere di entità superiore al 2 % della posizione aperta netta calcolata secondo il punto 4 e, sulla base di un'analisi dei movimenti dei tassi di cambio durante tutti i cicli operativi continui di dieci giorni lavorativi nell'arco degli ultimi tre anni, superiore alle perdite probabili per il 99 % o più dei casi.~~

~~Il metodo alternativo descritto nel primo comma può essere impiegato solo alle seguenti condizioni:~~

- ~~i) la formula per il calcolo e i coefficienti di correlazione sono definiti dalle autorità competenti in base alla loro analisi dei movimenti dei tassi di cambio;~~
- ~~ii) i coefficienti di correlazione sono regolarmente riveduti dalle autorità competenti alla luce degli sviluppi sui mercati dei cambi.~~
-

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~83.2. In terzo luogo, le autorità competenti possono consentire agli enti di escludere dai metodi di computo di cui ai precedenti punti ~~da 1~~ ~~2~~ e 3.1 ~~a~~ le posizioni in valute contemplate in un accordo tra Stati giuridicamente vincolante, inteso a limitare la loro oscillazione rispetto ad altre valute contemplate dallo stesso accordo. Gli enti calcolano le loro posizioni compensate in tali valute e costituiscono a fronte delle stesse una copertura patrimoniale non inferiore alla metà della variazione massima consentita per le valute in questione nell'accordo intergovernativo di cui trattasi. Le posizioni non compensate in queste valute sono trattate analogamente alle altre valute.~~

In deroga al primo comma, le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale per le posizioni compensate nelle valute degli Stati membri che partecipano alla seconda fase dell'Unione monetaria europea sia dell'1,6 % moltiplicato per il valore di dette posizioni compensate.

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~9. Le autorità competenti notificano al Consiglio e alla Commissione gli eventuali metodi che fissano, o autorizzano, ai fini dei punti da 6 a 8.~~

~~10. La Commissione riferisce al Consiglio sui metodi di cui al punto 9 c, se necessario, in considerazione degli sviluppi internazionali, propone un trattamento più armonizzato dei rischi di cambio.~~

↓ 93/6/CEE

~~114. Le posizioni nette in valute composite possono venire scomposte nelle valute componenti secondo le quote in vigore.~~

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

ALLEGATO ~~VIII~~ IV

CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

1. Ciascuna posizione in merci o in prodotti derivati su merci è espressa in unità di misura standard. Il prezzo a pronti in ciascuna merce è espresso nella moneta di segnalazione.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

2. Le posizioni in oro o in strumenti derivati sull'oro sono ritenute soggette al rischio di cambio e sono pertanto trattate in base all'allegato III o, se del caso, all'allegato ~~VIII~~ ai fini del calcolo del rischio di mercato.

3. Ai fini del presente allegato, è possibile escludere dal calcolo del rischio sulle posizioni in merci le posizioni che abbiano solo valore di finanziamento delle scorte.

4. Il rischio di tasso d'interesse ed il rischio di cambio non coperti da altre disposizioni del presente allegato sono inclusi nel calcolo del rischio generale su ~~titoli~~ strumenti di debito negoziati e nel calcolo del rischio di cambio.

5. Quando la posizione corta ha scadenza anteriore a quella della posizione lunga, gli enti devono cautelarsi anche nei confronti del rischio di carenza di liquidità che potrebbe essere presente in taluni mercati.

6. Ai fini del punto 19, la differenza positiva tra la posizione lunga (corta) dell'ente rispetto alla sua posizione corta (lunga) nelle stesse merci e in contratti derivati nell'identica merce, siano essi *futures*, contratti a premio o *warrant*, è la sua posizione netta in ciascuna merce.

Le autorità competenti consentono che le posizioni in strumenti derivati siano equiparate, con le modalità specificate ai successivi punti 8, 9 e 10, a posizioni nella merce sottostante.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

7. Le autorità competenti possono considerare le seguenti posizioni quali posizioni nella stessa merce:

a) posizioni in diverse sottocategorie di merci ove queste siano consegnabili l'una per l'altra,

€

- b) posizioni in merci simili nel caso in cui tra esse vi sia uno stretto rapporto di sostituibilità e possa essere inequivocabilmente comprovata una correlazione minima dello 0,9 tra i movimenti di prezzo per un periodo minimo di un anno.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

STRUMENTI PARTICOLARI

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

8. I *futures* su merci e gli impegni a termine di acquisto o vendita di singole merci sono incorporati nel sistema di misurazione sotto forma di importi nozionali nell'unità di misura standard; viene loro assegnata una scadenza in funzione della data di consegna.

Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un *futures* negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il *futures* e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un *futures*, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando il metodo dei modelli interni illustrato nell'allegato VIII.

~~Fino al 31 dicembre 2006~~ Le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto derivato negoziato fuori borsa del tipo cui si fa riferimento nel presente punto, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se hanno la certezza che essa fornisce una misura precisa del rischio connesso con il contratto derivato ed è almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per il contratto in questione, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

9. Gli *swap* su merci le cui componenti siano, da un lato, un prezzo fisso e, dall'altro, il prezzo corrente di mercato sono incorporati nel metodo basato sulle fasce di scadenza ☒ illustrato ai punti da 13 a 18 ☒ sotto forma di una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello *swap* deve corrispondere una posizione iscritta nella pertinente casella dello scadenziario (~~cf. tabella riportata al punto 13~~) ☒ riportato come tabella 1 ☒. Le posizioni ~~dovrebbero essere~~ ☒ saranno ☒ posizioni lunghe se l'ente corrisponde un prezzo fisso e riceve un prezzo variabile e corte se l'ente riceve un prezzo fisso e corrisponde un prezzo variabile.

Gli *swap* su merci le cui componenti siano costituite da merci diverse sono riportati nel pertinente prospetto di ~~segnalazione~~ ☒ notifica ☒ ai fini dell'applicazione del metodo basato sulle fasce di scadenza.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

10. I contratti a premio su merci o su strumenti derivati su merci sono equiparati, ai fini del presente allegato, a posizioni di valore pari a quelle dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta ai fini del presente allegato. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto nelle identiche merci o negli identici strumenti derivati su merci sottostanti. Il coefficiente delta applicato è quello della borsa valori dell'operazione o quello calcolato dalle autorità competenti oppure, laddove non sia disponibile né l'uno né l'altro o per i contratti a premio ~~OTC~~ negoziati fuori borsa , quello calcolato dall'ente stesso purché il modello che esso usa sia considerato accettabile dalle autorità competenti.

Tuttavia, le autorità competenti possono anche disporre che gli enti calcolino i propri coefficienti delta ricorrendo ad un metodo da esse prescritto.

~~Le autorità competenti impongono l'adozione di garanzie~~ È predisposta una copertura contro gli altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con i contratti a premio su merci.

Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio su merci negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa, se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando il metodo dei modelli interni illustrato nell'allegato VIII.

~~Fino al 31 dicembre 2006~~ ~~Le~~ Le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto a premio su merci negoziato ~~OTC~~ fuori borsa , regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio negoziato ~~OTC~~ fuori borsa ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII.

Inoltre, esse possono consentire che la copertura richiesta per un contratto a premio su merci, negoziato in borsa oppure ~~OTC~~ fuori borsa , sia pari a quella per la merce sottostante, a condizione che la copertura risultante non superi il valore di mercato del contratto stesso. La copertura per un contratto a premio venduto ~~OTC~~ fuori borsa è fissata in relazione alla merce sottostante.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

11. Per i *warrant* su merci valgono le stesse norme esposte sopra al punto 10 per i contratti a premio su merci.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

12. L'ente che trasferisce merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci in un'operazione di vendita con patto di riacquisto e l'ente che trasferisce merci nell'ambito di un accordo di concessione di merci in prestito include dette merci nel calcolo della sua copertura patrimoniale a norma del presente allegato.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

a) Metodo basato sulle fasce di scadenza

13. L'ente usa una fascia di scadenza separata, di cui alla ~~successiva~~ tabella ☒ 1 ☒, per ciascuna merce. Tutte le posizioni in detta merce, nonché le posizioni considerate tali a norma del precedente punto 7, sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza. Le scorte sono imputate alla prima fascia.

☒ Tabella 1 ☒

Fasce di scadenza (1)	Coefficiente di spread (in %) (2)
$0 \leq 1$ mesi	1,50
$> 1 \leq 3$ mesi	1,50
$> 3 \leq 6$ mesi	1,50
$> 6 \leq 12$ mesi	1,50
$> 1 \leq 2$ anni	1,50
$> 2 \leq 3$ anni	1,50
> 3 anni	1,50

14. Le autorità competenti possono permettere che le posizioni nella stessa merce o considerate tali a norma del precedente punto 7 siano compensate tra loro e imputate alla pertinente fascia di scadenza su base netta per quanto concerne:

a) le posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza;

e

- b) le posizioni in contratti aventi date di scadenza distanti tra loro non più di dieci giorni, qualora tali contratti siano negoziati su mercati con date di consegna giornaliera.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

15. L'ente calcola quindi la somma delle posizioni lunghe e di quelle corte in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo (secondo) valore che è compensato dal secondo (primo) in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione compensata nella predetta fascia, mentre la posizione residua lunga o corta costituisce la posizione non compensata per la medesima fascia.

16. La parte della posizione lunga (corta) non compensata di una determinata fascia di scadenza che è compensata dalla posizione corta (lunga) non compensata di una fascia di scadenza successiva costituisce la posizione compensata di due fasce di scadenza. La parte della posizione lunga non compensata o della posizione corta non compensata che non può essere compensata in questo modo costituisce la posizione non compensata.

17. Il requisito patrimoniale dell'ente per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi:

- ia) la somma delle posizioni lunghe e corte compensate moltiplicate per il relativo coefficiente di spread per ciascuna fascia di scadenza di cui alla colonna 2 della tabella ~~riportata al punto 13~~ 1 e per il prezzo a pronti della merce;
- ib) la posizione compensata fra due diverse fasce di scadenza per ciascuna fascia in cui venga riportata una posizione non compensata, moltiplicata per lo 0,6 % (coefficiente di riporto) e per il prezzo a pronti della merce;
- ic) le posizioni non compensate residue, moltiplicate per il 15 % (coefficiente secco) e per il prezzo a pronti della merce in questione.

18. I requisiti patrimoniali complessivi dell'ente per i rischi inerenti alle merci risultano dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce in base al punto 17.

b) Metodo semplificato

19. Il requisito patrimoniale dell'ente per ogni merce risulta dalla somma dei seguenti elementi:

- ia) il 15% della posizione netta, lunga o corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce;
- ib) il 3% della posizione lorda, lunga più corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce.

20. I requisiti patrimoniali complessivi dell'ente per i rischi inerenti alle merci risultano dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce in base al punto 19.

↓ 93/6/CEE articolo 11bis
(adattato)

☒ c) Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato ☒

~~Fino al 31 dicembre 2006 gli Stati membri ☒~~ Le autorità competenti ☒ possono autorizzare i loro enti ad utilizzare i coefficienti minimi di spread, di riporto e secchi riportati nella seguente tabella anziché quelli indicati ai punti 13, ~~24, 27 e 28 ☒~~ 14, 17 e 18 ☒ ~~dell'allegato VII,~~ a condizione che gli enti, a parere delle ~~loro~~ autorità competenti ☒ medesime ☒ :

- a) effettuino ~~transazioni~~ ☒ operazioni ☒ su merci di notevole entità,
- b) abbiano un portafoglio merci diversificato, e
- c) non siano ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in merci a norma dell'allegato VIII.

Tabella 2

	Metalli preziosi (eccetto l'oro)	Metalli comuni	Prodotti agricoli («softs»)	Altri, compresi i prodotti energetici
Coefficienti spread %	1,0	1,2	1,5	1,5
Coefficienti di riporto	0,3	0,5	0,6	0,6
Coefficienti secchi	8	10	12	15

ALLEGATO VIII

⊗ IMPIEGO DI ⊗ MODELLI INTERNI ⊗ PER IL CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI ⊗

1. Ferme restando le condizioni stabilite nel presente allegato, le autorità competenti possono consentire agli enti di calcolare i loro requisiti patrimoniali in relazione al rischio di posizione, al rischio di cambio e/o al rischio di posizione in merci utilizzando i propri sistemi interni di gestione del rischio in sostituzione o in combinazione con i metodi descritti negli allegati I, III e ~~VII~~ ⊗ IV ⊗. L'impiego di un modello ai fini della vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale è in ogni caso subordinato all'esplicito riconoscimento delle autorità competenti.

2. Il riconoscimento delle autorità competenti è concesso soltanto a condizione che il sistema di gestione del rischio dell'ente sia concettualmente corretto ed applicato con integrità e che siano rispettati, in particolare, i seguenti criteri qualitativi:

- ia) il modello interno di misurazione dei rischi deve essere strettamente integrato nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e fornire i dati sulla base dei quali gli alti dirigenti sono informati delle esposizioni al rischio dell'ente;
- ib) l'ente deve disporre di un'unità autonoma di controllo dei rischi, che sia indipendente dalle unità di negoziazione e risponda direttamente agli alti dirigenti dell'ente. L'unità deve essere responsabile della progettazione e della messa in atto del sistema di gestione dei rischi dell'ente ed elaborare e analizzare rapporti quotidiani sui risultati del modello di misurazione dei rischi e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti operativi;
- ic) il consiglio di amministrazione e gli alti dirigenti dell'ente devono partecipare attivamente al processo di controllo dei rischi ed i rapporti quotidiani dell'unità di controllo dei rischi devono essere esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre riduzioni sia delle posizioni assunte dai singoli operatori sia dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;
- id) l'ente deve disporre di sufficiente personale specializzato nell'impiego di modelli sofisticati nell'area della negoziazione, del controllo dei rischi, della revisione e dei servizi di *back-office*;
- ie) l'ente deve aver stabilito procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sull'insieme del funzionamento del sistema di misurazione dei rischi;
- if) i modelli dell'ente devono aver dato prova, sulla base di riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione;
- ig) l'ente ~~mette~~ ⊗ deve mettere ⊗ in atto frequentemente un rigoroso programma di prove di stress, il cui esito viene valutato dagli alti dirigenti e rispecchiato nelle politiche e nei limiti da essi stabiliti;

~~viii~~) l'ente deve mettere regolarmente in atto, nell'ambito del processo di revisione interna, una verifica indipendente del proprio sistema di misurazione dei rischi.

~~Detta~~ La verifica di cui alla lettera h) del primo comma deve comprendere sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella dell'unità indipendente di controllo dei rischi. Almeno una volta l'anno l'ente deve procedere ad un riesame dell'intero processo di gestione dei rischi.

Detto riesame deve valutare:

- a) l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo dei rischi;
 - b) l'integrazione delle misure del rischio di mercato nella gestione quotidiana dei rischi e l'integrità del sistema di informazione dei dirigenti;
 - c) le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione dei rischi ed i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al *front-office* e al *back-office*;
 - d) la portata dei rischi di mercato rilevati dal modello di misurazione dei rischi e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione dei rischi;
 - e) l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione e l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità del rischio;
 - f) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per i modelli interni, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;
- e
- g) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i test retrospettivi che vengono effettuati per verificare l'accuratezza del modello.

3. L'ente controlla l'accuratezza e i risultati del modello impiegato mediante un programma di test retrospettivi. Questi ultimi devono fornire, per ogni giorno lavorativo, il raffronto tra la misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente per le posizioni del portafoglio alla chiusura e la variazione giornaliera del valore del portafoglio alla fine del giorno lavorativo successivo.

Le autorità competenti esaminano la capacità dell'ente di effettuare test retrospettivi sulle variazioni, reali e ipotetiche, del portafoglio. I test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo. Le autorità competenti impongono agli enti di prendere le misure appropriate per migliorare il loro programma di test retrospettivi, qualora sia ritenuto carente.

4. Allo scopo di calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico associato alle posizioni in ~~titoli~~ strumenti di debito e ~~titoli~~ strumenti di capitale, le autorità

competenti possono riconoscere l'impiego del modello interno di un ente qualora il modello, oltre a soddisfare le condizioni previste nel presente allegato , soddisfi le seguenti condizioni:

- a) spieghi la variazione storica dei prezzi nel portafoglio;
- b) rifletta la concentrazione in termini di importanza e di variazioni nella composizione del portafoglio;
- c) sia resistente ad un ambiente sfavorevole;
- d) sia convalidato mediante test retrospettivi volti a valutare se il rischio specifico venga riflesso in modo adeguato. Se le competenti autorità consentono lo svolgimento di detti test retrospettivi in base a subportafogli significativi, questi ultimi devono essere scelti in modo coerente.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

5. Gli enti che utilizzano modelli interni non riconosciuti a norma del punto 4 sono soggetti ad un coefficiente patrimoniale distinto per il rischio specifico calcolato in base all'allegato I.

6. Ai fini del punto 10, ii) i valori calcolati dall'ente stesso sono rettificati mediante un fattore moltiplicativo di almeno 3.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

7. Il fattore moltiplicativo è aumentato di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella ~~successiva~~ tabella 1 sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente. Le autorità competenti esigono che gli enti facciano un calcolo coerente degli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni reali o ipotetiche del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare il fattore di maggiorazione occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti.

Tabella 1

Numero di scostamenti	Fattore di maggiorazione
Meno di 5	0,00
5	0,40
6	0,50
7	0,65

8	0,75
9	0,85
10 o più	1,00

Le autorità competenti, in singoli casi e in situazioni eccezionali, possono esimere l'ente dall'aumentare il fattore moltiplicativo del fattore di maggiorazione di cui alla ~~precedente~~ tabella 1 se l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione delle autorità, che l'aumento è ingiustificato e che il modello è fondamentalmente corretto.

Se numerosi scostamenti dimostrano l'insufficiente accuratezza del modello, le autorità competenti revocano il riconoscimento di quest'ultimo o impongono le misure necessarie per assicurarne il tempestivo miglioramento.

Per consentire alle autorità competenti di controllare costantemente la correttezza del fattore di maggiorazione, l'ente notifica loro tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi, gli scostamenti che il programma di test retrospettivi ha rilevato e che, in base alla precedente tabella, determinano l'aumento del fattore di maggiorazione.

8. 8. Se il modello dell'ente è riconosciuto dalle autorità competenti a norma del punto 4 ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio specifico, l'ente aumenta i suoi requisiti patrimoniali calcolati a norma dei punti 6, 7 e 10 mediante una maggiorazione dell'importo pari ad uno dei seguenti fattori:

- ~~ii~~a) ~~alla~~ parte di rischio specifico della misura del valore a rischio che dovrebbe essere isolata in base alle norme di vigilanza; oppure, a scelta dell'ente,
- ~~ii~~b) ~~alle~~ misure del valore a rischio di subportafogli di debito o di posizioni in ~~titoli~~ strumenti di capitale che contengono un rischio specifico.

Gli enti che utilizzano l'opzione ~~ii~~ b) devono individuare la loro struttura di subportafogli in anticipo e non devono cambiarla senza il consenso delle autorità competenti.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

9. Le autorità competenti possono esimere l'ente dalla maggiorazione di cui al punto 8, qualora l'ente dimostri che, in base alle norme internazionalmente riconosciute, il suo modello riflette anche il rischio d'evento e quello di inadempienza per le sue posizioni in ~~titoli~~ strumenti di debito e ~~titoli~~ strumenti di capitale.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

10. Ciascun ente deve soddisfare un requisito patrimoniale corrispondente al maggiore dei due importi seguenti:

- ~~ii~~a) la misura del valore a rischio del giorno precedente calcolata in base ai parametri indicati nel presente allegato ~~€~~

- ~~ii~~b) la media delle misure del valore a rischio giornaliero nei sessanta giorni operativi precedenti, moltiplicata per il fattore di cui al punto 6 e rettificata applicando il fattore di cui al punto 7.
-

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

11. Il calcolo del valore a rischio è soggetto ai seguenti requisiti minimi:

- ~~ia~~) calcolo del valore a rischio su base almeno giornaliera;
- ~~ib~~) intervallo di confidenza unilaterale del 99 %;
- ~~ic~~) periodo di detenzione rapportato a dieci giorni;
- ~~id~~) periodo storico di osservazione di almeno un anno, tranne nel caso in cui in periodo di osservazione più breve sia giustificato da un aumento improvviso e significativo delle volatilità dei prezzi;
- ~~ie~~) serie di dati aggiornate con frequenza trimestrale.

12. Le autorità competenti devono esigere che il modello rifletta accuratamente tutti i rischi di prezzo sostanziali dei contratti a premio e delle posizioni assimilabili a contratti a premio e che gli altri rischi non evidenziati dal modello siano adeguatamente coperti con fondi propri.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

~~13. Le autorità competenti devono esigere che il~~ modello di misurazione del rischio ~~tenga~~ deve tenere conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, a seconda del livello di attività dell'ente nei rispettivi mercati , e in particolare di quelli seguenti .

~~Devono essere rispettate le seguenti disposizioni minime:~~

Rischio di tasso di interesse

~~i) per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse, il~~ sistema di misurazione del rischio incorpora taluni fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse. L'ente modella le curve di rendimento servendosi di uno dei modelli generalmente accettati. Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso d'interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento è divisa in almeno sei segmenti di scadenza per tener conto delle variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento. Il sistema di misurazione del rischio deve inoltre tener conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse.

Rischio di cambio

~~ii) per quanto riguarda il rischio di cambio, il~~ sistema di misurazione del rischio incorpora i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente.

↓ nuovo

Per le quote di OIC vengono computate le posizioni attuali in valuta estera dell'OIC. Gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, se l'esattezza di dette informazioni è adeguatamente garantita. Se l'ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell'OIC, si presume che l'OIC sia investito in valuta fino al limite massimo consentito per la valuta estera dal mandato d'investimento dell'OIC stesso e l'ente, per le posizioni del portafoglio di negoziazione, computa l'esposizione indiretta massima che potrebbe raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare il proprio requisito patrimoniale per il rischio di cambio. A tal fine aumenta proporzionalmente la posizione nelle quote dell'OIC fino all'esposizione massima agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal mandato di gestione del fondo. La posizione ipotetica dell'OIC in valuta estera è trattata come una valuta distinta secondo il trattamento degli investimenti in oro. Se invece è nota la direzione degli investimenti dell'OIC, la posizione lunga complessiva può essere sommata alla posizione complessiva aperta lunga in valuta e la posizione corta complessiva può essere sommata con la posizione complessiva aperta corta in valuta. Non sarebbe consentita alcuna compensazione tra dette posizioni prima del calcolo.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

☒ Rischio sugli strumenti di capitale ☒

~~iii) per quanto riguarda il rischio sui titoli di capitale, il~~ sistema di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati mobiliari nei quali l'ente detiene posizioni significative.

☒ Rischio sulle posizioni in merci ☒

~~iv) per quanto riguarda il rischio sulle posizioni in merci, il~~ sistema di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale l'ente detiene posizioni significative. Il sistema di misurazione del rischio deve riflettere anche il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche e l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da scadenze non congruenti. Esso deve inoltre tener conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare delle date di consegna e del margine di cui dispongono gli operatori per liquidare le posizioni.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

14. Le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito della stessa categoria di rischio e fra categorie di rischio distinte a condizione di essersi sincerate che il metodo di misurazione delle correlazioni dell'ente è corretto ed applicato correttamente.

↓ 93/6/CEE allegato VI, punto 8,
dal numero 2), seconda frase
(adattato)

ALLEGATO VI

☒ CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER I ☒ GRANDI FIDI

- ~~Essa~~ ☒ La copertura patrimoniale aggiuntiva di cui all'articolo 31, lettera b) ☒ è calcolata selezionando le componenti dell'esposizione totale verso il cliente o il gruppo di clienti in questione cui si applicano le più elevate coperture per rischio specifico previste all'allegato I e/o le coperture previste all'allegato II, e la cui somma è pari all'importo del superamento ~~indicated al punto 2)~~; ☒ di cui all'articolo 31, lettera a) ☒ .
- Se il superamento non si è protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva è pari al 200 % della copertura prevista nella ~~frase precedente~~ ☒ punto 1 ☒ per le componenti in questione.
- Dieci giorni dopo che si è verificato il superamento, le componenti di quest'ultimo, selezionate secondo i criteri di cui sopra, sono imputate alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 1 in ordine ascendente rispetto alle coperture per rischio specifico di cui all'allegato I e/o alle coperture di cui all'allegato II. ~~L'ente deve inoltre disporre di una~~ ☒ La ☒ copertura patrimoniale aggiuntiva ☒ è ☒ pari alla somma delle coperture per rischio specifico previste all'allegato I e/o delle coperture di cui all'allegato II per dette componenti, moltiplicata per il corrispondente coefficiente della colonna 2 ☒ della tabella 1 ☒ .

☒ Tabella 1 ☒

Superamento rispetto ai limiti (sulla base di una percentuale di fondi propri)	Coefficienti
Fino al 40 %	200 %
Tra l'40 % e il 60 %	300 %
Tra il 60 % e il 80 %	400 %
Tra l'80 % e il 100 %	500 %
Tra il 100 % e il 250 %	600 %
Oltre il 250 %	900 %



ALLEGATO VII

NEGOZIAZIONE

PARTE A - FINI DI NEGOZIAZIONE

1. Alle posizioni e ai portafogli detenuti a fini di negoziazione si applicano i seguenti requisiti:

- a) deve esistere una strategia di negoziazione chiaramente documentata per posizione/strumento o portafoglio, approvata dall'alta direzione e comprendente l'orizzonte temporale atteso di detenzione;
- b) devono esistere politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni, che prevedano le seguenti condizioni:
 - i) le posizioni sono assunte da un'apposita unità di negoziazione (“*trading desk*”);
 - ii) vengono fissati limiti di posizione la cui adeguatezza è sottoposta a verifiche nel tempo;
 - iii) i negoziatori (“*dealers*”) hanno facoltà di aprire/gestire una posizione all'interno dei limiti concordati e nel rispetto delle strategie stabilite;
 - iv) le posizioni sono oggetto di segnalazione all'alta direzione come parte integrante del processo di gestione del rischio aziendale;
 - v) le posizioni sono attivamente sorvegliate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato e ne viene valutata la negoziabilità o la possibilità di copertura, loro o dei rischi che le compongono, stimando in particolare la qualità e la disponibilità dei dati di mercato per il processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso, la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;
- c) devono esistere politiche e procedure chiaramente definite per sorvegliare le posizioni alla luce della strategia di negoziazione dell'ente, inclusa la sorveglianza sulla rotazione e sulle posizioni di vendita del portafoglio di negoziazione dell'ente.

PARTE B - SISTEMI E CONTROLLI

1. Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli sufficienti per assicurare che le loro stime di valutazione siano prudenti e affidabili.

2. I sistemi e i controlli comportano almeno i seguenti elementi:

- a) politiche e procedure documentate per il processo di valutazione. Queste devono prevedere responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilità, frequenza delle valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure per le riconciliazioni di fine mese e per quelle ad hoc;
- b) linee di segnalazione gerarchica chiare e indipendenti (nella fattispecie, indipendenti dal *front office*) per l'unità responsabile del processo di valutazione.

La linea di segnalazione gerarchica dovrebbe risalire fino a uno dei principali componenti esecutivi del consiglio di amministrazione.

Metodi di valutazione prudenti

3. La valutazione in base ai prezzi di mercato implica una valutazione almeno giornaliera delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti. Ne sono esempi i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione.

4. Ai fini della valutazione in base ai prezzi di mercato deve essere utilizzato il corso più prudente tra denaro e lettera, a meno che l'ente non sia esso stesso un importante *market maker* per il particolare tipo di strumento finanziario o di merce in questione e possa quotare un prezzo medio.

5. Quando non è possibile una valutazione in base ai prezzi di mercato, gli enti devono valutare le loro posizioni e i loro portafogli in base ad un modello prima di applicare le disposizioni sui requisiti patrimoniali al portafoglio di negoziazione. Per valutazione in base ad un modello si intende qualsiasi valutazione basata su un parametro di riferimento (*benchmark*) o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da un dato di mercato.

6. In caso di valutazione in base ad un modello, vanno rispettati i seguenti requisiti:

- a) l'alta direzione deve essere a conoscenza degli elementi del portafoglio di negoziazione che vengono valutati in base ad un modello e consapevole di quanto sia rilevante l'incertezza che ciò crea nelle segnalazioni sul rischio e sull'andamento dell'attività;
- b) i dati di mercato provengono da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, in linea con i prezzi di mercato; la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello vanno verificati quotidianamente;
- c) se disponibili, vanno impiegate metodologie di valutazione correntemente accettate sul mercato per strumenti finanziari o merci specifici;
- d) qualora il modello sia elaborato internamente all'ente, esso deve fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da interlocutori adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla sua elaborazione;

- e) vanno previste formali procedure di controllo sulle modifiche apportate e va conservata una copia protetta del modello, che deve essere utilizzata per le periodiche verifiche delle valutazioni effettuate;
- f) i responsabili della gestione del rischio devono essere a conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo più adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione;
- g) il modello deve essere periodicamente riesaminato per determinare l'accuratezza dei suoi risultati (ad esempio, attraverso una valutazione della sussistenza della validità delle ipotesi sottostanti, l'analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello).

Ai fini della lettera d), il modello deve essere elaborato o approvato indipendentemente dal *front office*. Esso deve essere collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo.

7. Accanto alla valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato o ad un modello, va effettuata una verifica indipendente dei prezzi. Per verifica indipendente dei prezzi si intende una procedura di verifica regolare dell'esattezza e dell'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati immessi nei modelli. Mentre la valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato può essere effettuata dai negozianti (*dealers*), la verifica dei prezzi di mercato o dei dati del modello dovrebbe essere condotta da una unità indipendente dalla *dealing room* e almeno con cadenza mensile (o più frequentemente, a seconda della natura dell'attività di mercato o di negoziazione svolta). Se non sono disponibili fonti indipendenti per l'accertamento dei prezzi o le fonti dei prezzi hanno carattere troppo soggettivo, può essere opportuno adottare comportamenti prudenti, ad esempio aggiustamenti della valutazione.

Aggiustamenti di valutazione o riserve

8. Gli enti istituiscono mantengono procedure che prevedano aggiustamenti di valutazione o riserve.

Regole generali

9. Le autorità competenti esigono che vengano formalmente presi in considerazione i seguenti aggiustamenti di valutazione o riserve: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, rischi operativi, chiusure anticipate delle posizioni, costi di investimento e di finanziamento, costi amministrativi futuri e, se del caso, rischi del modello.

Regole per le posizioni scarsamente liquide

10. Posizioni scarsamente liquide possono determinarsi sia a seguito di eventi di mercato, sia per situazioni particolari dell'ente; ne sono esempi le posizioni concentrate e/o ristagnanti.

11. Per decidere se sia necessaria una riserva di valutazione per posizioni scarsamente liquide gli enti prendono in considerazione diversi fattori. Tra di essi figurano il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi, lo scarto medio denaro/lettera e la sua volatilità, la disponibilità di quotazioni di mercato (numero e identità dei *market maker*), la media dei volumi trattati e la loro volatilità.

12. Quando ricorrono a valutazioni di terzi o alla valutazione in base ad un modello, gli enti considerano se sia opportuno applicare aggiustamenti di valutazione. Inoltre gli enti esaminano se sia necessario costituire riserve per posizioni scarsamente liquide e verificano su base continuativa che esse continuino ad essere adeguate.

13. Quando gli aggiustamenti di valutazione e le riserve danno origine a perdite rilevanti dell'esercizio in corso, queste sono dedotte dai fondi propri di base dell'ente a norma della lettera k) dell'articolo 57 della direttiva [2000/12/CE].

14. Gli importi degli altri utili o delle altre perdite derivanti dagli aggiustamenti di valutazione e dalle riserve sono inclusi nel calcolo degli "utili netti del portafoglio di negoziazione" di cui all'articolo 13, punto 2), lettera b) e sommati ovvero detratti dai fondi propri supplementari ammissibili per la copertura del rischio di mercato conformemente a dette disposizioni.

PARTE C – COPERTURE INTERNE

1. Una copertura interna è una posizione che compensa in misura sostanziale o integrale le componenti di rischio di un'altra posizione non compresa nel portafoglio di negoziazione o di un insieme di posizioni. Le posizioni derivanti da coperture interne sono ammissibili ad essere trattate come posizioni del portafoglio di negoziazione, a condizione che siano detenute a fini di negoziazione e che siano soddisfatti i criteri generali in materia di fini di negoziazione e di valutazione prudente indicati nelle parti A e B. In particolare:

- a) le coperture interne non devono avere come scopo principale quello di evitare o ridurre i requisiti patrimoniali;
- b) le coperture interne devono essere correttamente documentate ed essere assoggettate a specifiche procedure interne di approvazione e di revisione;
- c) l'operazione interna va realizzata alle condizioni di mercato;
- d) la massima parte del rischio di mercato generato dalla copertura interna deve essere gestito dinamicamente nel portafoglio di negoziazione nell'ambito dei limiti autorizzati;
- e) le operazioni interne devono essere attentamente sorvegliate.

La sorveglianza deve essere assicurata mediante procedure adeguate.

2. Il trattamento di cui al punto 1 si applica fermi restando i requisiti patrimoniali applicabili all'elemento fuori portafoglio di negoziazione della copertura interna.

ALLEGATO VIII

DIRETTIVE ABROGATE

PARTE A

DIRETTIVE ABROGATE INSIEME ALLE LORO MODIFICHE SUCCESSIVE

(di cui all'articolo 48)

Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

Direttiva 98/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

Direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Solo l'articolo 26.

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

Solo l'articolo 67.

PARTE B

TERMINI DI ATTUAZIONE

(di cui all'articolo 48)

Direttiva	Termini di attuazione
Direttiva 93/6/CEE del Consiglio	1.7.1995
Direttiva 98/31/CE	21.7.2000

Direttiva 98/33/CE		21.7.2000
Direttiva 2002/87/CE		11.8.2004
Direttiva 2004/39/CE		Non ancora disponibile
Direttiva 2004/xx/CE		Non ancora disponibile

↓ nuovo

ALLEGATO IX

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva	Direttiva 93/6/CEE	Direttiva 98/31/CE	Direttiva 98/33/CE	Direttiva 2002/87/CE	Direttiva 2004/39/CE
Articolo 1, paragrafo 1, prima frase					
Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase e paragrafo 2	Articolo 1				
Articolo 2, paragrafo 1					
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 3				
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 2, punto 1				
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 2, punto 2				Articolo 67, punto 1
Articolo 3, paragrafo 1, lettere da c) ad e)	Articolo 2, punti da 3 a 5				
Articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g)					
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h)	Articolo 2, punto 10				
Articolo 3, paragrafo 1, lettera i)	Articolo 2, punto 11		Articolo 3, punto 1		
Articolo 3, paragrafo 1, lettera j)	Articolo 2, punto 14				
Articolo 3, paragrafo 1, lettere k) e l)	Articolo 2, punti 15 e 16	Articolo 1, punto 1, lettera b)			
Articolo 3, paragrafo 1, lettera m)	Articolo 2, punto 17	Articolo 1, punto 1, lettera c)			
Articolo 3,	Articolo 2, punto	Articolo 1, punto			

Presente direttiva	Direttiva 93/6/CEE	Direttiva 98/31/CE	Direttiva 98/33/CE	Direttiva 2002/87/CE	Direttiva 2004/39/CE
paragrafo 1, lettera n)	18	1, lettera d)			
Articolo 3, paragrafo 1, lettere da o) a q)	Articolo 2, punti da 19 a 21				
Articolo 3, paragrafo 1, lettera r)	Articolo 2, punto 23				
Articolo 3, paragrafo 1, lettera s)	Articolo 2, punto 26				
Articolo 3, paragrafo 2)	Articolo 2, punti 7 e 8				
Articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b)	Articolo 7, paragrafo 3			Articolo 26	
Articolo 3, paragrafo 3, lettera c)	Articolo 7, paragrafo 3				
Articolo 4	Articolo 2, punto 24				
Articolo 5	Articolo 3 paragrafi 1 e 2				
Articolo 6	Articolo 3, paragrafo 4				Articolo 67, punto 2
Articolo 7	Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)				Articolo 67, punto 3
Articolo 8	Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)				Articolo 67, punto 3
Articolo 9	Articolo 3, paragrafo 3				
Articolo 10	Articolo 3, paragrafi da 5 a 8				
Articolo 11	Articolo 2, paragrafo 6				
Articolo 12, primo comma	Articolo 2, punto 25				
Articolo 12, secondo comma					

Presente direttiva	Direttiva 93/6/CEE	Direttiva 98/31/CE	Direttiva 98/33/CE	Direttiva 2002/87/CE	Direttiva 2004/39/CE
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma	Allegato V, punto 1, primo comma				
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma e paragrafi da 2 a 5	Allegato V, punto 1, secondo comma e punti da 2 a 5	Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 4, lettere a) e b)			
Articolo 14	Allegato V, punti 6 e 7	Allegato, punto 4, lettera c)			
Articolo 15	Allegato V, punto 8				
Articolo 16	Allegato V, punto 9				
Articolo 17					
Articolo 18, paragrafo 1, primo comma	Articolo 4, paragrafo 1, primo comma				
Articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b)	Articolo 4, paragrafo 1, punti i) e ii)	Articolo 1, punto 2			
Articolo 18, paragrafi da 2 a 4	Articolo 4, paragrafi da 6 a 8				
Articolo 19, paragrafo 1					
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 2				
Articolo 19, paragrafo 3					
Articolo 20					
Articolo 21	Allegato IV				
Articolo 22					
Articolo 23, primo e secondo comma	Articolo 7, paragrafi 5 e 6				
Articolo 23, terzo comma					
Articolo 24					
Articolo 25					
Articolo 26, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 10	Articolo 1, punto 4			

Presente direttiva	Direttiva 93/6/CEE	Direttiva 98/31/CE	Direttiva 98/33/CE	Direttiva 2002/87/CE	Direttiva 2004/39/CE
Articolo 26, paragrafi da 2 a 4	Articolo 7, paragrafi da 11 a 13				
Articolo 27	Articolo 7, paragrafi 14 e 15				
Articolo 28, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1				
Articolo 28, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 1, punto 3			
Articolo 28, paragrafo 3					
Articolo 29, paragrafo 1, lettera da a) a c) e i due commi successivi	Allegato VI, punto 2				
Articolo 29, paragrafo 1, ultimo comma					
Articolo 29 paragrafo 2	Allegato VI, punto 3				
Articolo 30(1) and (2) first comma	Allegato VI, punti 4 e 5				
Articolo 30(2) secondo comma					
Articolo 30(3) and (4)	Allegato VI, punti 6 e 7				
Articolo 31	Allegato VI, punto 8, numeri 1), 2) prima frase, da 3) a 5)				
Articolo 32	Allegato VI, punti 9 e 10				
Articolo 33 paragrafi 1 e 2					
Articolo 33(3)	Articolo 6, paragrafo 2				
Articolo 34					
Articolo 35, paragrafi da 1 a 4	Articolo 8 paragrafi da 1 a 4				
Articolo 35,	Articolo 8, paragrafo 5, prima	Articolo 1, punto 5			

Presente direttiva	Direttiva 93/6/CEE	Direttiva 98/31/CE	Direttiva 98/33/CE	Direttiva 2002/87/CE	Direttiva 2004/39/CE
paragrafo 5	frase				
Articolo 36	Articolo 9, paragrafi da 1 a 3				
Articolo 37					
Articolo 38	Articolo 9, paragrafo 4				
Articolo 39					
Articolo 40	Articolo 2, punto 9				
Articolo 41					
Articolo 42, paragrafo 1, lettere da a) a c)	Articolo 10, primo, secondo e terzo trattino				
Articolo 42, paragrafo 1, lettere d) e (e)					
Articolo 42, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 10, quarto trattino				
Articolo 42, paragrafo 1, lettera g)					
Articolo 43					
Articolo 44					
Articolo 45					
Articolo 46	Articolo 12				
Articolo 47					
Articolo 48					
Articolo 49					
Articolo 50	Articolo 15				
Allegato I, punti da 1 a 4	Allegato I, punti da 1 a 4				
Allegato I, punto 4, ultimo comma	Articolo 2, punto 22				
Allegato I, punti da 5 a 7	Allegato I, punti da 5 a 7				

Presente direttiva	Direttiva 93/6/CEE	Direttiva 98/31/CE	Direttiva 98/33/CE	Direttiva 2002/87/CE	Direttiva 2004/39/CE
Allegato I, punto 8					
Allegato I, punti da 9 a 11	Allegato I, punti da 8 a 10				
Allegato I, punti da 12 a 14	Allegato I, punti da 12 a 14				
Allegato I, punti 15 e 16	Articolo 2, punto 12				
Allegato I, punti da 17 a 41	Allegato I, punti da 15 a 39				
Allegato I, punti da 42 a 56					
Allegato II, punti 1 e 2	Allegato II, punti 1 e 2				
Allegato II, punti da 3 a 11					
Allegato III, punto 1	Allegato III, punto 1, primo comma	Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera a)			
Allegato III, punto 2	Allegato III, punto 2				
Allegato III, punto 2.1, dal primo al terzo comma	Allegato III, punto 3.1	Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera b)			
Allegato III, punto 2.1, quarto comma					
Allegato III, punto 2.1, quinto comma	Allegato III, punto 3.2	Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera b)			
Allegato III, punti 2.2, 3, 3.1	Allegato III, punti da 4 a 6	Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera c)			
Allegato III, punto 3.2	Allegato III, punto 8				
Allegato III, punto 4	Allegato III, punto 11				
Allegato IV, punti da 1 a 20	Allegato VII, punti da 1 a 20	Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5			
Allegato IV, punto 21	Articolo 11 bis	Articolo 1, punto 6			

Presente direttiva	Direttiva 93/6/CEE	Direttiva 98/31/CE	Direttiva 98/33/CE	Direttiva 2002/87/CE	Direttiva 2004/39/CE
Allegato V, punti da 1 a 13, terzo comma	Allegato VIII, punti da 1 a 13, ii)	Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5			
Allegato V, punto 13, quarto comma					
Allegato V, dal punto 13, quinto comma al punto 14	Allegato VIII, punti da 13, iii) a 14	Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5			
Allegato VI	Allegato VI, punto 8, numero 2, dopo la prima frase				
Allegato VII					
Allegato VIII					
Allegato IX					